



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 225

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 novembre 2009

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	Pag. 9
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 11 ^a (Lavoro)	» 36

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 40
2 ^a - Giustizia	» 42
5 ^a - Bilancio	» 81
6 ^a - Finanze e tesoro	» 89
7 ^a - Istruzione	» 94
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 134
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 143
11 ^a - Lavoro	» 152
12 ^a - Igiene e sanità	» 153
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 167
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 173

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radio-televisivi	Pag. 190
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 192
Per la sicurezza della Repubblica	» 194
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 197

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 201

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri *Pag.* 203

5^a - Bilancio - Pareri » 208

RAI-TV - Accesso » 210

CONVOCAZIONI *Pag.* 214

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 17 novembre 2009

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

VERIFICA DEI POTERI

Circoscrizione Estero – ripartizione America settentrionale e centrale

Il Presidente FOLLINI propone che, stante l'imprevisto ritardo del relatore, le sue funzioni per la parte iniziale della seduta siano svolte dal senatore Sarro.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore SARRO (*PdL*), facente funzioni di relatore per la Circo-scrizione Estero, dà conto della relazione predisposta dal senatore Izzo, nella quale si illustrano tra l'altro le seguenti segnalazioni contenute in atti ad iniziativa degli Uffici elettorali: in allegato ai verbali dell'Ufficio centrale per la circoscrizione estero presso la Corte d'appello di Roma è presente una nota relativa ai seggi per i quali non è stato possibile reperire i dati relativi ai voti di lista e di preferenza negli appositi verbali delle operazioni dell'ufficio di sezione e sulle conseguenti attività compiute dall'Ufficio centrale; la relazione sull'applicazione della legge n. 459 del 2001 e del relativo regolamento di attuazione, poi, è stata inviata dal Presidente della Corte d'appello di Roma il 5 giugno 2008 e redatta dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione estero.

Dà altresì conto – sempre attingendo dalla relazione predisposta dal senatore Izzo – dei seguenti atti ad iniziativa di parte: esposto Cristaudi, in cui un candidato non della ripartizione, non eletto, denuncia l'incongruenza tra votanti e voti validi (imputabili alla fase di trasferimento dei plichi dai consolati) ed irregolarità nello scrutinio a Castelnuovo di Porto; esposto Casagrande, in cui un candidato non della ripartizione,

non eletto, denuncia l'incongruenza tra votanti e voti validi (imputabili alla fase di trasferimento dei plichi dai consolati) ed irregolarità nello scrutinio a Castelnuovo di Porto; esposto Turano, proposto sotto forma di ricorso per l'annullamento dell'elezione del senatore Giordano per irregolarità nella votazione, ma in tale veste tardivo (perché pervenuto dopo il termine di legge; peraltro il suo logico precedente – il reclamo prot. n. 10531 del 24 aprile 2008 – è pervenuto alla Giunta soltanto il 9 luglio 2008) e trattenuto solo come esposto.

Dà altresì conto – sempre attingendo dalla relazione predisposta dal senatore Izzo – dell'unico ricorso elettorale ritualmente presentato nella ripartizione America settentrionale e centrale: in esso il ricorrente Sorriso, elettore residente in New Jersey, richiede l'annullamento dell'elezione del senatore Basilio Giordano per carenza di requisito di eleggibilità, e in sua vece la proclamazione propria in quanto primo dei non eletti nella medesima lista e ripartizione (America settentrionale e centrale) della circoscrizione Estero. Pur precisando di non essere a conoscenza dei dati circa i contributi ricevuti per gli anni dal 2005 al 2007 (e quindi neppure per quelli percepiti o percipiendi al 10 marzo 2008, data della presentazione della lista di candidature), il ricorrente denuncia che il Giordano è editore (ed in un caso direttore) di tre periodici (un giornale, un settimanale ed un mensile) destinatari nel 2003 e nel 2004 delle sovvenzioni statali di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il ricorrente invoca quindi l'articolo 10 primo comma n. 2 del testo unico di cui al D.P.R. n. 361 del 1957 e la relativa causa di ineleggibilità per «i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato».

Il ricorrente si sofferma sia sulla normazione «a cascata» che disciplina la concessione, sia sulla giurisprudenza delle Camere in ordine all'articolo 10: tale ultima disamina si conclude con una critica dottrina alla tesi restrittiva che, pur riferendosi ai nn. 1 e 3 del medesimo comma (precedenti D'Angelo e Berlusconi), aveva ritenuto sufficiente – per sventare l'ineleggibilità – l'esistenza dello schermo della partecipazione azionaria, pur se assolutamente dominante. Pare pertanto adombrarsi che il controinteressato controlli l'impresa sovvenzionata non direttamente, ma con un meccanismo di partecipazioni societarie assolutamente dominanti.

In data 10 giugno 2008, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione del ricorso Sorriso al senatore Basilio Giordano. Il senatore Basilio Giordano, con memoria di controdeduzioni depositata il 25 giugno 2008, respinge le allegazioni del ricorso Sorriso dichiarando di aver provveduto ad eliminare le cause di ineleggibilità contestategli già in data 25 gennaio 2008 (quindi ben prima dei sette giorni successivi allo scioglimento delle precedenti Camere). A sostegno di tale affermazione allega le copie dei sei documenti, concernenti: attestazione di un legale canadese sul mandato ricevuto il 25 gennaio 2008 per la vendita delle azioni possedute dal Giordano nella società 9057-3023 QUEBEC INC. (JOUR-

NAL IL CITTADINO CANADESE); atto di vendita delle medesime azioni, datato 28 gennaio 2008; due processi verbali della società che attestano la vendita delle azioni; atto di dimissioni da amministratore della società in data 28 gennaio 2008; attestazione di un legale canadese sul mandato ricevuto il 25 gennaio 2008 per l'annullamento di tutte le partecipazioni nell'impresa individuale denominata «LA GAZZETTA DEL QUEBEC – LA GAZETTE DU QUEBEC – LA VOCE DI MONTRÉAL – LA VOIX DE MONTRÉAL – LES PUBLICATIONS B.G.»; la dichiarazione di radiazione dalle predette società; la dichiarazione annuale 2007 in ordine alla Gazzetta del Quebec.

Il 30 luglio 2009, su mandato del ricorrente Sorriso, è pervenuta alla Giunta una nota recante ulteriori considerazioni, anche in replica alle controdeduzioni del senatore Basilio Giordano.

La proposta del relatore parte dalla considerazione che la trattazione delle doglianze contenute in vari esposti, in ordine alle operazioni di voto e di scrutinio, appare assolutamente dirimente e, pertanto, necessita di un esame che sia preliminare ad ogni altra doglianza. Pertanto il relatore avanza una proposta ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di verifica dei poteri: essa metterà in condizione la Giunta di accertare i fatti qualificanti in ordine ai voti espressi e, solo successivamente, si potrà entrare nel merito delle altre questioni sottoposte ai fini della verifica dei poteri.

Ai sensi di tale proposta la Giunta delibera di procedere alla revisione totale delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, riferite ad undici sezioni della ripartizione America settentrionale e centrale della circoscrizione Estero, per le quali non è stato possibile procedere alla parificazione in sede di controllo generale preliminare ovvero quelle – tra le sezioni riferite alle località indicate dall'onorevole Turano – per cui l'Ufficio elettorale centrale ha proceduto ad acquisire documenti ulteriori rispetto ai verbali trasmessi; ai sensi della medesima proposta, la Giunta si riserva, all'esito dei risultati della revisione di cui sopra, di valutare l'opportunità di consentire al Comitato revisione schede – che sarà costituito dal Presidente secondo i precedenti che ne regolano composizione e funzionamento – di estendere la procedura di revisione anche alle schede valide delle medesime sezioni.

Sulla proposta del relatore si apre la discussione, nella quale intervengono ripetutamente il senatore SANNA (*PD*), il Presidente FOLLINI ed il relatore IZZO (*PdL*): la richiesta di estendere la procedura di revisione schede anche ai plichi contenenti le schede pervenute alle sezioni di cui all'interrogazione n. 4-01669 – avanzata dal Gruppo del partito democratico alla luce della risposta scritta pervenuta dal Ministero dell'interno all'interrogante, nella quale si dà atto della mancata considerazione in fase di scrutinio dei voti relativi ai plichi su cui per errore era stato stampato il numero d'iscrizione all'AIRE e non quello di iscrizione al registro degli elettori – non appare accoglibile al Relatore, secondo cui una sede giurisdizionale come quella della verifica dei poteri richiede che l'ambito del

giudizio sia delimitato dalle allegazioni di parte e, pertanto, non può attingere da atti ulteriori ad esso estranei.

Il senatore SANNA (*PD*) indica nell'atto a provenienza Turano l'enunciazione di fatti verificatisi nella circoscrizione consolare di Washington, corroborati da specifiche allegazioni rispetto alle quali la conferma offerta dal Ministero dell'interno non rappresenta fatto nuovo ma, semmai, ulteriore elemento di credibilità: su tutto ciò il Gruppo del partito democratico auspica che il Relatore operi una riflessione, per propiziare la quale si potrebbe anche accedere ad una richiesta di rinvio ad altra seduta.

Il relatore IZZO (*PdL*) accoglie l'ipotesi del rinvio, pur rivendicando la propria libertà di valutazione in ordine alle proposte da sottoporre al voto della Giunta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 17 novembre 2009

16^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 3^a Commissione
Alberto FILIPPI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi e per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 novembre scorso.

Il presidente Alberto FILIPPI avverte che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al testo del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Nel dare la parola ai relativi presentatori per l'illustrazione degli stessi fa presente che la presidenza si riserva di comunicare le eventuali inammissibilità delle proposte emendative nella prossima seduta.

Il senatore PEDICA (*IdV*) illustra l'ordine del giorno G/1850/1/3e4.

Fa anzitutto presente che tale ordine del giorno si pone in linea di continuità con le recenti posizioni assunte dalla presidenza statunitense nel senso della necessità di garantire che i militari impegnati in missioni internazionali operino in condizioni di sicurezza e che gli aspetti militari e

civili degli interventi siano coordinati ed efficaci. A fronte della prospettiva di un cambio di indirizzo da parte degli Stati Uniti nello scenario afgano, fa presente che la propria parte politica sollecita con forza una diversa impostazione anche da parte del Governo italiano. Infatti, l'aumento della criminalità e il deteriorarsi delle condizioni di sicurezza in Afghanistan non consentono più di parlare di una missione di pace e di ricostruzione, bensì della partecipazione a un evento di tipo bellico. Inoltre, rileva che ogni provvedimento di autorizzazione delle spese per la prosecuzione della partecipazione delle missioni internazionali di pace debba essere preceduto da un serio dibattito parlamentare, oltre alla necessità dell'inquadramento in una prospettiva strategica di respiro più ampio dell'arco temporale di due mesi che caratterizza l'intervento in esame. Peraltro, la situazione in Afghanistan si presenta negli ultimi mesi mutevole e ciò rende non condivisibile l'intenzione preannunciata dall'Esecutivo del proseguimento dell'impegno italiano nella regione per almeno altri cinque anni.

A livello finanziario, rappresenta l'opportunità di apprestare idonei strumenti di sostegno già nella manovra di finanza pubblica per il prossimo anno, trattandosi di spese preventivabili con anticipo.

Sottolinea altresì l'esigenza che l'esame delle autorizzazioni di spesa si accompagni ad un'indicazione delle regole di ingaggio, dei mezzi impiegati e delle misure di sicurezza a tutela dei militari. Sotto il differente profilo dell'impegno contestuale per la ricostruzione civile e la stabilità, fa notare come all'aumento da parte italiana del numero dei militari impiegati abbia fatto riscontro una significativa riduzione delle quote per gli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Ritiene che la strategia militare non abbia avuto successo in Afghanistan, ove si consideri l'aumento di episodi di aggressione da parte dell'insorgenza talebana, il persistere della produzione illegale e del traffico di oppio e il finanziamento destinato ad operazioni terroristiche.

Fa presente che il maggiore impegno italiano che era legato allo svolgimento delle consultazioni elettorali non risulta allo stato attuale più necessario e quindi riepiloga gli impegni che l'ordine del giorno a propria firma sottopone al Governo.

Richiama altresì il contenuto dell'emendamento 2.2, di cui è primo firmatario, che concerne proprio la partecipazione italiana alla missione in Afghanistan auspicando una immediata valutazione sulla eventualità di una modifica della missione e in vista di un ritiro dei contingenti militari nella regione da realizzarsi entro la fine del mese di febbraio del prossimo anno.

Conclude ribadendo l'auspicio di una positiva valutazione dell'ordine del giorno da parte della maggioranza e del Governo, richiamando la recente istituzione di una giornata commemorativa per i caduti nella strage di Nassirya e affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi e non vi siano altre vittime tra i militari italiani.

La senatrice PINOTTI (PD) illustra successivamente l'ordine del giorno G/1850/4/3e4, ponendo l'accento sulla necessità di adeguare l'at-

tuale legislazione penale militare (risalente all'ormai lontano 1941), alla nuova realtà rappresentata dalle operazioni internazionali di pace, già sottolineata lo scorso agosto dal Ministro della Difesa ed oggetto di una specifica iniziativa legislativa della propria parte politica, di cui sollecita l'esame da parte della Commissione.

Appreziate le circostanze, dichiara quindi di ritirare l'ordine del giorno in questione, riservandosi di ripresentarlo, con ulteriori riformulazioni, nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore SCANU (*PD*) procede quindi all'illustrazione dell'ordine del giorno G/1850/3/3e4, osservando che, nelle more della proroga degli organismi centrali della rappresentanza militare di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge, il Governo si dovrebbe adoperare al fine di pervenire ad una opportuna riforma generale dell'istituto (oggetto, peraltro, di tre distinte iniziative attualmente all'esame della Commissione Difesa), per poi procedere quanto prima a nuove elezioni sulla base di quanto disposto dalla nuova disciplina approvata dal Parlamento.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1850/5/3e4, sottoscritto dai senatori del Gruppo del Partito democratico delle Commissioni affari esteri e difesa. Fa presente che tale ordine del giorno mira a sollecitare una continuità nelle linee di politica estera italiana rispetto alla partecipazione alle missioni internazionali. Inoltre, esso rappresenta la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento sulle decisioni politiche e sulle iniziative diplomatiche a sostegno delle missioni, senza che le Camere siano sostanzialmente poste di fronte a decisioni già assunte. Infine, l'ordine del giorno tende ad assicurare la continuità e la certezza dei finanziamenti alla partecipazione delle missioni, senza che si verificino spazi temporali non coperti normativamente.

Il senatore SCANU (*PD*) aggiunge quindi la propria firma all'ordine del giorno G/1850/2/3e4, dandolo contestualmente per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PEDICA (*IdV*) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1. Fa presente che tutte le proposte emendative rispondono alla medesima *ratio* di prolungare dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Ritiene, infatti, che non debba sussistere una necessaria correlazione tra la partecipazione militare alle missioni internazionali di pace e il sostegno alla ricostruzione civile e alla popolazione dei paesi interessati.

Il relatore per la 4^a Commissione RAMPONI (*PdL*) dà quindi per illustrato l'emendamento 1.11.

Il senatore PEDICA (*IdV*) integra l'illustrazione dell'emendamento 2.2 riferendo dell'intenzione preannunciata del Governo inglese di un progressivo disimpegno delle truppe dall'Afghanistan e della convocazione di una Conferenza internazionale a gennaio a Londra per una discussione in materia. Auspica da parte del Governo chiarimenti circa la posizione italiana nella strategia dell'impegno militare rispetto agli altri partner.

Il senatore CARRARA (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1, rilevando che, stante il preoccupante incremento del fenomeno della pirateria marittima (sia in generale, sia per quanto attiene, nello specifico, alla regione del corno d'Africa), appare quanto mai opportuno fornire alle navi italiane la necessaria protezione, consentendo l'imbarco di appositi *security teams* di guardie private opportunamente equipaggiate con lo scopo di garantire la sicurezza degli equipaggi e delle merci trasportate.

La proposta in questione introduce, pertanto, tale possibilità, adeguando la legislazione nazionale a quella di altri paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e la Spagna) e recependo una recente raccomandazione dell'UEO sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro la pirateria.

Con riferimento all'emendamento 3.15, il senatore DEL VECCHIO (*PD*) osserva che esso mira a sanare un'evidente sperequazione concedendo anche al personale decorato con la croce d'onore il diritto ad essere richiamato in servizio contemplato dall'articolo 1 della legge n. 79 del 1989, ed ammettendo al godimento del medesimo beneficio anche gli iscritti nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici (riportati in servizio o per causa di servizio) che hanno cagionato una invalidità pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa. Inoltre, per quanto attiene ai requisiti per il conferimento della croce d'onore, la proposta prende opportunamente in considerazione anche le lesioni riportate a seguito di atti di terrorismo commessi in patria.

Relativamente all'emendamento 3.17, pone quindi l'accento sull'opportunità di equiparare la posizione dei volontari in ferma prefissata a quella prevista per il personale in servizio permanente attraverso un'opportuna modifica al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001. Infatti, a seguito di tale intervento, anche ai primi verrebbe concessa la possibilità di ammissione alle successive rafferme anche se inidonei permanentemente in modo parziale al servizio militare incondizionato.

In ordine, infine, all'emendamento 3.16 osserva che la proposta consente l'attribuzione della promozione al grado superiore al personale deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite o lesioni sulla base del parere favorevole del comandante di Corpo, senza attendere il lungo processo inerente al riconoscimento della causa di servizio.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 3. Essi si incentrano sul comma 7, che reca la proroga del mandato dei componenti del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei Consigli delle Forze armate. Reputa tale misura di estrema gravità, in quanto differisce nel tempo il rinnovo degli organismi di rappresentanza interna delle Forze armate, proprio in una fase delicata come quella attuale, in cui il sostegno al personale militare dovrebbe essere massimo. Richiama in proposito la ferma posizione contraria espressa dall'onorevole Maurizio Turco.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Perduca, illustra quindi l'emendamento 3.14, ponendo l'accento sull'inopportunità di quanto disposto dal decreto-legge in ordine alla proroga degli organismi della rappresentanza militare.

Il senatore CARRARA (*PdL*) aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 3.11, 3.10, 3.13 e 3.12, dandoli contestualmente per illustrati.

Il relatore per la 4^a Commissione RAMPONI (*PdL*), dà per illustrati gli emendamenti 3.6, 3.5, 3.8, 3.7 e 3.9. Con riferimento all'emendamento Tit.1, osserva che la proposta introduce una modifica al titolo del provvedimento in considerazione della presenza di disposizioni in materia di personale della difesa.

Esaurita l'illustrazione delle proposte emendative al decreto-legge, si procede alla formulazione dei pareri sugli ordini del giorno da parte dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

Il relatore per 4^a Commissione RAMPONI (*PdL*) suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1850/1/3e4 (con la correzione di alcune inesattezze nelle premesse e con la soppressione dei primi quattro impegni al Governo), in presenza della quale il suo orientamento potrebbe essere favorevole. Relativamente, quindi, agli ordini del giorno G/1850/2/3e4, G/1850/3/3e4 e G/1850/4/3e4 dichiara di rimettersi alle valutazioni che il rappresentante del Governo riterrà di esprimere sul punto, invitando comunque i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'ordine del giorno G/1850/3/3e4 ed esprimendo una sostanziale condivisione in ordine ai contenuti dell'ordine del giorno G/1850/4/3e4.

Con riferimento, da ultimo, all'ordine del giorno G/1850/5/3e4, invita i presentatori a valutare l'opportunità di una sua riformulazione mantenendo il secondo degli impegni al Governo (relativo al coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni politiche a sostegno delle missioni), e prevedendo altresì opportuni rinvii ad un precedente e similare atto di indirizzo di propria presentazione.

Il sottosegretario Stefania CRAXI esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1850/1/3e4.

Relativamente all'ordine del giorno G/1850/2/3e4 invita a una riformulazione del primo periodo del seguente tenore: «a dare seguito all'impegno assunto di fornire trasporto aereo strategico alla missione UNAMID». Esprime invece parere contrario sul secondo periodo del dispositivo.

Ritiene l'ordine del giorno G/1850/3/3e4 accoglibile come raccomandazione.

Relativamente all'ordine del giorno G/1850/4/3e4, in vista della preannunciata ripresentazione dello stesso per l'esame da parte dell'Assemblea, suggerisce una riformulazione del dispositivo nel senso di un impegno per il Governo a porre in atto tutte le iniziative utili per l'emanazione di un nuovo codice penale militare, senza rendere tale emanazione preliminare rispetto ad un'ulteriore proroga delle missioni militari internazionali. Infatti, osserva che il prossimo decreto di proroga delle missioni sarà emanato necessariamente tra due mesi e, pertanto, in un arco temporale troppo limitato per poter assicurare l'adozione di un nuovo strumento normativo complessivo sulle missioni.

Esprime infine parere contrario sull'ordine del giorno G/1850/5/3e4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1850

G/1850/1/3 e 4

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

Il Senato:

premessi che:

attualmente l'Italia partecipa a 31 missioni a carattere multinazionale operanti a seguito di decisioni dell'ONU, della UE e della NATO. Le più impegnative, in termini di uomini e mezzi, si svolgono in Libano, in Afghanistan e nei Balcani;

l'Italia partecipa con un numero considerevole di uomini e mezzi alla missione ISAF (*International Security Assistance Force*), costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001, poi prorogata ed estesa dalla risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003;

il Consiglio dell'Unione europea ha istituito, con l'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, una missione PESD denominata *European Police Afghanistan* (EUPOL Afghanistan) alla quale l'Italia partecipa con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali;

considerato che:

al contrario di quanto accaduto nell'imminenza dell'avvio di dette missioni cui l'Italia partecipa, negli ultimi mesi risulta fortemente in crescita la produzione di papavero da oppio, che di fatto sfugge al controllo tanto delle forze militari straniere quanto a quello delle autorità locali, con pesanti e pericolose ripercussioni sia in termini di finanziamento al terrorismo internazionale che di diffusione delle droghe nel nostro continente;

il 20 agosto si sono svolte in tutto il Paese le elezioni presidenziali, nonché quelle per il rinnovo dei 34 consigli provinciali; tali elezioni si sono svolte in un generale contesto di tensione politica e di deterioramento delle condizioni di sicurezza, evidenziate da episodi di crescente violenza avvenuti nelle settimane precedenti, sia contro le truppe governative sia contro i contingenti schierati nel Paese, da parte di gruppi di insorgenti;

l'esito dello scrutinio della totalità dei seggi ad opera della *Independent Election Commission (IEC)* è stato reso pubblico il 17 settembre e attestavano come vincitore alla carica presidenziale Hamid Karzai con il 54,6% dei voti;

la commissione incaricata di verificare su possibili irregolarità alle elezioni presidenziali afgane del 20 agosto, la ECC Electoral Complaints Commission, avendo ricevuto innumerevoli denunce su presunte brogli e a seguito dei dubbi sulla trasparenza del risultato elettorale sollevati dall'unione Europea e dalle Nazioni Unite, il 16 settembre aveva ordinato il riconteggio del 10% dei voti;

in seguito al riconteggio effettuato e secondo i risultati ufficiali resi noti dalla commissione elettorale il presidente uscente Hamid Karzai aveva ottenuto il 49,67% dei voti, trovandosi costretto ad affrontare il ballottaggio con il suo rivale Abdullah Abdullah;

la sfida al ballottaggio tra il presidente afgano Hamid Karzai e il suo principale sfidante alle elezioni politiche Abdullah Abdullah era prevista per il 7 novembre 2009;

in vista di tal ballottaggio i talebani avevano minacciato di compiere nuove violenze, dichiarando che se ci fosse stato un secondo turno non avrebbero permesso un pacifico svolgimento;

il candidato Abdullah Abdullah ha poi rinunciato a partecipare al ballottaggio delle elezioni presidenziali in programma per il 7 novembre, ritenendo impossibile lo svolgimento di un'elezione trasparente;

come conseguenza della rinuncia del candidato Abdullah Abdullah al ballottaggio, Hamid Karzai è stato nominato ufficialmente presidente dell'Afghanistan;

recentemente il Presidente degli Stati Uniti ha affermato, con un forte principio di realtà, che la situazione in quel Paese è grave e insostenibile e che occorre finalmente pensare a una *exit strategy* e a una riduzione del numero dei militari impiegati in quell'area;

per contro il nuovo comandante delle operazioni militari americane, generale Mc Chrystal, ha recentemente ammesso degli errori macroscopici nella modalità di conduzione della guerra afgana da parte dei contingenti statunitensi e ha esortato e proposto al Pentagono la predisposizione di differenti piani di azione richiedendo un aumento del contingente americano di stanza nel Paese afgano;

come è noto, anche grazie a una ricostruzione del *New York Times*, la Casa Bianca sta effettuando una riconsiderazione della strategia in Afghanistan, indotta dal deterioramento delle condizioni operative del conflitto, dalla debolezza del governo afgano, dall'esito controverso delle ultime elezioni;

in alternativa all'invio di nuove truppe richiesto nel rapporto del Comandante McChrystal, gli USA dedicano molta attenzione al piano sostenuto dal vicepresidente Joseph Biden, che chiede di abbandonare l'approccio attuale, riducendo la presenza militare in Afghanistan e concentrando gli attacchi, con i droni e le truppe speciali, sulle bande islamiche in territorio pachistano;

questo cambiamento radicale di strategia si basa sulla convinzione che l'obiettivo di garantire la sicurezza della popolazione afgana, che richiederebbe l'impiego di centinaia di migliaia di militari in tutto il Paese, sarebbe insostenibile per gli Stati Uniti; per questo gli alleati e gli USA

dovrebbero ridurre il loro contingente in territorio afgano e spostarlo al di fuori del Paese, proseguendo la missione a distanza, dal confine con il Pakistan, utilizzando aerei telecomandati, missili cruise e impiegando maggiormente i servizi segreti;

considerato inoltre che:

il nostro Paese – pur partecipando ad operazioni svolte sotto il comando militare della Nato, su indicazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché dell'Unione Europea – si è sempre distinto per i risultati raggiunti dai nostri militari, nello svolgimento di operazioni di *peace keeping e peace enforcing* e mai per aver adottato o svolto ruoli di tipo meramente militare al fine di raggiungere situazioni di reale pacificazione dei Paesi in cui i nostri soldati si sono trovati ad operare;

gli attentati, sempre più frequenti, ai danni non solo dei militari italiani impegnati in Afghanistan, mostrano chiaramente che il livello della potenza devastante degli esplosivi utilizzati dai ribelli talebani si è elevato. Parallelamente, le dotazioni in uso dei nostri militari risultano al momento non più adeguate;

il titolare del Dicastero della Difesa, nel corso della comunicazione del Governo, lo scorso 8 luglio al Senato, su strategia e sviluppi della partecipazione italiana a missioni internazionali, ha esplicitato la necessità di aggiornare periodicamente l'equipaggiamento a disposizione del nostro contingente e l'inadeguatezza di alcuni mezzi in dotazione al nostro esercito (soprattutto i VTLM Lince, che non si sono dimostrati adatti a proteggere i nostri soldati dalle varie mine a fronte della recrudescenza degli attentati);

il tema della protezione del personale militare impegnato in varie missioni e scenari di guerra, che già da mesi aveva assunto una connotazione di inascoltata estrema priorità, è divenuto oggi – purtroppo dopo l'ennesimo contributo di vite umane fornito dall'Italia a seguito dell'attentato di Kabul del 17 settembre ultimo scorso, nel quale sono rimasti uccisi sei militari italiani – palese all'opinione pubblica in tutta la sua gravità;

alla luce dei più recenti accadimenti e della forte situazione di instabilità dei paesi confinanti, la situazione in Afghanistan è divenuta sempre più complessa e drammatica;

durante l'ultimo Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, con la risoluzione 1890 dell'8 ottobre 2009, ha stabilito la proroga del mandato della missione ISAF fino al 13 ottobre 2010, e nel corso del Consiglio europeo riunitosi il 29-30 ottobre 2009, non è stata affrontata la questione della *exit strategy* e non risulta che l'Italia abbia presentato alcuna proposta a riguardo;

ritenuto che:

l'impegno italiano in Afghanistan deve caratterizzarsi principalmente nel porre in essere efficaci azioni diplomatiche, utili operazioni di intelligence, fondamentali azioni di soccorso della popolazione civile,

al fine di sostenere le locali forze politiche democratiche che possano garantire per il futuro un reale impegno di costruzione della pace;

risulta indifferibile l'esigenza di dotarsi di una dettagliata normativa riguardante dette importanti missioni internazionali, al fine di permettere una riflessione attenta e puntuale sulla situazione politica e diplomatica relativa ai Paesi in cui i nostri militari operano, nonché di prevedere con tempi e risorse certe le modalità ed i compiti con i quali i nostri soldati dovranno svolgere il loro compito, evitando l'ormai usuale ricorso alla decretazione semestrale di rifinanziamento delle missioni stesse;

per contro a quanto ritenuto al capoverso precedente, il decreto legge che si vuole convertire con l'atto senato 1850, autorizza la copertura finanziaria delle missioni internazionali di pace, cui l'Italia partecipa, per soli due mesi;

il disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo, in corso di approvazione nell'aula del Senato in questi giorni, non reca autorizzazioni alla spesa, in materia di partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali di pace, relegando le stesse ad azioni da non programmare finanziariamente, forse perché ritenute solo un imprevisto, da trattare in futuro sempre e solo tramite la decretazione d'urgenza;

con particolare riguardo alla situazione afgana, l'autorizzazione alla spesa contenuta all'articolo 2 comma 1, oltre ad esser indatta sotto il profilo, già citato, della durata programmata dell'intervento, rappresenta una mera autorizzazione alla spesa, come nei decreti di proroga già approvati in precedenza, e non reca, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti sopra richiamati, alcuna disposizione od integrazione, magari utile salvaguardia dell'operato ed all'incolumità di tutti i membri del nostro contingente impiegato nel Paese;

si impegna il Governo a verificare:

la situazione in essere nel paese afgano a seguito del risultato ormai definitivo delle recenti elezioni politiche il cui esito è stato indubbiamente condizionato da brogli diffusi prodottisi anche e soprattutto a causa del fiancheggiamento offerto, ai diversi candidati, da parte dei cosiddetti signori della guerra e dei produttori di oppio, tornati ad avere il monopolio della droga;

la tenuta dell'attuale assetto politico dell'Afghanistan, in relazione alle garanzie che il Paese può fornire circa la sicurezza dello svolgimento del lavoro degli contingenti militari internazionali e più in generale degli operatori internazionali di pace;

a verificare lo scenario di guerra esistente e conseguentemente ad attivarsi affinché sia promossa a livello internazionale una immediata riflessione sulla presenza dei contingenti militari in quella regione e a proporre in brevissimo tempo adeguate strategie, anche in ambito NATO, finalizzate ad individuare la possibilità di una *exit strategy*, da valutarsi anche come autonoma strategia da perseguire per il nostro Paese;

a verificare le reali condizioni in cui il nostro contingente si trova a operare in considerazione del fatto che allo stato attuale è in corso di fatto una guerra civile tra diverse fazioni;

a sostenere nell'immediato ogni sforzo logistico ed economico al fine di garantire la sicurezza delle Forze Armate italiane attualmente impegnate in tutti gli scenari internazionali, con particolare riguardo alla difficile situazione dell'Afghanistan, paese nel quale i nostri soldati si trovano, per poter svolgere il loro compito sottoposti a gravi rischi.

G/1850/2/3 e 4

MARZENARO, SCANU

Il Senato,

premessi che:

dal febbraio 2003 nella regione del Darfur, nel nord-ovest del Sudan, gruppi ribelli nati in difesa degli interessi delle comunità locali e milizie arabe si scontrano per il controllo del territorio;

le milizie «Janjaweed», spesso sostenute da bombardamenti aerei con il coinvolgimento di mezzi militari sudanesi, hanno terrorizzato la popolazione del Darfur devastandone i villaggi e seminando morte;

la crisi umanitaria che ne è scaturita è tra le più vaste in corso nel mondo e stime ONU parlano di un numero di vittime compreso tra le 200 e le 300 mila e di oltre 2 milioni e 800mila sfollati;

nel luglio del 2007 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la risoluzione n. 1769 sulla situazione nella regione del Darfur, con la quale si disponeva l'invio di una forza di *peacekeeping* UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur), pari a 26.000 caschi blu, con il compito principale di proteggere la popolazione locale;

ad oggi l'UNAMID è dispiegata solo al 75% e non è adeguatamente attrezzata, in particolare, mancano 18 elicotteri di medio carico per il trasporto rapido dei caschi blu, senza i quali la forza internazionale di pace potrebbe risultare inefficace perché non in grado di proteggere i civili e gli stessi *peacekeeper* in un'area vasta quattro volte l'Italia;

l'Italia aveva previsto e stanziato 6 milioni di euro per inviare due velivoli e personale militare a supporto della fase finale del dispiegamento della missione;

impegna il Governo:

a dare seguito all'impegno assunto per l'invio dei due elicotteri e della logistica necessaria per la missione UNAMID;

a prestare particolare attenzione all'evoluzione delle missioni internazionali in quell'area, prevedendo anche la possibile estensione della collaborazione militare italiana.

G/1850/3/3 e 4

SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO, SERRA, PINOTTI, AMATI, GASBARRI, NEGRI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia »;

Premesso che:

le funzioni demandate alla rappresentanza militare ai fini della tutela del personale delle forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono riconosciute irrinunciabili per garantire le legittime aspettative del personale e un pieno riconoscimento alle loro esigenze morali e materiali;

tali funzioni risultano decisamente logorate e, addirittura, più volte messe in discussione per l'inadeguatezza delle prerogative riconosciute agli organismi elettivi del personale militare da una legislazione emanata da quasi trent'anni;

l'esigenza di una riforma della rappresentanza militare è pienamente riconosciuta da tutti i soggetti interessati e risulta confermata anche dalla presentazione di diverse proposte di legge sulle quali è avviata il confronto nelle competenti commissioni del Senato;

preso atto che:

con il decreto di rifinanziamento delle missioni internazionali è entrata in vigore una norma che proroga fino al 30 luglio 2011 il mandato di tutti i consigli di rappresentanza a livello centrale, intermedio e periferico;

al fine di evitare che tale proroga risulti fine a sé stessa e possa quindi risolversi in un effetto negativo sulla stessa credibilità dell'istituto della rappresentanza militare;

impegna il governo:

ad assumere ogni utile iniziativa, utilizzando l'arco temporale di proroga del mandato degli organismi in carica, per avviare un costruttivo confronto con il Cocer e del Cocer stesso con la base rappresentata, al fine di realizzare un significativo contributo alla discussione parlamentare sulla riforma della rappresentanza militare.

G/1850/4/3 e 4

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia »;

premesso che:

il sempre più frequente impiego operativo delle nostre Forze Armate all'estero, nell'ambito di operazioni internazionali che comportano anche l'uso della forza, ha reso del tutto inadeguato il complesso di norme che attualmente regolano tali attività;

in tali situazioni, difatti, il codice penale militare di pace ha limiti consistenti e il codice penale militare di guerra una sostanziale inadeguatezza non essendo in atto una situazione di guerra;

il Parlamento negli ultimi anni ha più volte esaminato proposte di legge finalizzate ad una riforma dei codici penali militari di pace e di guerra, senza tuttavia riuscire a completarne l'iter;

i nostri militari continuano, pertanto, ad operare fuori area, in scenari spesso rischiosi, in una situazione di incertezza e di inadeguatezza delle norme penali in vigore;

è depositato presso il Senato della Repubblica l'atto Senato n° 335, recante «Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza»;

impegna il governo:

a porre in atto tutte le iniziative utili ad evitare che un'ulteriore proroga delle missioni militari internazionali avvenga senza l'emanazione di un nuovo codice penale militare adeguato alla realtà delle operazioni fuori area e alla mutata composizione delle nostre Forze armate dopo la sospensione del servizio militare di leva e allo stesso tempo rispettoso del diritto umanitario internazionale e delle esigenze imposte dalle situazioni in cui sono chiamati ad operare i nostri militari.

G/1850/5/3e4

SCANU, MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, TONINI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»;

premessi che:

l'impegno italiano nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace costituisce un aspetto importante dell'azione internazionale del Paese, da sempre contraddistintosi tanto per la consistente partecipazione di uomini e donne delle nostre Forze armate, quanto per la qualità del loro lavoro, svolto sul campo anche in aree delicate e con significative responsabilità di comando;

con tale contributo il nostro Paese ha inteso assumere una significativa responsabilità sulla scena internazionale;

per mantenere tale ruolo, è necessario garantire continuità e affidabilità al nostro impegno nelle aree di crisi o in transizione, dall'Afghanistan ai Balcani, dal Libano all'Africa subsahariana, assicurando un adeguato sostegno politico alle missioni internazionali e le risorse finanziarie, necessarie a mantenere operativa ed efficiente l'azione delle nostre Forze armate inviate all'estero, garantendo insieme il massimo della sicurezza ai nostri soldati;

nell'ultimo anno le modalità di finanziamento delle missioni hanno perduto la stabilità e la certezza che era stata assicurata a partire dall'istituzione dell'apposito Fondo missioni nel 2003, riducendo il periodo di copertura finanziaria delle missioni stesse, (da sei mesi, a quattro mesi e, infine, a due mesi nell'ultimo decreto), e addirittura non reiterando l'istituzione e il finanziamento del Fondo speciale missioni annuale nella Finanziaria per il 2010;

la riduzione della stabilità e della certezza del finanziamento, al di là delle soluzioni estemporanee che di volta in volta potranno essere escogitate dal Governo, ha come diretta conseguenza la maggiore dipendenza degli impegni internazionali dell'Italia dalle valutazioni congiunturali del Ministro dell'Economia, la riduzione dell'affidabilità e della credibilità italiana presso i partner internazionali circa la continuità del suo impegno nelle aree di crisi, con l'ulteriore effetto di ridimensionare il nostro ruolo politico internazionale;

nella situazione in atto, prevale sul tema delle scarsità e della incertezza delle risorse economiche quello della inadeguatezza della strategia politica che dovrebbe sostenere le nostre missioni, una debolezza politica che si traduce tanto nella marginalità dell'azione diplomatica inter-

nazionale nei contesti di crisi, primo fra tutti l'Afghanistan, quanto nella poca considerazione che il Governo riserva al coinvolgimento del Parlamento nella discussione sulle missioni internazionali e sul contesto politico in cui si svolgono;

impegna il Governo:

a sviluppare, nelle opportune sedi ed organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, un'azione diplomatica e politica più forte, in grado di costituire una linea di riferimento evitando che lo sforzo militare risulti fine a se stesso, e di restituire al nostro Paese un ruolo ed un peso sulla scena internazionale commisurato all'entità dello sforzo militare che sta compiendo;

a corrispondere alla necessità di coinvolgere il Parlamento con momenti e sedi di discussione specifiche sulle decisioni politiche e le iniziative diplomatiche da assumere a sostegno delle missioni internazionali, garantendo nel contempo una più puntuale informazione sull'evoluzione delle missioni, sugli obiettivi che si prefiggono e sulla verifica dei risultati conseguiti;

ad assicurare la continuità e la certezza dei finanziamenti alla partecipazione italiana alle missioni internazionali attraverso la reintroduzione del Fondo speciale per le missioni internazionali ed il suo rifinanziamento.

Art. 1

1.1

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola :«6.800.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 20.400.000 per l'anno 2010» e dopo la parola: «500.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009, nonché di ulteriori euro 1.500.000 per l'anno 2010,».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 21.900.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 21.900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n.427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 21.900.000 per l'anno 2010.»

1.2

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 2, sostituire, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola «300.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 900.000 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 900.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 900.000 per l'anno 2010».

1.3

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 3, sostituire, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola: «1.000.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.000.000 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 3.000.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.000.000 per l'anno 2010.»

1.4

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola: «160.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 480.000 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 480.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 480.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 480.000 per l'anno 2010.»

1.5

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola «2.927.905» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 8.783.715 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 8.783.715 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 8.783.715 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 8.783.715 per l'anno 2010.»

1.6

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo pe-

riodo, dopo la parola: «47.200» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 141.600 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 141.600 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 141.600 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 141.600 per l'anno 2010».

1.7

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola: «1.300.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.900.000 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 3.900.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 3.900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.900.000 per l'anno 2010».

1.8

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».

1.9

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».

1.11

I RELATORI

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.10

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

All'articolo 1, comma 12, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché dopo la parola «1.244.991» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.734.973 per l'anno 2010».

E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 3.734.973 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 3.734.973 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.734.973 per l'anno 2010».

Art. 2.**2.2**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di verificare, in seno agli organismi internazionali e sovranazionali cui l'Italia appartiene, lo scenario di guerra esistente in Afghanistan e conseguentemente attivarsi, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, a promuovere un'immediata valutazione in ordine alla so-

stanziale modificazione della missione ed al ritiro dei contingenti militari dalla regione da realizzarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2010, è autorizzata a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907, nonché l'ulteriore spesa di euro 115.518.093 per l'anno 2010 comprensiva dei costi per il rientro dei contingenti, per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EU-POL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108».

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, valutati in euro 115.518.093 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.1

AMATO, CARRARA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. I servizi di vigilanza privata, come disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dagli articoli 249 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico – Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi da fuoco, a protezione delle merci, dei valori e delle persone su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera

italiana in acque internazionali in cui esista il rischio per la sicurezza di beni o di persone.

13-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche, le condizioni ed i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione ed il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione di beni e delle persone, al fine di prevenire e reprimere gli attacchi.

13-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 12-ter non derivano oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

Art. 3.

3.15

DEL VECCHIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla legge 27 febbraio 1989, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «se decorato al valor militare o civile,» sono inserite le seguenti: «nonché se decorato della croce d'onore,»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche al personale iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici, riportati in servizio e per causa di servizio, che ne hanno cagionato una invalidità pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa»;

3-ter. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 2005, n. 207, dopo le parole: "atti comunque ostili commessi in suo danno", sono inserite le seguenti: "in patria o"».

3.17

DEL VECCHIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "se giudicati idonei" sono inserite le seguenti: "o inidonei permanentemente in modo parziale"».

3.16

DEL VECCHIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, le parole: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative" sono sostituite dalle seguenti: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio", e le parole: ", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere favorevole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: "infermità o decesso dipendenti da causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio, previo parere favorevole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento"».

3.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 7.

3.14

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

Sopprimere il comma 7.

3.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, sostituire le parole: «é prorogato fino al 30 luglio 2011» con le seguenti: «è soppresso e non può essere rinnovato o prorogato oltre il termine della sua naturale scadenza stabilita in anni quattro, decorrenti dalla data di inizio del mandato in corso. La cessazione del mandato in

corso determina l'inizio delle procedure per l'elezioni degli organismi di cui al Capo VII, art. 82 e seguenti della legge 1 aprile 1981, n. 121».

3.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, sostituire le parole: «é prorogato fino al 30 luglio 2011» con le seguenti: «è soppresso e non può essere rinnovato o prorogato oltre il termine della sua naturale scadenza stabilita in anni quattro, decorrenti dalla data di inizio del mandato in corso»;

3.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7 sostituire le parole: «é prorogato fino al 30 luglio 2011» con le seguenti: «termina allo scadere dei 4 anni decorrenti dalle rispettive date di elezione».

3.6

RAMPONI, *relatore*

All'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis All'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo le parole: "Corpo d'armata e gradi equiparati", sono inserite le parole: ", fatti salvi per questi ultimi gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza". All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, determinato in 223 mila euro per l'anno 2010, 283 mila euro per l'anno 2011, 341 mila euro per l'anno 2012 e 746 mila euro dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando, quanto a 201 mila euro per l'anno 2010, 283 mila euro per l'anno 2011, 307 mila euro per l'anno 2012 e 671 mila

euro dal 2013, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, nonché, quanto a 22 mila euro per l'anno 2010, 34 mila euro per l'anno 2012 e 75 mila euro dal 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

3.11

GAMBA, TOTARO, CARRARA

All'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis All'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo le parole "Corpo d'armata e gradi equiparati", sono inserite le parole: ", fatti salvi per questi ultimi gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza". All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, determinato in 223 mila euro per l'anno 2010, 283 mila euro per l'anno 2011, 341 mila euro per l'anno 2012 e 746 mila euro dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando, quanto a 201 mila euro per l'anno 2010, 283 mila euro per l'anno 2011, 307 mila euro per l'anno 2012 e 671 mila euro dal 2013, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, nonché, quanto a 22 mila euro per l'anno 2010, 34 mila euro per l'anno 2012 e 75 mila euro dal 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

3.10

GAMBA, TOTARO, CARRARA

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19, comma 1, le parole: "dal 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017";

b) all'articolo 35, comma 2, le parole: "fino all'anno 2009" e "dal 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "fino all'anno 2016" e "dal 2017"».

3.5

RAMPONI, *relatore*

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "dotazioni organiche del Ministero della difesa", sono inserite le seguenti: ", il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente».

3.13

GAMBA, TOTARO, CARRARA

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le risorse di cui agli articoli 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 34, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia e destinate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati».

3.8

RAMPONI, *relatore*

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole "confronti e" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dei militari per i quali il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,"».

3.7RAMPONI, *relatore*

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2009". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

3.9RAMPONI, *relatore*

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze armate è scontata negli stabilimenti militari di pena. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare in carcere».

3.12

GAMBA, TOTARO, CARRARA

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Non è punibile a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per fatti commessi in servizio, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.».

Titolo

Tit. 1.

RAMPONI, *relatore*

Al titolo del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, dopo le parole: «delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia», sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa».

COMMISSIONI 9^a e 11^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 17 novembre 2009

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione

GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Rossi, rettore della Seconda Università degli studi di Napoli, accompagnato dal professor Michele Pizzo, delegato di ateneo per il liason office e per i rapporti con il mondo produttivo, il dottor Mario Forlenza, subcommissario della ASL di Caserta, accompagnato dal dottor Pasquale Campanile, responsabile del dipartimento di prevenzione e dal dottor Luigi Enzo D'Amore, responsabile del settore emergenze agro-zootecniche-alimentari, e il sindaco di Caserta, ingegner Nicodemo Petteruti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale nel settore lattiero-caseario, con riferimento alla filiera bufalina: audizione del Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli, del Commissario della ASL di Caserta e del Sindaco di Caserta

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa il 20 ottobre scorso.

Il professor ROSSI illustra le linee portanti del protocollo d'intesa «Ambiente e territorio. Marchio di produzione» e «Carne e derivati – Latte e derivati – Pescato e derivati». Nel dare conto delle finalità delle azioni coordinate ivi previste sottolinea che la Seconda Università di Napoli, che al suo interno dispone di ampie competenze nei vari settori coinvolti dall'iniziativa, ha assunto la funzione di ente coordinatore.

Il presidente GIULIANO ringrazia calorosamente il professor Rossi per l'elevato e qualificato contributo offerto dalla Seconda Università degli studi di Napoli per sostenere la situazione sanitaria ed occupazionale dell'area casertana.

Il dottor FORLENZA esprime soddisfazione per la circostanza che nel caso in esame le strutture istituzionali e quelle accademiche abbiano ritenuto di convergere su una proposta lanciata dalla sua ASL. Auspica pertanto che le Commissioni riunite promuovano, anche in sede governativa, azioni specifiche, affinché la bontà delle iniziative trovi uno sbocco di carattere concreto.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella precedente audizione è stato sottolineato che nel territorio aversano il fenomeno della brucellosi è stato trattato diversamente da quanto avvenuto nell'area di Battipaglia e chiede di chiarirne i motivi.

Il dottor FORLENZA deposita agli atti un documento della ASL di Caserta, con il quale si evidenziano le attività di verifica effettuate dalla stessa in merito all'attività di prevenzione e contrasto del fenomeno della brucellosi.

Il dottor CAMPANILE evidenzia che il problema della diossina ha avuto negli ultimi anni un impatto progressivamente decrescente, precisando che attualmente non sono riscontrabili, sotto tale profilo, situazioni emergenziali. Per quel che concerne il fenomeno della brucellosi, sottolinea che la situazione presenta ancora margini di criticità, anche se tutti i controlli a campione effettuati sul prodotto finito hanno escluso la presenza di brucella nella mozzarella.

Il presidente GIULIANO rileva che l'utilizzo del vaccino contro la brucellosi, in passato osteggiato, è attualmente consentito, domandando specifici chiarimenti in merito.

Il dottor CAMPANILE rileva che l'efficacia del vaccino emerge dall'esperienza pragmatica ed è stata sancita ufficialmente nell'ambito di un provvedimento ministeriale.

Il presidente GIULIANO sottolinea che, anche alla luce di quanto testé precisato, appare quantomai ingiustificata la disciplina di divieto dell'utilizzo del vaccino vigente negli anni scorsi.

Il dottor CAMPANILE ribadisce che il vaccino risponde alle finalità per cui è stato ideato.

Il presidente GIULIANO, nel dare la parola al sindaco di Caserta, gli chiede di soffermarsi in particolare sulla situazione di carattere occupazionale dell'area.

L'ingegner PETTERUTI, nell'auspicare un'ampia azione di sostegno politico, al fine di far risorgere il settore, fornisce innanzitutto dati concernenti il numero degli addetti, il fatturato complessivo delle aziende e la produttività per singolo addetto, dati che, pur evidenziando il grande potenziale delle imprese, dimostrano altresì l'assoluta carenza di tutele e di sostegni. Rileva che peraltro le problematiche attengono alla mancanza di tutela delle denominazioni, alla non tracciabilità dei prodotti ed all'emergenza della brucellosi, che ha comportato l'abbattimento di capi risultati successivamente sani, sulla base di esami specifici. Chiede pertanto che il Parlamento promuova una ricognizione attenta della situazione reale del settore, prodromica all'adozione di provvedimenti concreti di cui il settore ha assoluto bisogno e di incentivi diretti a salvaguardare la qualità.

Il presidente GIULIANO ringrazia l'ingegner Petteruti per la ricchezza dei dati forniti e per l'accorato invito ad intraprendere azioni concrete e risolutive.

Il senatore CORONELLA (*PdL*), nel prendere atto con soddisfazione della particolare celerità con la quale sta procedendo l'indagine conoscitiva, che attiene in particolare ad una delle fondamentali risorse del territorio casertano, manifesta piena adesione al progetto illustrato dal Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli, esempio paradigmatico di osmosi efficace tra le azioni promosse da tutti gli enti che insistono sul territorio.

Il vicepresidente della 9^a Commissione permanente PICCIONI (*PdL*), nel ringraziare gli auditi per gli utili elementi cognitivi forniti, fa presente che le esigenze emerse nel corso dell'audizione verranno sicuramente te-

nute nel debito conto, al fine di individuare congrui rimedi ed idonee soluzioni rispetto alle criticità segnalate.

Il presidente GIULIANO ringrazia quindi nuovamente gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 novembre 2009

143^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(1798) BENEDETTI VALENTINI ed altri. – *Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso*

(Esame e rinvio)

Il relatore **BATTAGLIA** (*PdL*) illustra la disposizione in esame con la quale è fatto divieto di accesso agli stadi a coloro che siano destinatari di provvedimenti in questo senso adottati dal questore (DASPO) o condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati comunque commessi in occasione di manifestazioni sportive. Il disegno di legge intende fugare il dubbio interpretativo sulla disciplina vigente, che lascerebbe intendere che i destinatari di DASPO sono inibiti *sine die* a partecipare a manifestazioni sportive e ad acquistare la cosiddetta «tessera del tifoso». Si specifica che coloro che abbiano già scontato la pena, decorso il limite quinquennale, sono riammessi alla normale frequentazione degli stadi, così come chi sia stato raggiunto dal DASPO, poi revocato dal giudice o dalla questura.

Ricorda che nelle comunicazioni alla Commissione sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione dei fenomeni di violenza, con particolare riguardo alla «tessera del tifoso», il 24 settembre scorso, il Ministro dell'interno ha precisato che il Ministero, con direttive e altri atti amministrativi, ha fornito una interpretazione della norma nel senso indicato nel disegno di legge, cioè che l'inibizione alla partecipazione alle manifestazioni ha un limite quinquennale. Inoltre, ha aggiunto che una norma interpretativa nel senso del carattere temporaneo della misura avrebbe incontrato il suo favore.

Considerata l'efficacia dell'apparato normativo e organizzativo che presiede alla prevenzione e repressione di questo particolare fenomeno di violenza, nella convinzione che occorre conservare un atteggiamento

di fermezza e rigore nei confronti dei contravventori, il relatore propone di accogliere favorevolmente la disposizione in esame, che elimina il contenzioso e il rischio di applicazioni in senso difforme.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 novembre 2009

95^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore VALENTINO (*PdL*), procede alla formulazione dei pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7, 1.8 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12; sui restanti emendamenti all'articolo 1, il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, il relatore esprime parere favorevole sulle proposte emendative 2.1, 2.8, 2.9 (testo 3), 2.12 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.20 (testo 2) e 2.21.

Risultano assorbiti gli emendamenti 2.11 e 2.13.

Su tutti i restanti emendamenti all'articolo 2 il parere è contrario.

Si passa poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) formula parere favorevole sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 3.4, 3.5 (testo 2), 3.7 e 3.8 (testo 2).

L'emendamento 3.6 è assorbito e sull'emendamento 3.3 il parere è contrario.

Relativamente all'articolo 4, il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2), 4.7, 4.8 e 4.9.

Sono assorbiti gli emendamenti 4.2 e 4.3 ed è ritirato l'emendamento 4.6; sui restanti emendamenti all'articolo 4 il parere è contrario.

Viene quindi formulato parere favorevole sugli emendamenti 5.1 (testo 2), 5.5, 5.7, con conseguente assorbimento degli emendamenti 5.2 e 5.3; sull'emendamento 5.6 il parere è contrario.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 6.

È ritirato l'emendamento 6.4 e sono riformulati gli emendamenti 6.1 e 6.3 in un testo 2

Il relatore VALENTINO (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 (testo 2) e 6.3 (testo 2) e parere contrario sull'emendamento 6.2, esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 7.1.

Venendo all'articolo 8, il senatore VALENTINO (*PdL*) formula parere contrario sugli emendamenti da 8.1 a 8.7, nonché sull'emendamento 8.10.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.11 (testo 2).

Sull'articolo 9, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 9.2, in un testo riformulato derivante dall'integrazione del capoverso 2-*bis* e dall'espunzione dei capoversi 2-*ter* e 2-*quater*; è altresì favorevole il parere sull'emendamento 9.3.

L'emendamento 9.1 è ritirato.

Il presidente BERSELLI rileva l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 9, eliminando il riferimento alla pubblicità.

Il senatore CASSON (*PD*) concorda con la richiesta del presidente Berselli.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) si ripropone di presentare una proposta emendativa che recepisca tale indicazione.

Relativamente all'articolo 10, il relatore VALENTINO (*PdL*) formula un parere favorevole sugli emendamenti 10.2, 10.4 (testo 2), 10.7, 10.8 e 10.9; sono ritirati gli emendamenti 10.3, 10.5, 10.6, 10.10, 10.12 e 10.13.

Sui restanti emendamenti all'articolo 10 il parere è contrario.

In merito all'articolo 11, il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 11.100 (testo 2); sono pertanto assorbiti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.5, 11.3 e 11.4.

Per quanto riguarda l'articolo 12, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 12.1, 12.6 (testo 2), 12.9, 12.11, 12.15 (testo 2).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 12.10 e 12.12. Vengono ritirati gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.13.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) invita a ritirare l'emendamento 12.2. In caso di mancato ritiro, il parere è contrario.

Sui restanti emendamenti all'articolo 12, il parere è contrario.

Si passa alla formulazione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 13.

Il parere del relatore VALENTINO (*PdL*) è favorevole sull'emendamento 13.3 (testo 2); sono ritirati gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.5. Sull'emendamento 13.4 il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'articolo 14, viene avanzato parere favorevole sugli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.0.1 (testo 3).

Venendo all'articolo 15, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 15.4 (testo 2), 15.8, 15.14, 15.19, 15.15 (testo 2), 15.16, 15.20, 15.17 (testo 2).

Sono ritirati gli emendamenti 15.2, 15.7, 15.10, 15.13 e 15.18.

Risulta assorbito l'emendamento 15.9.

Sui restanti emendamenti all'articolo 15, il parere è contrario.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) formula quindi parere favorevole sugli emendamenti 16.100, 16.4 e 16.6; su tutti gli altri emendamenti all'articolo 16, il parere è contrario.

Il parere del relatore è altresì negativo sugli emendamenti 17.1 e 17.2.

Con riguardo alle proposte emendative all'articolo 18, il parere del relatore è positivo sugli emendamenti 18.2, 18.4 (testo 2) e 18.6.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Passando alle proposte emendative all'articolo 19, il relatore VALENTINO (*PdL*) avanza parere favorevole sugli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.11, 19.12 e 19.13.

Sono ritirati gli emendamenti 19.1 e 19.9; l'emendamento 19.7 è assorbito dalla proposta emendativa 19.3.

Sugli altri emendamenti all'articolo 19, il parere è contrario.

Procedendo con l'articolo 20, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 20.2, mentre il parere è contrario sull'emendamento 20.1.

Il parere del relatore è altresì favorevole sugli emendamenti 21.100 e 21.200.

L'emendamento 22.1 è ritirato.

Con riguardo all'articolo 23, viene avanzato parere favorevole sull'emendamento 23.3 e parere contrario sull'emendamento 23.2.

L'emendamento 23.1 viene ritirato.

Sull'emendamento 24.1, il parere è favorevole.

Relativamente all'articolo 26, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 26.5 e 26.4 (testo 2), mentre sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Viene poi formulato parere favorevole sull'emendamento 27.1, mentre, sulla proposta 27.0.1, il parere è contrario.

Il parere del relatore è altresì contrario sull'emendamento 28.1.

Per quanto riguarda le proposte emendative all'articolo 31, il relatore Valentino avanza parere favorevole sull'emendamento 31.1, mentre l'emendamento 31.2 è ritirato. Sui restanti emendamenti all'articolo 31, il parere è contrario.

Il relatore avanza quindi parere favorevole sugli emendamenti 32.1, 32.2, 33.3, 33.1 e 33.2.

Per quanto attiene l'articolo 36, il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 36.1 (testo 2), nonché sull'emendamento 36.2. L'emendamento 36.3 risulta assorbito.

In merito all'articolo 37, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 37.1, con conseguente assorbimento degli emendamenti 37.2 e 37.3.

Viene successivamente formulato parere favorevole sull'emendamento 38.1, con conseguente assorbimento dei residui emendamenti all'articolo 38.

Si procede quindi alla formulazione dei pareri del relatore sugli emendamenti all'articolo 40.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 40.2, 40.3 (testo 2), 40.4, 40.5, 40.6, 40.11 (testo 2), 40.12, 40.20, 40.19 e 40.0.1 (testo 2).

Su tutti gli altri emendamenti all'articolo 40 il parere è contrario.

Venendo all'articolo 41, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 41.0.1 (testo 2), mentre su tutti gli altri emendamenti all'articolo 41 il parere è contrario.

Successivamente, il relatore formula parere contrario sugli emendamenti 42.1, 43.1, 43.2 e 44.1; sull'emendamento 44.2 il parere è invece favorevole.

Passando agli emendamenti all'articolo 45, il parere del relatore è contrario su tutte le proposte emendative, con l'eccezione degli emendamenti 45.12 e 45.13, per i quali il parere è positivo.

Con riguardo all'articolo 46, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 46.5, 46.6 e 46.4; il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 46.

In merito all'articolo 47, il relatore formula parere contrario sull'emendamento 47.1 e parere favorevole sull'emendamento 47.2.

Viene poi formulato parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Venendo all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 49, il parere del relatore è favorevole sulle proposte emendative 49.1, 49.2, 49.3 (testo 2) e 49.4; sull'emendamento 49.5 il parere è contrario.

Il parere del relatore è altresì contrario sugli emendamenti all'articolo 51.

In merito all'articolo 54, viene formulato un parere contrario sull'emendamento 54.1 e un parere favorevole sull'emendamento 54.2, con conseguente assorbimento dell'emendamento 54.3.

Infine, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 56.1 e 59.1 e parere contrario sull'emendamento 64.1.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime pareri conformi a quelli del relatore, riservandosi nel prosieguo dell'esame di svolgere ulteriori precisazioni.

Il presidente BERSELLI – dopo aver ringraziato il relatore, i senatori intervenuti ed il rappresentante del GOVERNO – rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

96^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
BERSELLI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente BERSELLI fa presente che la senatrice Della Monica non avendo potuto partecipare alle sedute di ieri sera e di questa mattina per cause di forza maggiore, ha chiesto di poter svolgere alcune considerazioni integrative sul complesso degli emendamenti di cui è prima firmataria.

La senatrice DELLA MONICA (PD) osserva che il testo in esame, certamente frutto di un lavoro collettivo in comitato ristretto, appare però carente su alcuni punti in ordine ai quali sarebbe stato necessario un maggiore approfondimento, anche attraverso l'audizione di soggetti, quali i presidi delle facoltà di giurisprudenza che hanno recentemente fatto rilevare notevoli perplessità.

In particolare ella si sofferma sulle norme in materia di incompatibilità degli avvocati, che non hanno tenuto sufficientemente conto di condizioni che appaiono come cause di veri e propri conflitti di interesse.

Tale è il caso, in particolare, dello svolgimento del mandato parlamentare, per il quale sarebbe necessario prevedere o l'incompatibilità con l'esercizio della professione o almeno una serie di limitazioni nell'esercizio stesso.

Appaiono poi fortemente corporative molte delle norme che regolano l'esercizio della professione, a cominciare dalla formazione universitaria, campo nel quale il disegno di legge reca disposizioni fortemente invasive dell'autonomia accademica.

Mentre le modalità di accesso alla professione, poi, sono state sottoposte a notevoli rilievi critici da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appare segno di una grave chiusura particolaristica la scelta di sopprimere il diritto all'iscrizione all'albo per gli ex magistrati ordinari e amministrativi, gli ex avvocati dello stato e i professori universitari in materie giuridiche.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, modificando il precedente orientamento, hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 1.1, questo, posto ai voti, è approvato.

Sono quindi approvati gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6 (testo 2) e 1.8 (testo 2).

È precluso l'emendamento 1.7.

Sono invece respinti gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Dopo che il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ha ribadito le sue perplessità circa l'opportunità di richiedere il parere delle commissioni parlamentari sui regolamenti ministeriali quali quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 1, l'emendamento 1.9, posto ai voti nel suo testo 2, è approvato.

Risultano assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

L'emendamento 2.1. è approvato, mentre risultano respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Dopo una dichiarazione di voto della senatrice DELLA MONICA (PD) sull'emendamento 2.5, del quale sottolinea il valore culturale e politico nel senso della promozione dei diritti delle donne nello svolgimento delle attività professionali, l'emendamento 2.5, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.6, rilevando come sia estremamente grave, e segno di chiusura corporativa, la decisione di non consentire l'iscrizione automatica all'ordine per gli ex magistrati ordinari e amministrativi e gli ex avvocati dello stato e i professori universitari in materie giuridiche. Invita i colleghi a riflettere su quanto sia addirittura paradossale, ad esempio, il fatto che un avvocato dello stato che abbia difeso per anni nelle più alte giurisdizioni debba poi sottoporsi all'esame di stato come il più giovane dei praticanti.

Il relatore VALENTINO (PdL) fa presente che la scelta di non consentire per il futuro l'iscrizione automatica per gli ex magistrati ordinari e amministrativi e i professori universitari in materie giuridiche, risponde alla consapevolezza della specificità culturale della professione forense, che non è automaticamente assimilabile a quella derivante dall'esperienza di un giurista che ha operato in una diversa professione.

Diverso, evidentemente, è il caso degli avvocati dello stato, che probabilmente il comitato ristretto aveva ritenuto fossero implicitamente autorizzati a passare al libero foro, egli si impegna comunque a studiare un emendamento per l'assemblea diretto a fugare ogni dubbio in materia.

L'emendamento 2.6, posto ai voti, è respinto.

È invece approvato l'emendamento 2.300, mentre l'emendamento 2.7 risulta decaduto per assenza della presentatrice.

Sono quindi approvati gli emendamenti 2.8 e 2.9 (testo 3).

Risulta assorbito l'emendamento 2.10, mentre gli emendamenti 2.11 e 2.12 sono ritirati.

L'emendamento 2.12 (testo 2) è approvato, mentre risulta decaduto l'emendamento 2.13.

Sono quindi respinti gli identici emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

L'emendamento 2.18 (testo 2) è approvato, mentre l'emendamento 2.19 è assorbito.

Sono quindi approvati gli emendamenti 2.20 (testo 2) e 2.21 (testo 2), mentre è precluso l'emendamento 2.22.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 (testo 2) è approvato, parimenti è approvato l'emendamento 3.2 (testo 2), sul quale peraltro, svolge taluni rilievi il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), il quale ritiene che la sua formulazione debba essere oggetto di un'ulteriore riflessione nel corso dell'esame in assemblea; concordano il RELATORE e i senatori MUGNAI (*PdL*) e CASSON (*PD*).

È quindi respinto l'emendamento 3.3, mentre sono approvati gli emendamenti 3.4 e 3.5 (testo 2), risultando assorbiti o preclusi gli ulteriori emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

L'emendamento 4.1 (testo 2) è approvato, rimanendo pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.7, 4.4, 4.5, 4.8, 4.6 e 4.9

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

L'emendamento 5.200 è approvato. Restano assorbiti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

È quindi approvato l'emendamento 5.3 (testo 2) che assorbe l'emendamento 5.4.

L'emendamento 5.5 è approvato, mentre risulta respinto l'emendamento 5.6.

È quindi approvato l'emendamento 5.7.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

L'emendamento 6.1 (testo 2) è approvato.

È invece respinto l'emendamento 6.2, mentre è approvato l'emendamento 6.3 (testo 2) e l'emendamento 6.4 risulta ritirato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 7.1, unico emendamento presentato all'articolo 7, che risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

L'emendamento 8.1 risulta ritirato.

Sono quindi respinti gli emendamenti 8.2 e 8.3, mentre è ritirato l'emendamento 8.4.

Sono poi respinti gli emendamenti 8.5 e 8.6 mentre l'emendamento 8.7 è ritirato.

Gli emendamenti 8.8 e 8.9 sono approvati, mentre è assorbito l'emendamento 8.10.

È quindi approvato l'emendamento 8.11 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

L'emendamento 9.1 risulta ritirato, mentre vengono successivamente approvati gli emendamenti 9.300, 9. 2 (testo 2), 9.3 e 9.200.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

L'emendamento 10.1 è respinto, mentre l'emendamento 10.2 è approvato.

L'emendamento 10.3 è ritirato mentre è approvato l'emendamento 10.4 (testo 2).

Risultano ritirati gli emendamenti 10.5 e 10.6, mentre vengono successivamente approvati gli emendamenti 10.7, 10.8 e 10.9.

L'emendamento 10.10 è ritirato, mentre l'emendamento 10.11 è respinto.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 10.12 e 10.13.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

È quindi approvato l'emendamento 11.100 (testo 2), risultando assorbiti tutti gli altri emendamenti all'articolo 11.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

L'emendamento 12.1 è approvato, mentre è ritirato l'emendamento 12.2 e sono respinti l'emendamento 12.3.

Risultando ritirati 12.4 e 12.5, è approvato l'emendamento 12.6 (testo 2).

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore CASSON (PD) è respinto l'emendamento 12.7.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) lo ha fatto proprio, in assenza del senatore Li Gotti, l'emendamento 12. 8 è posto ai voti e respinto.

Sono quindi approvati gli identici emendamenti 12.9 e 12.10, nonché l'emendamento 12.11.

Gli emendamenti 12.12 e 12.13 sono ritirati.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore D'AMBROSIO (*PD*), l'emendamento 12.14 è respinto, mentre è approvato l'emendamento 12.15 (testo 2).

L'emendamento 12. 16 risulta ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che gli emendamenti 13.1 e 13.2 sono ritirati, è approvato l'emendamento 13.3 (testo 2).

Si apre un dibattito sull'emendamento 13.4, sul quale si esprimono in senso favorevole il senatore CASSON (*PD*), che sottolinea la necessità di evitare forme di sfruttamento dei praticanti da parte degli studi legali, il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), il quale rileva che le modalità di accesso alla professione previste da questo disegno di legge conducono sempre di più verso una figura di praticante specializzato e semi professionale, ciò che giustifica la sua retribuzione, e la senatrice DELLA MONICA (*PD*), mentre intervengono in senso contrario il RELATORE, il presidente BERSELLI, i senatori LONGO (*PdL*) e BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), che sottolineano come l'obbligo di retribuire i praticanti – che già usufruiscono dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle strutture dello studio professionale – disincentiverebbe gli avvocati dall'offerta delle attività di tirocinio, nonché i senatori CENTARO (*PdL*) e MUGNAI (*PdL*), che paventano il rischio di dar vita a contenziosi, o comunque ad una diversità di interessi tra avvocati e tirocinanti.

L'emendamento 13.4, posto ai voti, è respinto.

Risulta altresì respinto l'emendamento 13.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Gli emendamenti 14.1 e 14.2 sono approvati.

È altresì approvato l'emendamento 14.0.1 (testo 3) diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3 risultano ritirati.

È quindi approvato l'emendamento 15.4 (testo 2).

Su richiesta del presentatore, senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), il relatore VALENTINO (*PdL*) fa presente di aver dato parere contrario sull'emendamento 15.5, in quanto il non aver riportato condanne per reati infamanti, come quelli di mafia indicati nell'emendamento dovrebbe essere assorbito nella nozione di condotta irreprensibile.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento osservando come l'esclusione della possibilità di iscriversi all'ordine per soggetti condannati in quanto appartenenti alla criminalità organizzata non può essere rinviata ad una norma interna qual è il codice deontologico degli avvocati.

Dopo una breve discussione cui partecipano i senatori CASSON (*PD*), MUGNAI (*PdL*) e il RELATORE, l'emendamento, cui aggiunge la sua firma la senatrice DELLA MONICA (*PD*), posto ai voti, risulta respinto.

È quindi respinto l'emendamento 15.6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il presidente BERSELLI, su richiesta dei componenti del gruppo del Partito Democratico, sconvoca la seduta già convocata per questa sera alle ore 20.30.

La seduta termina alle ore 16,30.

**ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI
DI LEGGE Nn. 601, 711, 1171, 1198**

Art. 1.

1.6

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.6 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «sancendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.8 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.9

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che risultino siano costituite da almeno un anno e che risultino maggiormente rappresentative. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3-bis. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento.

3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.».

1.9 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF ai sensi dell'articolo 36. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3-bis. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento.

3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.».

Art. 2.**2.300**VALENTINO, *Relatore*

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.9

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.

2.9 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione. »

2.9 (testo 3)

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, dopo le parole: «, nelle procedure arbitrali» *inserire la seguente:* «rituali e sopprimere le parole da: «nei procedimenti» fino a: «conciliazione»

2.18

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori, è altresì riservata, agli avvocati e, esclusivamente in vantaggio dei soggetti dei quali sono dipendenti o per i quali svolgono attività in via esclusiva, ai giuristi d'impresa, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

2.18 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E', in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.».

2.20

CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spetta altresì agli avvocati dello Stato e a tutti coloro che ne hanno o ne avevano diritto in conseguenza dell'attività svolta in altre Nazioni.».

2.20 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché agli avvocati dello Stato.».

2.21

CENTARO, CARUSO

Al comma 10 sostituire la parola: «punito» con la seguente: «punita» e la parola: «costituiscano» con la seguente: «costituisca».

2.21 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 10.

Art. 3.**3.1**

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia tecnica e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.1 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.2 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvocato adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.5

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di periodicamente aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica».

3.5 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica».

Art. 4.**4.1**

CARUSO, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. Si applicano in caso di violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

4.1 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel

cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

Art. 5.

5.200

VALENTINO, *Relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

5.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

5.3 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.».

Art. 8.**8.11**

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno quindici anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno trent'anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

8.11 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

Art. 9.**9.300**VALENTINO, *Relatore*

Al comma 2 dopo le parole: «obblighi di segretezza e di riservatezza» inserire le seguenti: «nonché nel rispetto»

9.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione.

2-ter. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

2-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.».

9.2 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione e della comunicazione.».

9.200

VALENTINO, *Relatore*

Nella rubrica sopprimere le parole: "Pubblicità e"

Art. 10.

10.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all'albo;» con le seguenti: «dopo 30 anni di iscrizione all'albo;».

10.4 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all'albo;» con le seguenti: «dopo 20 anni di iscrizione all'albo;».

Art. 11.**11.100**VALENTINO, *Relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***"Art. 11.***(Assicurazione per la responsabilità civile)*

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. E' in facoltà del Consiglio nazionale forense provvedere a forme collettive di assicurazione con condizioni uniformi per tutti gli avvocati con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

5. Le condizioni della polizza, anche in forma collettiva, sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

6. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

7. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi."

11.100 (testo 2)VALENTINO, *Relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11***(Assicurazione per la responsabilità civile)*

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.».

Art. 12.**12.4**

LI GOTTI, CASSON

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

12.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma si attiene ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.6 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.8

LI GOTTI, CASSON

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

- a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;*
 - b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;*
 - c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».*
-

12.15

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

12.15 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori».

Art. 13.**13.3**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

13.3 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

Art. 14.**14.0.1**VALENTINO, *Relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

''1-*bis*. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

3. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

''2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria''.

4. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''7-bis. Il difensore d'ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti''».

14.0.1 (testo 2)

VALENTINO, *Relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio dell'ordine forense predisporre e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

14.0.1 (testo 3)VALENTINO, *Relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari.".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

''1-*bis*. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 15.**15.4**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-*bis*) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.4 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.5

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.».

15.15

CARUSO, CENTARO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello»

e conseguentemente, al comma 12, le parole: «e il pubblico ministero possono presentare ricorso nel termine di quindici» sono sostituite dalle seguenti: «può presentare ricorso nel termine di venti».

15.15 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il Tribunale»

15.17

CARUSO, CENTARO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). - 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

15.17 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). - 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

Art. 18.**18.4**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

18.4 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

Art. 26.**26.200**

VALENTINO, *Relatore*

Al comma 1 dopo le parole "Il consiglio" inserire le seguenti: ", fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 23,".

26.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica e per tutto l'anno successivo alla relativa cessazione, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del distretto. Gli stessi non possono essere inoltre chiamati dai medesimi alla funzione di arbitro, né svolgere la detta funzione per effetto di nomina da parte dei consigli o dei presidenti degli ordini del distretto stesso».

26.4 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario».

Art. 36

36.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni due anni».

36.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni tre anni».

Art. 40.

40.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «I test di ingresso si svolgono ogni due mesi».

40.3 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi».

40.200VALENTINO, *Relatore*

Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» sopprimere le seguenti: «o privato».

40.11

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario».

40.11 (testo 2)

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi».

40.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.
 2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.
 3. Il praticante radiato non può essere rei scritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».
-

40.0.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.».

Art. 41.**41.0.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziario La frequenza presso gli uffici giudiziari consente al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

41.0.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

Art. 49.**49.3**

D'ALIA

*Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale»
e aggiungere infine le seguenti: «o anche per ragioni di opportunità».*

49.3 (testo 2)

D'ALIA

Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale»

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 novembre 2009

249^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 novembre scorso.

Il sottosegretario CASERO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal senatore Morando, precisa che non ritiene che l'articolo 1, comma 1, possa determinare oneri aggiuntivi, in quanto la precisazione contenuta nel testo originario del decreto-legge nasceva dall'esigenza di confermare la normativa già vigente in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo (articoli 485 e 490 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994), anche tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza del 13 settembre 2007, causa C-307/05) che ha stabilito, tra l'altro, il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, salvo la sussistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare il diverso trattamento. Rileva, poi, che le motivazioni obiettive giustificative del diverso trattamento sono peraltro ravvisabili nelle caratteristiche particolari del rapporto di lavoro del supplente con l'amministrazione scolastica. Ciò giustificherebbe

rebbe la mancata previsione di una progressione di stipendio legata alla prestazione del servizio, caratterizzata dalla precarietà e discontinuità della prestazione stessa. Infatti, il rapporto che si instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica è caratterizzato dalla necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo. Ne consegue che il rapporto di lavoro del personale scolastico supplente è regolamentato da distinti contratti di lavoro che, anche nel caso di conferimento dell'incarico allo stesso docente nell'immediato anno scolastico successivo, non traggono comunque origine dalla precedente nomina e non costituiscono una prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, ma derivano da diversi provvedimenti, determinati da distinte procedure di nomina, scaturenti da apposite graduatorie di aspiranti. In relazione all'articolo 1-*bis*, ribadisce che, pur non risultando al momento possibile valutare i potenziali effetti dell'operazione, le somme in questione risultano trasferite sui bilanci delle scuole statali in anni pregressi e, confluendo negli avanzi di amministrazione degli Istituti stessi, possono essere considerate complessivamente spendibili e incluse nei tendenziali di spesa a legislazione vigente. Di conseguenza, la loro riutilizzazione per finalità diverse da quelle originarie non comporta, in linea generale, effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Sulla base dei chiarimenti forniti, su proposta del relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione esprime parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti il sottosegretario CASERO conviene con le osservazioni del relatore sulle proposte suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. In particolare, sulla proposta 1-*quinquies*.0.2, fa presente che anche le altre disposizioni ivi previste appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri. Non concorda, poi, con le quantificazioni degli oneri recati dalle proposte 1.35, 1.84, 1.85, 1.87, 1.88, 1-*ter*.1 e 1-*ter*.0.1, sulle quali esprime avviso contrario. In relazione alle proposte 1.54 e 1.56, anche se non rileva profili finanziari negativi, ritiene che possano determinare effetti indiretti sull'organizzazione dei docenti. In merito alle proposte 1.94, 1.93, 1.95 e 1.92, rileva l'opportunità di subordinare le nomine ivi previste al regime autorizzatorio vigente. Esprime, infine, parere contrario sulla proposta 1-*bis*.1.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA propone di esprimere parere di semplice contrarietà sulla proposta 1-*quinquies*.0.4 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 2. Conviene con l'opportunità di introdurre la condizione esplicitata dal rappresentante del Governo sulle proposte 1.94, 1.93 e 1.92. Propone, altresì, di esprimere parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.54 e 1.56.

Tenuto conto del dibattito, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: «La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13, 1.91, 1.27, 1.34, 1.36, 1.37, 1.49, 1.53, 1.55, 1.77, 1.78, 1.79, 1.83, 1.80, 1.81, 1.82, 1.86, 1.90, 1-*quinquies*.0.2, 1.35, 1.84, 1.85, 1.87,1.88, 1-*ter*.1, 1-*ter*.0.1 e 1-*bis*.1. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.54 e 1.56. Esprime poi parere non ostativo sulle proposte 1.94, 1.93, 1.95 e 1.92, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga aggiunta una clausola che le nomine ivi previste siano subordinate al regime autorizzatorio vigente. Sull'emendamento 1-*quinquies*.0.4, esprime parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 2, nonché parere di semplice contrarietà sulla restante parte. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere.

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la proposta 1-*bis*.0.100 in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Rileva, poi, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Propone, altresì, di ribadire il parere espresso alla Commissione di merito sugli emendamenti ripresentati in Assemblea.

Il sottosegretario CASERO conviene con l'avviso contrario sulla proposta 1-*bis*.0.100.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13, 1.27, 1.34, 1.36, 1.37, 1.49, 1.53, 1.55, 1.77, 1.78, 1.79, 1.83, 1.80, 1.81, 1.82, 1.86, 1.90, 1-*quinquies*.0.2, 1.35, 1.87,1.88, 1-*ter*.1, 1-*ter*.0.1, 1-*bis*.0.100 e 1-*bis*.1. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.54 e 1.56. Esprime poi parere non ostativo sulle proposte 1.94 e 1.92, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga aggiunta una clausola che le nomine ivi previste siano subordinate al regime autorizzatorio vigente. Sull'emendamento 1-*quinquies*.0.4, esprime parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sop-

pressione del comma 2, nonché parere di semplice contrarietà sulla restante parte. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere.

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 luglio scorso.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA ricorda che la Commissione doveva ancora rendere il parere su alcune proposte. La Commissione di merito ha inviato una nuova serie di emendamenti, che sostituisce quelli precedenti, su cui manca ancora il parere della Commissione bilancio. Pertanto, propone di sospendere l'esame delle proposte precedentemente considerate e di rendere il parere soltanto sulle ultime proposte trasmesse.

Conviene la Commissione.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 6.0.1004/1 (testo 2), 6.0.1004, 7.0.6 (testo 3), 7.0.7 (testo 3), 7.0.8 (testo 3), 7.0.9 (testo 3), 10.100 10.0.2 (testo 3), 10.0.3, 10.0.4, 14.2 (testo 3), 14.3, 14.0.1 (testo 3), 14.0.1000, 15.100, 17.0.100, 19.100 (nuovo testo) e 28.0.3 (testo 2), riferiti al disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 6.0.1004, che sebbene la formulazione sia analoga alle disposizioni per l'anno 2008 previste dall'articolo 4-bis, comma 17 del decreto-legge n. 97 del 2008 (norma priva di copertura), occorre tuttavia valutarne gli effetti finanziari tenuto conto che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, ha poi successivamente introdotto un vincolo all'indizione di nuove procedure concorsuali. Occorre poi acquisire conferma della quantificazione degli oneri recati dalla proposta 7.0.9 (testo 3), tenuto conto che le norme appaiono riconoscere diritti soggettivi, al fine di valutare la congruità della copertura. Analoga valutazione vale per la proposta 14.0.1 (testo 3). La proposta 14.0.1000 appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura stante l'assenza di risorse sui fondi speciali. La proposta 28.0.3 (testo 2) appare determinare maggiori oneri per i bilanci degli enti locali coperti sui bilanci degli enti stessi. Infatti le norme ivi previste

non sembrano configurare una facoltà da esercitare nell'ambito dell'autonomia di bilancio degli enti stessi. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO, in relazione all'emendamento 6.0.1004, rileva l'opportunità di introdurre una clausola che limiti le norme ivi previste nell'ambito dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008. Rileva poi che la quantificazione degli oneri della proposta 7.0.9. (testo 3) sia sottostimata. Analogamente, ritiene sottostimato l'onere indicato nella proposta 14.0.1 (testo 3). Conviene con l'avviso del relatore sulla proposta 14.0.1000, nonché sull'emendamento 20.0.3 (testo 2). Esprime, infine, avviso contrario nel merito sulla proposta 14.2 (testo 3) in quanto reca una copertura finanziaria a valere sull'accisa sui tabacchi.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA ricorda che in analoghe proposte recanti copertura sull'accisa sui tabacchi la Commissione ha espresso parere di semplice contrarietà, posto che non sussistono, in questo caso, problemi di natura finanziaria.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 6.0.1004/1 (testo 2), 6.0.1004, 7.0.6 (testo 3), 7.0.7 (testo 3), 7.0.8 (testo 3), 7.0.9 (testo 3), 10.100 10.0.2 (testo 3), 10.0.3, 10.0.4, 14.2 (testo 3), 14.3, 14.0.1 (testo 3), 14.0.1000, 15.100, 17.0.100, 19.100 (nuovo testo) e 28.0.3 (testo 2), nonché sui subemendamenti tramessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 6.0.1004 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga aggiunto in fine: »fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008. Esprime altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 7.0.9 (testo 3), 14.0.1 (testo 3), 14.0.1000 e 28.0.3 (testo 2). Esprime poi parere di semplice contrarietà sulla proposta 14.2 (testo 3), nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che le norme dello schema preve-

dono, in particolare, che le risorse finanziarie per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile di 1,9 miliardi di euro della banca Monte dei Paschi di Siena siano individuate mediante emissione di titoli di Stato e il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari. Segnala, inoltre, che gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, versati all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi per finanziare l'operazione. Rileva che la relazione tecnica fornisce, in primo luogo, chiarimenti circa la necessità di finanziare l'operazione di sottoscrizione richiesta dalla banca Monte dei Paschi di Siena esclusivamente mediante emissione di debito pubblico, come consentito dall'articolo 12, comma 9, lettera *d*), del decreto legge n. 185 del 2008. Infatti, le forme di finanziamento previste dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 9, concernenti riduzioni lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa, non apparirebbero al momento praticabili, in considerazione della neutralità dell'operazione nel suo complesso – l'emissione di titoli del debito pubblico è bilanciata dall'assunzione di un'attività finanziaria quasi-*equity* – ed in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Non risulterebbe, peraltro, praticabile neanche il ricorso all'utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o conti di tesoreria, di cui alla lettera *c*) del citato comma 9, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di tali fondi, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determinerebbe comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titolo di debito pubblico. La relazione tecnica, infine, si sofferma sugli effetti dell'operazione sui saldi e sugli aggregati di finanza pubblica. In particolare, poiché il capitolo di spesa destinato a finanziare l'operazione di sottoscrizione rappresenta una posta di bilancio di natura finanziaria, non rileva direttamente sull'indebitamento netto. Su tale saldo dovrebbero determinarsi, invece, effetti di segno positivo in quanto il tasso di interesse corrisposto dall'emittente sui titoli, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, non può essere inferiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a 30 anni maggiorato di almeno 200 punti base, dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni. Si precisa, peraltro, che l'operazione determina un incremento del fabbisogno e quindi del debito lordo. Rileva infine che, per il profilo patrimoniale, l'acquisizione di attività finanziarie che si realizza mediante la sottoscrizione dei titoli compensa il corrispondente incremento del debito pubblico.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese Società cooperativa) (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Esame e rinvio)

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che le norme dello schema prevedono, in particolare, che le risorse finanziarie per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile di 200 milioni di euro della banca Credito Valtellinese Società cooperativa siano individuate mediante emissione di titoli di Stato e il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari. Segnala, inoltre, che gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, versati all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi per finanziare l'operazione. La relazione tecnica fornisce, in primo luogo, chiarimenti circa la necessità di finanziare l'operazione di sottoscrizione richiesta dalla banca Credito Valtellinese Società cooperativa esclusivamente mediante emissione di debito pubblico, come consentito dall'articolo 12, comma 9, lettera *d*), del decreto legge n. 185 del 2008. Infatti, le forme di finanziamento previste dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 9, concernenti riduzioni lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa, non apparirebbero al momento praticabili, in considerazione della neutralità dell'operazione nel suo complesso – l'emissione di titoli del debito pubblico è bilanciata dall'assunzione di un'attività finanziaria quasi-*equity* – ed in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Non risulterebbe, peraltro, praticabile neanche il ricorso all'utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o conti di tesoreria, di cui alla lettera *c*) del citato comma 9, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di tali fondi, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determinerebbe comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titolo di debito pubblico. Rileva che la relazione tecnica, infine, si sofferma sugli effetti dell'operazione sui saldi e sugli aggregati di finanza pubblica. In particolare, poiché il capitolo di spesa destinato a finanziare l'operazione di sottoscrizione rappresenta una posta di bilancio di natura finanziaria, non rileva direttamente sull'indebitamento netto. Su tale saldo dovrebbero determinarsi, invece, effetti di segno positivo in quanto il tasso di interesse corrisposto dall'e-

mittente sui titoli, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, non può essere inferiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a 30 anni maggiorato di almeno 200 punti base, dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni. Si precisa, peraltro, che l'operazione determina un incremento del fabbisogno e quindi del debito lordo. Per il profilo patrimoniale, l'acquisizione di attività finanziarie che si realizza mediante la sottoscrizione dei titoli compensa il corrispondente incremento del debito pubblico.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 17 novembre 2009

116^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario» (n. 146)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI dà preliminarmente atto all'opposizione di aver garantito la presenza del numero legale necessario per l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno.

Successivamente comunica che la Presidenza del Senato ha trasmesso una nota del Ministero dell'economia e delle finanze relativa all'atto del Governo n. 146, a sua volta inviata al Presidente del Senato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. A suo parere tale nota (sottoscritta dal capo dell'ufficio legislativo) – e che dovrebbe rappresentare un ausilio per la Commissione nella risoluzione di talune problematiche interpretative riguardanti l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo – solleva una questione di metodo; rileva quindi la necessità di un chiarimento da parte del rappresentante del Governo, in ordine ai contenuti del documento in questione. Ritiene infatti più che opportuno un intervento diretto del rappresentante del Governo oggi assente, al fine di chiarire i termini dell'interlocuzione con la Commissione su elementi informativi che attono alla specifica procedura parlamentare, che non possono non impegnare la responsabilità dell'Esecutivo, ove espressamente avallati in Commissione. Per quanto riguarda il contenuto della nota, che sarà certamente oggetto di uno specifico approfondimento da parte della relatrice Bonfrisco, osserva che da essa emergerebbe una dialettica con l'autorità garante

della concorrenza e del mercato, in merito all'interpretazione dell'articolo 3, alla cui risoluzione non può che essere deputato il confronto fra gli organi parlamentari e il Governo.

Concede infine la parola alla relatrice Bonfrisco affinché riferisca alla Commissione sull'atto del Governo in titolo.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) evidenzia che lo schema di decreto legislativo recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/44/CE, recante disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento, modificando le direttive comunitarie di riferimento, fra le quali segnala la terza direttiva assicurazioni «non vita» (92/49/CEE), quella relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), quella sui mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE: cosiddetta direttiva MiFID), quella riguardante la riassicurazione (2005/68/CE) e, infine, la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE). Aggiunge che la direttiva 2007/44/CE delinea un complesso di criteri ai quali le autorità nazionali devono attenersi per la valutazione prudenziale dei progetti, nazionali e transfrontalieri, di acquisizione ed incremento di partecipazioni al fine di accertare l'idoneità dell'acquirente, precisando che essi riguardano la reputazione, l'esperienza professionale e la solidità finanziaria dell'acquirente, nonché la provenienza lecita dei capitali necessari per l'acquisto. Si tratta di elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste compromettono la sana e prudente gestione finanziaria.

Procede quindi a illustrare lo schema di decreto legislativo, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, il quale apporta una serie di modifiche al TUB, a partire dalla nuova formulazione dell'articolo 19, concernente le autorizzazioni rilasciate dalla Banca d'Italia, al fine di rendere conforme alla normativa comunitaria la disciplina nazionale dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate nelle banche. Segnala in particolare che l'obbligo di autorizzazione concerne acquisizioni che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca o che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, eliminando pertanto il riferimento alla soglia del cinque per cento dei diritti di voto; vi sono poi ulteriori modifiche che introducono nel TUB le singole soglie autorizzative previste dalla normativa comunitaria, specificando che si tratta di variazioni delle partecipazioni relative ai casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20, il 30 o il 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca. Viceversa – ella prosegue – la normativa vigente prevede, più genericamente, il riferimento a variazioni delle partecipazioni rilevanti. Dà poi conto dei criteri ai quali la Banca d'Italia – in presenza delle condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca – deve attenersi, puntualizzando che sono previsti criteri di carattere generale – come la qualità del potenziale acqui-

rente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione – e altri di tenore più specifico.

Dopo aver fatto presente che vengono introdotti obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni nelle banche ed eliminato il termine, attualmente previsto, di cinque giorni dalla stipulazione dell'accordo per l'obbligo di comunicazione, si sofferma sulle disposizioni in materia di partecipazioni indirette e acquisti di concerto, sottolineando che si estende anche ai casi di acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti la disciplina in materia di obblighi autorizzativi, di alienazione e di comunicazione nonché di requisiti di onorabilità.

Successivamente illustra l'articolo 2, in materia di modifiche al TUF, puntualizzando che i requisiti di onorabilità sono determinati, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, solo con riferimento ai titolari di partecipazioni qualificate nelle società di intermediazione mobiliare (SIM) e nelle società di gestione del risparmio (SGR), nonché ai partecipanti al capitale delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); viene inoltre soppressa la previsione che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle soglie partecipative per l'applicazione dei requisiti di onorabilità, tenendo conto dell'influenza che la partecipazione consente di esercitare sulla società, poiché – precisa la relatrice – tale previsione è stata ritenuta incompatibile con l'armonizzazione massima realizzata dalla direttiva.

Dopo aver dato conto delle disposizioni in materia di partecipazioni al capitale, che prevedono l'introduzione delle soglie previste dalla normativa comunitaria, analoghe alla disciplina introdotta con riferimento alle banche, evidenzia che l'obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia viene riferito all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società, ovvero all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto e ai casi di variazioni delle partecipazioni qualificate.

Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale elimina l'obbligo, per la Banca d'Italia, a seguito di operazioni di concentrazione nel settore bancario, soggette a comunicazione preventiva, di emanare i provvedimenti di propria competenza entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, poiché tale termine non risulta coerente con quello previsto dalla direttiva 2007/44/CE, si sofferma sull'articolo 4, il quale apporta una serie di modifiche al codice delle assicurazioni private, segnalando quella all'articolo 68 in materia di autorizzazioni all'acquisizione di partecipazioni in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in analogia alle disposizioni già analizzate con riferimento alle banche e alle imprese di investimento. Osserva che viene definita la nozione di acquisto di concerto, che si realizza quando più soggetti acquistano partecipazioni con l'intenzione di esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi. Precisa poi che il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'ISVAP va effettuato sulla base dei criteri stabiliti dalla direttiva. Per-

tanto, coerentemente con essa, si fa riferimento a due criteri di carattere generale (la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, con riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati) a cui se aggiungono altri più dettagliati.

Dà infine conto delle restanti modificazioni al codice delle assicurazioni in materia di comunicazione degli accordi di voto e di consultazione dell'ISVAP con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del rilascio dell'autorizzazione allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione autorizzati in un altro Stato membro.

Offre in conclusione una dettagliata esposizione dei contenuti degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto.

Il senatore CONTI (*PdL*), nel far riferimento alla nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, domanda se la relatrice ne abbia tenuto conto ai fini dello svolgimento della propria relazione.

In secondo luogo, evidenzia la necessità di chiarire il significato delle osservazioni contenute nell'ultimo paragrafo di tale documento.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che la nota è pervenuta successivamente alla predisposizione del testo scritto della relazione e ribadisce che intende sottoporre al rappresentante del Governo la questione.

Il senatore MUSI (*PD*), nel richiamarsi a quanto rilevato in precedenti occasioni sulla necessità della presenza in Commissione del rappresentante del Governo durante l'esame degli schemi di atti normativi, ritiene opportuno che la Presidenza assuma un'iniziativa formale nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze, per chiarire la predetta questione, poiché osserva che tale strumento sarebbe a suo parere più incisivo di una mera interlocuzione orale in Commissione con un rappresentante del Governo.

Il presidente BALDASSARRI, nel prendere atto del suggerimento avanzato, ritiene comunque preferibile – per evidenti ragioni di celerità della risposta – porre la questione oggetto di discussione direttamente in una prossima seduta al rappresentante del Governo.

Su specifica richiesta formulata dal senatore BARBOLINI (*PD*), precisa poi che il termine per l'espressione del parere al Governo su entrambi gli atti in esame scadrà il prossimo 7 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in titolo e, per una più compiuta esposizione dei suoi contenuti normativi, rinvia al testo scritto della propria relazione che deposita agli atti.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel rilevare in via incidentale che è già scaduto il termine di recepimento della direttiva, osserva tuttavia che, trattandosi a suo parere di una direttiva qualificabile come *self-executing*, i consumatori potrebbero già far valere, nei confronti dello Stato italiano, i diritti da essa riconosciuti, con riferimento all'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 novembre 2009

146^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO BONDI IN COMMISSIONE

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si ritiene indignato per le recenti affermazioni del ministro Bondi con riferimento ai lavoratori dello spettacolo, rinnovandone pertanto con forza la richiesta di audizione in Commissione. Reputa infatti imprescindibile che il Ministro affronti tematiche più volte annunciate sulla stampa, tanto più che ha addirittura dichiarato di essersi pentito del reintegro – a suo giudizio peraltro parziale – del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Auspica pertanto che tutti i Capigruppo si associno alla richiesta di audire il Ministro.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) stigmatizza a sua volta l'atteggiamento del Ministro che ha irriso gli artisti ricevuti al Quirinale. Giudica pertanto le affermazioni rese irriguardose e sprezzanti nei confronti di un'intera categoria di lavoratori e si associa alla richiesta di ascoltare il Ministro in Commissione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente che i tagli, benché dolorosi, hanno indotto il comparto ad assumere comportamenti virtuosi. Reputa comunque necessaria la presenza dello Stato nel settore, ritenendosi favorevole all'audizione del Ministro in Commissione.

La senatrice DE FEO (*PdL*), nel giudicare effettivamente rude il tono utilizzato dal ministro Bondi, ritiene comunque che egli abbia risposto ad uno stato d'animo generale. Fa presente infatti che nonostante i dolorosi

tagli imposti a tutti i segmenti dei beni culturali, il cinema è stato quello meno colpito, per cui non sono giustificabili certi atteggiamenti assunti da una parte di quel mondo. Invita poi a considerare che le risorse provenienti da alcuni ambiti, come ad esempio quello dei musei, sono superiori all'attenzione ad essi dedicata dal Ministero.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Il senatore RUSCONI (*PD*) segnala che alcune associazioni previste in audizione stamattina presso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono state impossibilitate a partecipare a causa di disfunzioni legate all'aeroporto di Fiumicino. Si augura pertanto che sia trovato un adeguato spazio per audire ugualmente tali soggetti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 907 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati votati gli emendamenti al disegno di legge in esame ad eccezione di quelli su cui la Commissione bilancio aveva segnalato problemi di copertura, i quali sono stati accantonati unitamente ad altre proposte emendative oggetto di un confronto più serrato. Nel comunicare che tali emendamenti sono pubblicati in allegato al presente resoconto, fa presente altresì che la Commissione bilancio è riunita proprio in queste ore per l'espressione del parere; in attesa di risolvere alcuni dubbi sugli effetti onerosi di alcuni emendamenti, potrebbe pertanto essere utile non concluderne l'esame su-

bito, salvo proseguirlo al termine dei lavori dell'Assemblea, dando così il tempo alla 5^a Commissione di formulare le proprie osservazioni.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ritiene importante acquisire il parere della Commissione bilancio. Si riserva peraltro di valutare la proposta del Presidente di una prosecuzione dell'esame al termine della seduta dell'Assemblea, stante gli impegni precedentemente assunti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) segnala che il suo Gruppo questa sera sarà impegnato nell'elezione del relativo Presidente e che al termine della seduta di Aula era prevista una riunione per decidere la linea politica in ordine ad alcune proposte emendative al disegno di legge n. 1835. Al riguardo ricorda di aver aggiunto la propria firma a taluni di detti emendamenti onde evitarne la decadenza. Si dichiara quindi disponibile a concordare il prosieguo dei lavori, purchè ciò non pregiudichi le attività del suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide la ricerca di una soluzione concordata.

Il PRESIDENTE fa presente che la seduta dell'Assemblea dovrebbe terminare all'incirca alle ore 18. Propone dunque di iniziare la votazione degli emendamenti già accantonati che non avevano però registrato problemi in ordine alla copertura finanziaria, per poi proseguire, al termine dei lavori dell'Aula, all'esame degli emendamenti già segnalati dalla Commissione bilancio, nell'auspicio che venga nel frattempo reso il prescritto parere.

Il senatore RUSCONI (*PD*), pur reputando inusuale tale modo di procedere, concorda con la proposta del Presidente, purchè l'esame dello schema di regolamento sull'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sia rimandato a domani.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti in precedenza accantonati.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) ritira il suo emendamento 1.12, preannunciandone una eventuale trasformazione in ordine del giorno in Assemblea. Considerata l'analogia di materia, invita a ritirare anche l'emendamento 1.11.

Il senatore RUSCONI (*PD*) accede alla richiesta del relatore e ritira l'emendamento 1.11, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno in Assemblea.

Sull'emendamento 1.18, in merito al quale il relatore BEVILACQUA (*PdL*) rinnova l'invito al ritiro ai fini di un'eventuale trasformazione in or-

dine del giorno, prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale chiede assicurazioni al Governo affinché sia affrontato con urgenza il tema.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) preannuncia in proposito l'intenzione di includere, nell'ordine del giorno che si appresta a presentare in Assemblea, l'impegno al Governo ad intervenire per il rientro progressivo del precariato, comprendendo anche l'argomento trattato dall'ordine del giorno 1.18.

Il senatore RUSCONI (*PD*) giudica condivisibile l'emendamento 1.18, lamentando l'atteggiamento di chiusura del Governo che dimostra così di non voler modificare il provvedimento. Al riguardo manifesta la disponibilità dell'opposizione a contenere i propri interventi qualora l'Esecutivo fosse intenzionato a correggere il disegno di legge, giudicando pertanto inaccettabili motivazioni connesse alla ristrettezza dei tempi per una eventuale terza lettura. Rinnova quindi l'invito affinché si registri una condivisione su alcuni punti essenziali per modificare il testo.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si associa alle considerazioni del senatore Rusconi, sollecitando l'individuazione di alcune priorità, come ad esempio la soppressione del comma 4-*quinqüesdecies* dell'articolo 1.

Il sottosegretario PIZZA tiene a precisare che il provvedimento è stato oggetto di profonde modifiche in prima lettura, frutto del confronto fra maggioranza e opposizione. Pur condividendo la necessità di alcuni interventi correttivi, paventa tuttavia il rischio di far decadere il decreto nel caso di una terza lettura. Si associa pertanto all'invito al ritiro dell'emendamento 1.18.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira dunque l'emendamento 1.18.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.19 prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*).

In dichiarazione di voto interviene anche il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale pur giudicando condivisibile in linea di principio l'emendamento, riconosce l'esigenza di non pregiudicare la conversione del decreto. Sarebbe stato pertanto più lungimirante avviare un esame celere focalizzato su alcuni punti essenziali onde individuare in concreto i margini per una terza lettura da parte della Camera. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

L'emendamento 1.19, posto ai voti, non è approvato.

Previa dichiarazione di astensione a nome del proprio Gruppo da parte del senatore ASCIUTTI (*PdL*), la Commissione respinge altresì l'emendamento 1.22.

Sull'emendamento 1.21 il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, rinnovando l'invito ad intervenire per modificare gli aspetti più problematici del testo.

Previa dichiarazione di astensione a nome del proprio Gruppo da parte del senatore ASCIUTTI (*PdL*), la Commissione respinge poi l'emendamento 1.21, con conseguente preclusione dell'1.20.

Sull'emendamento 1.38, sul quale il relatore BEVILACQUA (*PdL*), ricorda di aver invitato i firmatari a trasformarlo in ordine del giorno, prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale dichiara di voler mantenere l'emendamento, che giudica di buon senso per ampliare la durata dei progetti.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale pone l'accento sulla possibilità già prevista di prolungare la durata del progetto, l'emendamento 1.38, posto ai voti, non è approvato.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 1.40.

Con riferimento all'emendamento 1.59, il relatore BEVILACQUA (*PdL*) invita i firmatari al ritiro, al fine eventuale di trasformarlo in ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si dichiara disponibile ad una eventuale trasformazione in ordine del giorno in Assemblea, purchè il Governo offra adeguate garanzie di risolvere il problema affrontato dall'emendamento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) sottolinea l'esigenza di non ledere le legittime aspettative dei docenti in graduatoria. Reputa dunque che il tema potrà essere oggetto di un provvedimento *ad hoc*, considerato che le graduatorie saranno aggiornate nel 2011.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rileva criticamente che l'emendamento 1.59 lede in sostanza i diritti del singolo docente a causa di colpe che gravano sull'istituto scolastico in termini di mancato pagamento dei contributi. Nel segnalare che la proposta emendativa – su cui si dichiara contrario – incide anche sull'attribuzione dei punteggi, ritiene peraltro che essa sia estranea al provvedimento e che penalizzi ingiustificatamente le scuole paritarie.

Il senatore PITTONI (*LNP*) tiene a precisare che l'emendamento affronta un problema risalente nel tempo, dovuto al fatto che nel Meridione

i punteggi sono spesso accresciuti in maniera poco chiara. Occorre dunque una verifica più seria, utilizzando anche i dati dell'INPS per evitare che alcune scuole attribuiscono titoli inesistenti, al fine di correggere distorsioni verificatesi in circa due terzi del Paese.

Dopo una breve precisazione del senatore ASCIUTTI (*PdL*) sul rilascio di titoli falsi da parte di alcuni istituti, interviene il relatore BEVILACQUA (*PdL*) il quale sottolinea a sua volta la delicatezza del tema trattato. Ritiene infatti che in caso di certificazioni accertanti insegnamenti mai svolti, debbano essere perseguite le scuole e non i singoli docenti. Ribadisce in proposito che nell'ordine del giorno che intende presentare in Aula sul problema complessivo del precariato potrebbe rientrare anche una valutazione di tale questione.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) ritiene che l'emendamento 1.59 sia funzionale ad una pubblica amministrazione rispettosa dei principi di correttezza e trasparenza e si inserisca pertanto nel percorso riformatore avviato dall'Esecutivo. Si augura perciò che i contenuti dell'emendamento, qualora fosse ritirato, possano essere recepiti in un provvedimento *ad hoc*, da approvare tempestivamente. Ciò al fine di evitare episodi di sfruttamento dei lavoratori o addirittura di attestazioni false che hanno peraltro conseguenze penali, danneggiando lo Stato e gli insegnanti corretti.

Il senatore PITTONI (*LNP*), accedendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento 1.59.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) ritira a sua volta l'emendamento 1.70, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.76, ribadendo che il suo Gruppo sta affrontando una ferma battaglia contro la sanatoria dei dirigenti scolastici siciliani, i quali hanno sostenuto un concorso palesemente irregolare. Giudicando incostituzionale il comma 4-*quinquiesdecies* dell'articolo 1, preannuncia la presentazione in Aula di una pregiudiziale di costituzionalità.

Precisa altresì che il suo Gruppo non intende affatto accanirsi contro i vincitori del predetto concorso, bensì ottenere il rispetto delle sentenze e, conseguentemente, l'annullamento della procedura concorsuale. Si dichiara perciò indisponibile ad una eventuale trasformazione in ordine del giorno, annunciando inoltre l'imminente presentazione di una interrogazione urgente al ministro Gelmini in ordine ai provvedimenti disciplinari che saranno assunti a carico del dirigente scolastico regionale siciliano. Rimarca infine la posizione rigida del suo Gruppo sulla questione, insistendo per la votazione dell'emendamento.

Il senatore FIRRARELLO (*PdL*) fa presente che il dirigente regionale siciliano ritiene di aver organizzato il concorso secondo la normativa vi-

gente, come peraltro è accaduto nelle altre regioni. Sono state dunque nominate una commissione ogni cinquecento partecipanti nonché delle sotto-commissioni, anche se – riconosce – alcune di esse pur essendo presiedute dallo stesso soggetto, venivano convocate nello stesso momento. Concorda dunque sulla gravità dell'episodio ma invita a tener conto degli oltre quattrocento dirigenti scolastici che hanno sostenuto un concorso difficile e sono ormai da due anni in servizio.

Prende dunque atto della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, rammentando inoltre che il comma 4-*quinqüesdecies* dell'articolo 1 è frutto di un emendamento approvato alla Camera originariamente consistente in due commi. Segnala infatti che il secondo comma prevedeva il superamento di un esame per i ricorrenti ma è stato erroneamente respinto presso l'altro ramo del Parlamento. Ribadisce poi che l'approvazione dell'emendamento 1.76 rischierebbe di gettare nel caos la quasi totalità delle scuole siciliane e auspica che venga adeguatamente affrontato il problema senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso.

Il PRESIDENTE comunica in proposito che la Commissione giustizia ha espresso un parere favorevole sul decreto-legge condizionato alla soppressione del comma 4-*quinqüesdecies*, affermando che non appare corretto un intervento legislativo diretto a determinare il mero annullamento degli effetti di provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati.

Sull'emendamento 1.76 si esprime in senso favorevole anche il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale conviene che il comma 4-*quinqüesdecies* ponga seri dubbi di costituzionalità. Riconosce tuttavia la necessità di convertire in legge il decreto nei tempi previsti onde non penalizzare i docenti precari che attendono di poter usufruire delle misure disposte nel provvedimento. Propone dunque di approvare l'emendamento in Commissione, salvo ritirarlo in Assemblea qualora il Governo si impegni ad affrontare realmente la questione in un separato provvedimento, prima che si concluda l'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel ricordare che il suo Gruppo ha già aderito alla proposta emendativa del senatore Giambrone, rivendica l'attenzione manifestata dal proprio schieramento nei confronti della scuola italiana, puntualizzando che i miglioramenti non si compiono attraverso meri tagli. Nel prendere atto delle considerazioni del senatore Ferrarello, ritiene comunque scorretto il comportamento tenuto dal dirigente scolastico regionale siciliano, che ha finito per invalidare il concorso.

Afferma altresì che, nel momento in cui si invoca la terzietà della magistratura e la non ingerenza sulle funzioni del Parlamento, sarebbe inopportuno che il Parlamento intervenisse su una pronuncia del giudice amministrativo. Coglie infine l'occasione per lamentare nuovamente l'atteggiamento assunto dalla maggioranza nei confronti delle scuole paritarie, troppo spesso bollate come scuole che compiono abusi, secondo quanto

risultava dall'emendamento 1.59, in precedenza ritirato dal senatore Pittoni.

In una breve interruzione, il senatore VALDITARA (*PdL*) nega un atteggiamento punitivo nei confronti di tali scuole, sottolineando tuttavia che una eventuale inosservanza delle regole potrebbe provenire proprio dal mondo pubblico-privato.

Il sottosegretario PIZZA ripercorre la genesi del comma 4-*quinquiesdecies*, concordando che la soppressione, nell'emendamento originario, di un secondo comma renda di fatto indifendibile il testo come pervenuto dalla Camera dei deputati. Assicura comunque l'intenzione del Governo di abrogare tale disposizione che presenta dubbi di costituzionalità, riservandosi tuttavia di comunicare quale sarà il percorso adottato in concreto; fa presente infatti che la priorità per l'Esecutivo è convertire il decreto-legge nei tempi previsti.

Reputa pertanto preferibile il ritiro dell'emendamento 1.76 che, se approvato, metterebbe a rischio il funzionamento delle scuole siciliane.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*), nell'apprezzare le argomentazioni del senatore Firrarello in merito in particolare alla funzionalità del sistema scolastico siciliano, concorda con i principi posti dal senatore Giambrone, considerata l'illegittimità formale del concorso. Non concorda tuttavia con l'ipotesi di approvare l'emendamento, auspicando che sia trovata una soluzione tempestiva e condivisa tale da non pregiudicare comunque la conversione in legge del decreto.

Stante l'ampiezza dei temi trattati e l'imminente inizio della seduta di Assemblea, il PRESIDENTE sospende la seduta con l'intesa di proseguirla al termine dei lavori dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 18,05.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha reso il prescritto parere sugli emendamenti. Propone comunque di procedere alla votazione dell'emendamento 1.76, sul quale era in corso una riflessione ulteriore al momento della sospensione della seduta, nonché delle restanti proposte emendative che non recavano dubbi di copertura.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede di conoscere l'orientamento definitivo della maggioranza e del Governo sull'emendamento 1.76.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.76, prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale si dichiara in linea di principio contrario a qualsiasi inserimento in ruolo senza concorso attraverso un *ope legis*. Invita poi a considerare che il provvedimento non deve recare oneri e pertanto l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.76 potrebbe determi-

nare problemi di compatibilità finanziaria. Alla luce del preannunciato impegno del Governo ad intervenire celermente per abrogare il comma 4-*quinqüesdecies* in un separato provvedimento, dichiara conclusivamente l'astensione della propria parte politica.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, puntualizzando che i dirigenti siciliani sono ormai immessi in ruolo e quindi l'eventuale annullamento del concorso comporterebbe esclusivamente la nomina di un delegato, parimenti già di ruolo. Considerata l'irregolarità manifesta della procedura concorsuale nega che dalla soppressione del comma 4-*quinqüesdecies* possano derivare maggiori oneri. Prende perciò atto che la maggioranza ha modificato il proprio avviso allineandosi a quello espresso dal relatore. Preannuncia peraltro la presentazione in Assemblea di un identico emendamento a propria firma, ribadendo che un posto eventualmente vacante non aggraverebbe le finanze del Ministero. Esprime infine sconcerto per l'orientamento della maggioranza soprattutto a fronte del parere della Commissione giustizia.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara a sua volta il voto favorevole della propria parte politica, affermando che avrebbe auspicato un'apertura da parte della maggioranza, onde eliminare un'inaccettabile sanatoria. Manifesta dunque profondo rammarico, rilevando la necessità che siano rispettati i principi fondamentali del nostro ordinamento, a difesa del quale conferma che il suo Gruppo presenterà in Assemblea una pregiudiziale di costituzionalità.

Posto ai voti, l'emendamento 1.76 non è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 1 non residuano emendamenti accantonati sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere non ostativo. Si passa dunque all'emendamento 1-*bis*.0.1.

Il sottosegretario PIZZA invita al ritiro i firmatari tanto più che i contenuti erano già stati recepiti dall'ordine del giorno n. 3 (testo 2), già accolto dal Governo.

Il senatore RUSCONI (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento, lamentando che mancano i fondi destinati alle scuole paritarie anche in relazione al 2009. Prende perciò atto dell'intenzione del Governo di non intervenire a sostegno delle scuole paritarie, precisando che molte di esse sono comunali.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) puntualizza in proposito che l'Esecutivo si è impegnato a destinare parte delle entrate derivanti dallo scudo fiscale alle scuole paritarie. Giudica perciò auspicabile proseguire nella strada suggerita dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1-*bis*.0.1 non è approvato.

Il PRESIDENTE avverte dunque che si passerà all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti in precedenza accantonati in quanto segnalati dalla Commissione bilancio come suscettibili di determinare oneri.

In sede di articolo 1, il relatore BEVILACQUA (*PdL*) esprime avviso contrario su tutte le proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio ha manifestato contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quelle in relazione alle quali ha espresso contrarietà semplice. Si dichiara altresì contrario agli emendamenti sui quali il parere non ostativo della Commissione bilancio è condizionato ad una riformulazione. Ritira poi gli emendamenti 1.94, 1.80 e 1.92.

Il sottosegretario PIZZA si esprime in senso conforme al relatore.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 e 1.13.

Dopo che il senatore RUSCONI (*PD*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.91 onde evitarne la decadenza, nonché a tutte le altre proposte emendative del senatore Lumia e del senatore Pistorio, l'emendamento 1.91, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore RUSCONI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.27, deplorando che la vera riforma della scuola sia il decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva poi che, a fronte della disponibilità del ministro Gelmini a rivedere i tagli per il 2010, il suo Gruppo interviene proprio sull'articolo 64 del predetto decreto-legge n. 112 attraverso l'emendamento 1.27. Reputa quindi contraddittoria la contrarietà della maggioranza. Ritiene altresì che le risorse non possono essere reperite attraverso lo scudo fiscale, che rappresenta una misura temporanea rispetto ad un intervento triennale. Giudica infine le misure sulla scuola una mera razionalizzazione in termini di tagli indiscriminati.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 1.27, puntualizzando che gli interventi sulla scuola hanno avuto una finalità di riorganizzazione onde limitare l'eccessivo numero di materie e di docenti. Rammenta peraltro che il 30 per cento delle risorse risparmiate nella scuola saranno reinvestite nel settore, anche ad esempio per l'incremento stipendiale dei docenti e per le assunzioni in ruolo, nell'auspicio che si vada nella direzione di introdurre l'organico funzionale.

Posto ai voti l'emendamento 1.27 non è approvato.

In esito a successive e distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.49, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.77, 1.78, 1.79, 1.93 e 1.83.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) ritira l'emendamento 1.95.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritira poi l'emendamento 1.81.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.82, la senatrice COLLI (*PdL*) ritira gli emendamenti 1.84 e 1.85, riservandosi di trasformarli in ordini del giorno in Assemblea.

Con distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 1.86, 1.87 e 1.88.

In sede di articolo 1-*bis*, il relatore BEVILACQUA (*PdL*) e il sottosegretario PIZZA esprimono avviso contrario sull'emendamento 1-*bis*.1 che, posto ai voti, non è approvato.

In sede di articolo 1-*ter*, il relatore BEVILACQUA (*PdL*) e il sottosegretario PIZZA esprimono avviso contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Posti distintamente in votazione gli emendamenti 1-*ter*.1 e 1-*ter*.0.1 non sono approvati.

In sede di articolo 1-*quinq*ues, il relatore BEVILACQUA (*PdL*) e il sottosegretario PIZZA esprimono avviso contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1-*quinq*ues.0.2 e 1-*quinq*ues.0.4 e li ritira.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'ordine del giorno n. 9, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) esprime un parere favorevole purchè siano apportate alcune riformulazioni nelle premesse.

Il sottosegretario PIZZA manifesta disponibilità ad accoglierlo purchè sia modificato il dispositivo.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), accedendo alle richieste del relatore e del rappresentante del Governo, modifica l'ordine del giorno n. 9 in un testo 2, rammentando l'esigenza di dare completa attuazione alla convenzione stipulata tra il Ministero e l'INPS.

Dopo che il senatore RUSCONI (*PD*) ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno n. 9 (testo 2), esso è accolto dal sottosegretario PIZZA.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto finale sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) annuncia il convinto voto contrario del suo Gruppo, prendendo atto con rammarico che il dibattito è ormai rinviato in Assemblea.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si duole per l'ennesimo provvedimento deludente sulla scuola, il cui titolo è peraltro a suo avviso in palese contrasto con il contenuto. Anziché assicurare la continuità didattica del servizio educativo, esso nega infatti le prospettive professionali maturate dai docenti precari a seguito della trasformazione ad esaurimento delle graduatorie nel 2007 e la contestuale previsione di un piano triennale di assunzioni, mortificando le attese di tutti quei docenti i quali si aspettavano legittimamente di essere immessi in ruolo entro il 2010.

Delusione suscitano altresì, prosegue l'oratore, le scelte compiute dalla Commissione sulle scuole paritarie cui per il secondo anno consecutivo vengono negati i finanziamenti.

Rimane infine, conclude, la questione dell'intervento legislativo a correzione di provvedimenti giurisdizionali di annullamento del concorso per dirigenti scolastici in Sicilia, su cui la Commissione non ha voluto essere conseguente rispetto alle molte dichiarazioni fatte, nonostante l'inequivoco parere della Commissione giustizia. Deplora quindi che ragioni di Stato abbiano evidentemente prevalso rispetto ad una norma palesemente incostituzionale e non sia stata approvata la soppressione del comma 4-*quinquiesdecies*, con drammatico rischio di caducare l'intero provvedimento. Annuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) prende atto con rammarico del voto contrario dell'opposizione su un provvedimento che, seppure incompleto, va comunque incontro ad una categoria in difficoltà in un momento di crisi. Il Governo, del resto, sta cercando con diversi tipi di ammortizzatori sociali di salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie. Pur essendo migliorabile, ad esempio ampliandone il raggio di azione ad altri anni scolastici, il decreto-legge corrisponde dunque alle esigenze delle fasce più deboli, tanto che egli si sarebbe atteso quanto meno l'astensione dei Gruppi di opposizione.

Quanto alla permanenza di norme indubbiamente discutibili, egli prende atto dell'impegno assunto dal Governo – che sarà formalizzato in Aula con l'accoglimento di uno specifico ordine del giorno – a risolvere le questioni rimaste aperte, ivi compresa quella dei presidi siciliani. Ribadisce peraltro che le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia hanno annullato il concorso e quindi i dirigenti

che erano stati dichiarati vincitori sono tornati docenti, eventualmente con incarichi di presidenza. La loro conferma in ruolo come dirigenti, come prevista dal comma 4-*quinqüesdecies*, è quindi onerosa ed in contrasto con la clausola di invarianza della spesa parimenti prevista dal medesimo comma. A suo avviso, la norma di conferma in ruolo è quindi inapplicabile. Comunque, prende atto con soddisfazione dell'impegno del Governo a provvedere con sollecitudine ad una soluzione di equità.

Raccomanda invece l'immediata conversione in legge del provvedimento onde dare certezze a molte famiglie in difficoltà. Esprime altresì compiacimento per l'utilizzazione di docenti precari nei programmi regionali, che possono condurre ad incrementare gli organici laddove sussistano situazioni di maggiore disagio.

Dichiara quindi il convinto voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritiene che il provvedimento eviti situazioni di confusione per il 2010. Quanto alla vicenda dei presidi siciliani, prende atto dell'impegno del Governo a trovare la soluzione più corretta. Sulla base dell'impegno parimenti assunto dal Governo ad intervenire sulle graduatorie nel 2011, dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) ringrazia tutti i membri della Commissione per il proficuo lavoro svolto. Condivide peraltro il disagio manifestato nei confronti di alcune norme, ponendo tuttavia l'accento sull'urgenza di approvare il decreto-legge nel suo complesso onde corrispondere alle attese di 15.000 precari. Ribadisce altresì che in Aula presenterà un ordine del giorno che conterrà tutte le obiezioni condivise emerse nel dibattito e puntualizza fin d'ora che senza il pieno accoglimento del Governo agli impegni ivi previsti il suo voto non potrebbe essere favorevole.

Il PRESIDENTE ringrazia a sua volta i membri della Commissione, nonché il sottosegretario Pizza che ha costantemente seguito tutti i lavori.

La seduta termina alle ore 19.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1835

(al testo del decreto-legge)

G/1835/9/7

Vittoria FRANCO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;

premesso che:

l'articolo 1, al comma 3, prevede la facoltà per l'amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni ed a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempiimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili ad otto;

tali progetti devono essere realizzati mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione;

premesso inoltre che:

molti lavoratori precari con contratto di lavoro a tempo determinato scaduto lo scorso giugno, nell'illusione che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame fossero realmente "salva precari", risolutive di una situazione incerta che si protrae ormai da troppo tempo, pur avendone diritto, hanno rinunciato a chiedere l'indennità di disoccupazione entro il 68 giorno dalla scadenza del contratto di lavoro, richiedendola, comunque, entro il termine del 14/10/2009, secondo nota MIUR del 09/10/2009;

conseguenza di questa scelta "fiduciosa" negli annunci del Governo precedenti la pubblicazione del testo è, inevitabilmente, l'esclusione dalla platea dei beneficiari delle disposizioni di cui al presente decreto-legge di questi lavoratori precari il cui contratto a tempo determinato è scaduto, così come la possibilità di chiedere l'indennità di disoccupazione;

si determina, in questo modo, una situazione di disparità di trattamento fra i precari percettori dell'indennità di disoccupazione ed i precari che, colpevoli solo di aver creduto alle promesse del Governo, hanno ritenuto inutile chiedere la suddetta indennità;

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare questa ingiusta situazione di disparità tra coloro che vivono nella stessa situazione di precarietà.

G/1835/9/7 (testo 2)

Vittoria FRANCO, RUSCONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, prevede la facoltà per l'amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni ed a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili ad otto;

tali progetti devono essere realizzati mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione;

premesso inoltre che:

molti lavoratori precari con contratto di lavoro a tempo determinato scaduto lo scorso giugno, nella convinzione che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame fossero realmente risolutive di una situazione incerta che si protrae ormai da troppo tempo, pur avendone diritto, hanno rinunciato a chiedere l'indennità di disoccupazione entro il 68 giorno dalla scadenza del contratto di lavoro, richiedendola, comunque, entro il termine del 14/10/2009, secondo nota MIUR del 09/10/2009;

conseguenza di questa scelta è, inevitabilmente, l'esclusione dalla platea dei beneficiari delle disposizioni di cui al presente decreto-legge di questi lavoratori precari il cui contratto a tempo determinato è scaduto, così come la possibilità di chiedere l'indennità di disoccupazione;

si determina, in questo modo, una situazione di disparità di trattamento fra i precari percettori dell'indennità di disoccupazione ed i precari che, colpevoli solo di aver creduto alle promesse del Governo, hanno ritenuto inutile chiedere la suddetta indennità;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di provvedimenti necessari per eliminare questa situazione di disparità tra coloro che vivono nella stessa situazione di precarietà.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1835**Art. 1****1.3**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso 14-bis, dopo le parole: «immissione in ruolo» aggiungere le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamato in vigore dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009,».

1.5

BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo il disposto dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola».

1.6

SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione degli scatti stipendiali previsti dall'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola».

1.8

RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere infine il seguente periodo:
«Resta fermo il disposto dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312».

1.9

CERUTI, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpretano nel senso che gli aumenti periodici di cui al terzo comma per ogni biennio di servizio prestato si applicano senza distinzioni a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola».

1.13

RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BERTUZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale docente ed il personale ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 o che sia stato in servizio, con un contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le ri-

sorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale».

1.91

LUMIA, RUSCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale docente ed il personale ATA inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario triennale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale».

1.11

D'ALIA, PETERLINI, RUSCONI

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «per l'anno scolastico 2009-2010».

1.12

IL RELATORE

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «per l'anno scolastico 2009-2010» con le seguenti: «per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011».

1.18

ASCIUTTI, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni,» *con le seguenti:* «per almeno un anno scolastico negli ultimi tre anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 o che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008-2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni».

1.19

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO, RUSCONI

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni» *con le seguenti:* «negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 o che abbia conseguito nei medesimi anni scolastici, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni».

1.22

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico» *con le seguenti:* «nell'anno scolastico 2008-2009 o negli anni scolastici precedenti o che abbia conseguito nei medesimi anni scolastici».

1.21

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico» *sono sostituite dalle seguenti:* «negli anni scolastici 2007-2008 o 2008-2009, o che abbia conseguito nei medesimi anni scolastici».

1.20

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI, BERTUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «nel medesimo anno scolastico» aggiungere le seguenti: «ovvero nell'anno scolastico 2007-2008».

1.27

RUSCONI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, BERTUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 6, la parola: "1.650" è sostituita dalla seguente: "471", la parola: "2.538" è sostituita dalla seguente: "823", la parola: "3.188" è sostituita dalla seguente: "1.058".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-*quinqüesdecies*1, 4-*quinqüesdecies*2, e 4-*quinqüesdecies*3».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-*quinqüesdecies* aggiungere i seguenti:*

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*2 e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*3. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-*quinqüesdecies*2. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta forma-

tiva, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

*4-quinquiesdecies*³. All'onere derivante dall'attuazione del comma *4-quinquiesdecies*¹, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle seguenti modificazioni all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.34

RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, VERONESI, BERTUZZI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, viene altresì impiegato in progetti finalizzati alla qualificazione dei piani dell'offerta formativa, prioritariamente riferiti a: innovazione didattica; aggiornamento e formazione degli insegnanti; efficace rapporto docenti-alunni che tenga conto delle garanzie per gli alunni diversamente abili e dell'incremento del tempo scuola individuale; corretta attuazione dell'accordo concordatario di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, prevedendo attività didattiche e formative alternative a detto insegnamento; prevenzione, con interventi specifici, delle situazioni di disagio sociale e contrasto dell'abbandono scolastico. I progetti di cui al presente comma, per l'anno scolastico 2009-2010, sono finanziati con uno stanziamento nazionale di 400 milioni di euro ripartito in appositi fondi inseriti nei bilanci degli uffici scolastici regionali. Al finanziamento delle scuole per i suddetti progetti possono concorrere anche stanziamenti resi disponi-

bili da specifiche intese territoriali. In questo quadro l'amministrazione scolastica può promuovere, previo accordo quadro con la Conferenza unificata, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti che prevedano attività a sostegno dell'autonomia scolastica. Il personale eventualmente necessario per lo sviluppo e la gestione dei suddetti progetti è individuato dai dirigenti scolastici attraverso le procedure ordinariamente utilizzate. L'eventuale ricorso a graduatorie comporta l'utilizzo di quelle previste dal presente decreto.

3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.35

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, VERONESI, BERTUZZI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Previo accordo quadro con la Conferenza unificata, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può stipulare intese con le regioni volte all'attuazione di progetti mirati al successo formativo, nonché alla prevenzione e alla risoluzione di situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica, da attuarsi attraverso protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche, nei quali siano individuati i singoli interventi, da attuarsi in orario scolastico e/o extrascolastico. I fondi necessari, resi disponibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e/o dalle regioni, sono assegnati agli uffici scolastici regionali che li ripartiscono agli uffici scolastici provinciali sulla base dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche o dalle reti di scuole. Per l'attuazione di detti progetti è impegnato il personale precario di cui al comma 2, attraverso chiamata secondo graduatoria, assunto e retribuito secondo il vigente CCNL del comparto scuola statale. L'accordo quadro deve regolare le procedure e le modalità di intervento garantendo l'omogeneità degli accordi regionali.

3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.36

BASTICO, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, VERONESI, BERTUZZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, è istituito un Fondo, da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale, in collaborazione con le regioni, per promuovere progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, di carattere straordinario, mediante l'utilizzo di lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità di partecipazione a carico del Fondo di cui al presente comma. Le medesime attività devono essere conformi ad un accordo quadro stipulato in sede di Conferenza unificata al fine di armonizzarne l'applicazione».

1.37

D'ALIA, PETERLINI, RUSCONI

Al comma 3, dopo le parole: «messe a disposizione», inserire le seguenti: «al 50 per cento» e conseguentemente dopo le parole: «regioni medesime» inserire le seguenti: «e al 50 per cento dallo Stato».

1.38

BASTICO, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, VERONESI, BERTUZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.40

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «a otto» con le seguenti: «fino a nove mesi».

1.49

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tutti i lavoratori precari della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, è comunque assicurata l'applicazione dei benefici di cui al presente comma».

1.53

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, SOLIANI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI, BERTUZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-quinquiesdecies¹, 4-quinquiesdecies² e 4-quinquiesdecies³».

Conseguentemente, dopo il comma 4-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies¹. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*² e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*³. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-*quinqüesdecies*². All'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 250 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

4-*quinqüesdecies*³. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*quinqüesdecies*¹, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla seguente modificazione all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: le parole "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "0,27 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.54

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4.

1.55

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 4, sopprimere la parola: «soli» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, nonché ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria dal 1° luglio 2010 per i docenti e dal 1° settembre 2010 per il personale ATA.».

1.56

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 4 sopprimere la parola: «soli».

1.59

PITTONI, ADERENTI, COLLI

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-bis.1. Nel caso di trasferimento di provincia del personale docente ed educativo, per il biennio 2011/2012 – 2012/2013, viene attribuito il punteggio spettante, senza tener conto della sezione "altri titoli" di cui alla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie di terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, approvata con decreto ministeriale n. 27 del 2007 ed integrata con decreto ministeriale n. 78 del 2007. A partire dalla prima integrazione delle suddette graduatorie ad esaurimento, i servizi prestati nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado verranno valutati a condizione che venga accertato, mediante certificazione, il versamento dei contributi previdenziali per il corrispondente servizio che, in mancanza di tale certificazione, non potrà essere valutato».

1.70

IL RELATORE

Al comma 4-sexies aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ovunque ricorrano, le parole: "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009"».

1.76

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA

Sopprimere il comma 4-quinquiesdecies.

1.77

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sostituire il comma 4-quinquiesdecies con il seguente:

«4-quinquiesdecies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i tempi e le modalità con le quali devono essere riespletati i concorsi per dirigenti scolastici, banditi ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, nelle regioni in cui sono intervenute sentenze di annullamento delle procedure relative alle prove concorsuali inerenti i sopra menzionati concorsi».

1.78

D'ALIA, PETERLINI, RUSCONI

Al comma 4-quinquiesdecies, dopo le parole: «o idonei siano stati assunti in servizio» aggiungere le seguenti: «nonché sulle posizioni degli idonei che, ai sensi dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ancora in attesa di nomina».

1.79

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO, RUSCONI

Al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché sulle posizioni degli idonei che, ai sensi dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ancora in attesa di nomina».

1.94

IL RELATORE

Al comma 4-quinquiesdecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Hanno diritto al reinserimento in coda nelle rispettive graduatorie generali di merito d'appartenenza, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i vincitori e gli idonei del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e riservato per dirigenti scolastici, rinunciatarci alla nomina o che, dopo l'accettazione della stessa, non hanno sottoscritto il contratto o assunto servizio. Gli stessi saranno nominati sui posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'ufficio scolastico regionale d'appartenenza e a domanda, come previsto dall'articolo 24-*quinqüies* del citato decreto-legge n. 248 del 2007, anche nell'ambito intersettoriale ed interregionale».

1.93

ADAMO, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 4-quinquiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Parimenti sono nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 coloro i quali hanno superato positivamente il concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 ed inseriti con riserva nell'apposita graduatoria».

1.83

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO, RUSCONI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«4-*quinquiesdecies*1. I concorrenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno presentato un ricorso giurisdizionale per non avere superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle relative graduatorie regionali. Per tali concorrenti la possibilità di nomina è ammessa anche per la copertura di posti rimasti vacanti e disponibili in altra regione. I concorrenti partecipano ad un corso di formazione intensivo, anche *on line*, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'espletamento di una prova scritta e orale che si conclude nell'anno scolastico 2009-2010 e comunque prima che venga bandito il nuovo concorso ordinario».

1.95

Anna Maria SERAFINI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«4-quinquiesdecies1. I candidati che conseguono l' idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-quinquiesdecies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno 2010-2011».

1.80

IL RELATORE

Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:

«4-quinquiesdecies1. I candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004 e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale per l'annullamento degli atti concorsuali al TAR e/ o al Consiglio di giustizia amministrativa e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge, potranno, a domanda, partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a 3 mesi, a conclusione del quale è previsto un colloquio, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011».

1.81

LUMIA, RUSCONI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:

«4-quinquiesdecies1. A seguito delle sentenze nn. 477 e 478, depositate il 25 maggio 2009, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, le quali annullano i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso di cui al comma 4-quinquiesdecies, i candidati che abbiano partecipato alle prove scritte del concorso e che abbiano prodotto ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione, nei tempi previsti, possono, a domanda, partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi con valutazione finale. A conclusione del corso di formazione i candidati sono ammessi a una prova orale, con commissione appositamente costituita, che si intende superata con giudizio non inferiore a 21/30. I candidati che supereranno le procedure del corso

di formazione saranno, a pieno titolo, inseriti in coda alla graduatoria di cui al comma 4-*quinqüesdecies* in ordine di punteggio. Gli oneri di cui al presente comma sono a valere sulle economie dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia relativamente alle assegnazioni effettuate per i precedenti concorsi e se necessario sulle economie dei fondi assegnati alla formazione dei dirigenti».

1.82

D'ALIA, PETERLINI, RUSCONI

*Dopo il comma 4-*quinqüesdecies*, inserire il seguente:*

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, che in base alle fasce definite dalla legge n. 124 del 1999, entro e non oltre l'anno scolastico 2014-2015, esaurisca le graduatorie garantendo l'avvio di un sistema di reclutamento che privilegi il merito e la continuità didattica».

1.84

VALDITARA, AUGELLO, VIESPOLI, BALDASSARRI, TOFANI, MENARDI, SAIA, NESPOLI, COLLI, VETRELLA, FIRRARELLO, ZANETTA

*Dopo il comma 4-*quinqüesdecies* aggiungere i seguenti:*

«4-*quinqüesdecies*1. Il personale docente e non docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentatré e di un'età pari o superiore ad anni 60, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di un'età pari o superiore ad anni 59, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentacinque e di un'età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentasei e di un'età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

4-*quinquiesdecies*2. All'onere di cui al comma 4-*quinquiesdecies*1, valutato in 10 milioni di euro per il 2010, in 30 milioni di euro per il 2011 e in 20 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2009».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.85

VALDITARA, AUGELLO, VIESPOLI, BALDASSARRI, TOFANI, MENARDI, SAIA, NESPOLI, COLLI, VETRELLA, FIRRARELLO, ZANETTA

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-*quinquiesdecies*1. Il personale docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentatré e di un'età pari o superiore ad anni 60, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di un'età pari o superiore ad anni 59, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentacinque e di un'età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentasei e di un'età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

4-*quinquiesdecies*2. All'onere di cui al comma 4-*quinquiesdecies*1, valutato in 6,6 milioni di euro per il 2010, in 20 milioni di euro per il 2011 e in 14,2 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2009».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.86

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, VERONESI, BERTUZZI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2010 per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-quinquiesdecies2, 4-quinquiesdecies3 e 4-quinquiesdecies4.

4-quinquiesdecies2. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2010.

4-quinquiesdecies3. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 400 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

4-quinquiesdecies4. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.87

MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, VERONESI, BERTUZZI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili attualmente impegnati da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto 20 aprile 2001, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

4-quinquiesdecies2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-quinquiesdecies1, stimato in 7 milioni di euro per l'anno 2010 e in 45

milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 7 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 45 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012».

1.88

RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, VERONESI, BERTUZZI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

4-quinquiesdecies2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-quinquiesdecies1, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 20 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011».

1.92

IL RELATORE

Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:

«4-quinquiesdecies¹. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie permanenti di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato per coloro che, inseriti nelle suddette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni».

Art. 1-bis**1-bis.1**

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, VERONESI, BERTUZZI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente, anche su posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre fino al termine delle attività didattiche, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi attualmente previsti, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

1-bis.0.1

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, PERTOLDI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Qualità e continuità del servizio scolastico ed educativo nelle scuole paritarie*). – 1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Art. 1-ter**1-ter.1**

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le spese per l'acquisto di libri, inclusi quelli audiovisivi, di corredi e di attrezzature scolastici, indicati negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai conservatori di musica, dalle accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da una specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia ed il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del soggetto che opera la detrazione, nonché corredate da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del ma-

teriale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia, per ogni anno e per singolo corso, e, per il materiale e l'attrezzatura di costo elevato, altresì, da copia della suddetta specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia. Nel caso in cui vi siano due ovvero tre o più figli frequentanti uno degli istituti di cui alla presente lettera, l'aliquota detraibile applicata alla fattispecie di cui alla presente lettera è elevata, rispettivamente, al 27 e al 38 per cento"».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-quater.

1-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

1-ter.0.1

LUMIA, RUSCONI

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1.

(Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 137 del 2008)

1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è abrogato.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

Art. 1-quinquies

1-quinquies.0.2

VICARI, DIVINA, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Nomina dei dirigenti scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici sono disposte, in misura pari al 70 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e, per il restante 30 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, i candidati dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, che non ottengono la nomina in ruolo in nessuna delle fasi previste dalla vigente normativa in materia e non ottengono la conferma dell'incarico di

presidenza nelle regioni di appartenenza, possono chiedere la conferma dell'incarico di presidenza per la copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Analoga facoltà, alle stesse condizioni, è attribuita ai candidati del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, ai quali l'incarico di presidenza è conferito dopo quelli spettanti ai candidati dei corsi-concorsi riservati.

3. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali i candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero ovvero, se necessario, su fondi assegnati agli uffici scolastici regionali per la formazione dei dirigenti.

4. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti con delibere della giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma non hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali».

1-quinquies.0.4

D'ALÌ, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Nomina dei dirigenti scolastici)

1. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la prova di selezione, o che pur non avendo prodotto alcun ricorso rientrano nella suddetta platea sulla base delle reiterate sentenze del Consiglio di Stato per cui gli atti generali o collettivi fondati su cause indivisibili operano non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio ma anche di coloro che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali.

2. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 17 novembre 2009

103^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

(1115) SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda che nella seduta del 29 settembre 2009 è stato adottato come testo base per la presentazione degli emendamenti un nuovo testo unificato.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti – riferiti a tale testo unificato – per la giornata di martedì 1° dicembre, alle ore 17.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PdL*) evidenzia preliminarmente che, in base a quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (legge «Buttiglione») – che modifica la legge n. 86 del 1998 (legge «La Pergola») – il disegno di legge comunitaria costituisce lo strumento annuale con cui l'ordinamento italiano si adegua al diritto comunitario, ottemperando agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Passando all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2009, occorre ricordare che il testo in esame è stato presentato – e quindi approvato – presso l'altro ramo del Parlamento, accompagnato da una relazione illustrativa che, oltre ad esporre l'articolato, reca, secondo quanto previsto dalla legge, una serie di informazioni – che riguardano il periodo che arriva fino al 31 dicembre 2008 – relative alle procedure d'infrazione, alle direttive da attuare in via amministrativa, a quelle attuate mediante regolamento autorizzato, ed infine agli atti normativi attuativi delle regioni e province autonome.

All'interno dell'articolato del provvedimento sono presenti diverse disposizioni concernenti le competenze della Commissione, delle quali appare opportuno procedere ad una precisa descrizione.

L'articolo 10 – prosegue il relatore – dispone l'abrogazione dell'obbligo, per i laboratori di analisi dei prodotti vinosi, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti indicati dalla legge n. 82 del 2006, attuativa delle norme comunitarie sulla OCM vitivinicola. L'eliminazione dell'obbligatorietà di ulteriori controlli – finalizzati ad evitare che prodotti avviati alla distillazione (vini e fecce) vengano destinati al consumo umano attraverso la miscelazione con altri vini – non comporterebbe alcun indebolimento del sistema dei controlli previsto dalle attuali norme nazionali e comunitarie, determinando dei risparmi di spesa e rendendo più efficace ed efficiente l'azione amministrativa.

L'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica il decreto-legge n. 171 del 2008 al fine di consentire, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di assoggettare la pollina – cioè le deiezioni di volatili da cortile, destinata alla combustione come sottoprodotto e, quindi, non come rifiuto – alla disciplina del codice dell'ambiente relativa alle biomasse combustibili e alle relative condizioni di utilizzo. La finalità della norma è quella di limitare, in applicazione della direttiva 91/676/CEE (attuata con il predetto codice dell'ambiente), l'inquinamento da nitrati delle acque, derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, apporta alcune modifiche alla sezione III (allergeni alimentari) dell'allegato 2 annesso al decreto legislativo n. 109 del 1992, così come sostituito dall'articolo 27 della legge comunitaria 2008 in attuazione della

direttiva 2007/68/CE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Trattasi di modifiche dirette a fugare possibili dubbi interpretativi relativi al testo della citata sezione III, contenente l'elenco dei prodotti e relativi derivati da considerare allergizzanti e la contemporanea esclusione di taluni specifici prodotti da tale categoria.

Si rileva, tuttavia, che identica disposizione è contenuta anche nell'articolo 6 del decreto «salva-infrazioni» (decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135), recentemente approvato dal Senato e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Appare pertanto evidente l'opportunità di procedere al relativo coordinamento tra le due disposizioni.

L'articolo 16 – prosegue il relatore – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al comma 1, incarica il Governo di individuare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari in materia di pesca, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP). L'autorità di *audit*, di cui alla lettera c) dello stesso articolo 58 del regolamento FEP, viene invece designata e individuata nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). In merito, occorre ricordare che il programma operativo italiano per il settore della pesca – in quanto presupposto per la ripartizione dei fondi in questione – è stato approvato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2007.

Il comma 2 dello stesso articolo 16 dispone che l'autorità competente, prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, e dal regolamento (CE) n. 2065/2001 sull'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, venga individuata nella società consortile «Consorzio anagrafi animali», istituita dai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, con il compito di fornire assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, nonché di supporto nella promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali.

L'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone una delega al Governo per il riassetto della normativa di attuazione della direttiva 2001/114/CE, modificata dalla direttiva 2007/61/CE, in materia di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

L'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati, detta disposizioni finalizzate al corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, il quale prevede che la Commissione europea possa escludere dal finanziamento comunitario della PAC quelle spese che siano state eseguite in difformità dalle norme comunitarie.

Pertanto, l'articolo in esame si limita a modificare la denominazione del «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare», aggiungendovi le parole «nonché per le altre

finalità istituzionali dell'AGEA», in tal modo concedendo la possibilità a tale ente di utilizzare le risorse stanziare per gli aiuti nazionali anche per dare attuazione alle politiche comunitarie e ad eventuali obblighi imposti dall'Unione europea.

Restano ferme, ovviamente, le disposizioni di cui ai successivi articoli del citato regolamento comunitario, relative al recupero degli importi versati nell'ambito della PAC, in seguito ad accertamento di irregolarità.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede invece un aumento, da 3.999,96 a 5.000 euro, del tetto oltre il quale l'indebita percezione di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punita, oltre che con una sanzione amministrativa, anche con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati, è diretto ad integrare i criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 15 della legge comunitaria 2008 che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In particolare si dispone che il decreto delegato debba prevedere anche interventi di valorizzazione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agrosilvo-pastorale.

Per quel che concerne la Relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea, presentata annualmente alle Camere, il relatore fa preliminarmente presente che la stessa si colloca nel quadro normativo definito dalla legge n. 11 del 2005, rappresentando un momento importante di raffronto tra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei e i risultati conseguiti, nonché un'occasione fondamentale di confronto tra le iniziative intraprese e quelle da intraprendere, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Parlamento.

Con riferimento al documento in esame, relativo al 2008, occorre preliminarmente sottolineare che un migliore grado di coordinamento delle politiche costituisce l'obiettivo delle riflessioni in corso sulla necessità di rivedere le finalità e gli strumenti delle principali politiche, tra le quali quella di coesione, quella agricola, quella per l'energia e quella riconducibile alla Strategia di Lisbona.

La relazione, confrontando gli interventi programmatici del Governo sui temi europei con i risultati ottenuti, rappresenta un'importante occasione di riflessione sia sull'incisività della politica italiana in sede europea, sia sull'attuazione della politica europea in Italia, considerando altresì che nella fase di recepimento della normativa comunitaria, l'Italia ha conseguito importanti risultati nella sua azione di consolidamento della propria posizione tra gli Stati membri.

In linea con la finalità di fornire un quadro sintetico ed esaustivo della partecipazione dell'Italia alle principali politiche dell'Unione europea nel corso del 2008, la relazione è strutturata in tre parti.

La prima tratta delle questioni istituzionali e strategiche dell'Unione e degli orientamenti delle politiche economiche e finanziarie.

La seconda parte è distinta in tre sezioni: la prima analizza i profili generali di tale partecipazione, la seconda ripercorre quelli legati alle singole politiche comuni, mentre nella terza sono evidenziate le modalità di partecipazione italiana alla dimensione esterna dell'Unione.

La terza parte della relazione infine riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

Una particolare attenzione – prosegue il relatore – è dedicata al settore primario all'interno della seconda parte, avente ad oggetto la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, e in particolare nella seconda sezione che, analizzando le singole politiche comuni, si sofferma sulla politica agricola e per la pesca.

Nel quadro complessivo, emergono importanti considerazioni e rilievi con riferimento allo sviluppo rurale, alla partecipazione e attuazione della normativa comunitaria, alle problematiche ambientali e alla sicurezza alimentare.

Quanto allo sviluppo rurale, l'attività di supporto alle Regioni nell'attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale (PSR), si è evidenziata anche tramite l'approvazione di tutti i PSR 2007-2013, e l'avvio di una revisione del Piano strategico nazionale rurale, al fine di rendere omogenea l'azione statale rispetto ai piani regionali.

Particolare rilievo va attribuito al funzionamento della Rete rurale nazionale (RRN), entrata a regime nel 2008, dopo intensa fase di concertazione con le regioni.

Vengono quindi illustrati i risultati conseguiti, ponendo altresì l'accento sull'approvazione del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-sacrifero e sull'istituzione di un Sistema di qualità nazionale, in grado di certificare i prodotti agricoli ottenuti mediante la produzione integrata, anche allo scopo di unificare la disciplina su tale produzione, la cui attuale frammentazione ha sollevato diversi rilievi in sede comunitaria.

Per quel che concerne i profili inerenti alla partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria e alle attività di cooperazione internazionale, si evidenzia che il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Consiglio, nel quadro della riforma della Politica agricola comune (PAC), nonché della semplificazione delle organizzazioni comuni di mercato (OCM), che in particolare hanno riguardato il settore vitivinicolo – per il quale è stata adottata una nuova OCM, disciplinata dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio – nonché per i settori ortofrutticolo e del tabacco.

Per quanto riguarda il negoziato sullo «stato di salute» della PAC, va sottolineato che l'accordo – in merito a tale materia – è stato raggiunto dal Consiglio il 20 novembre. L'Italia ha ottenuto importanti risultati, tra i quali va annoverato l'aumento delle quote di produzione del latte del 5 per cento, a seguito del quale, mentre per gli altri Stati membri è previsto un aumento progressivo dell'1 per cento l'anno – per cinque anni – l'Italia

potrà invece disporre dell'intero incremento già a partire dal 1° aprile 2009. Per quanto concerne il trasferimento delle risorse dagli aiuti diretti allo sviluppo rurale (cosiddetta modulazione), sono state accolte le preoccupazioni manifestate dall'Italia, in particolare con riguardo all'esigenza di non ridurre eccessivamente gli aiuti diretti destinati ai produttori in una fase di mercato contraddistinta da notevoli elementi di incertezza. Inoltre, è stato introdotto un regime che consente agli Stati membri di intervenire con misure specifiche in presenza di problemi settoriali o regionali, con la conseguente possibilità per l'Italia di incentivare la qualità e di sostenere determinati settori produttivi o alcune regioni. Va poi evidenziato che è stata concessa la possibilità di utilizzare i fondi del regime di pagamento unico assegnati, ma non richiesti dagli aventi diritto (per l'Italia si tratta di circa 140 milioni di euro l'anno).

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale – prosegue il relatore – il Governo, per il tramite del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), ha partecipato a numerose attività a carattere istituzionale in favore di Paesi recentemente entrati a fare parte dell'Unione europea, dei Paesi tuttora in pre-adesione e di quelli rientranti nell'area di vicinato, con i quali la stessa Unione europea ha stabilito rapporti di collaborazione preferenziali.

In tale contesto, nel corso del 2008, il MIPAAF ha assicurato la gestione dei progetti di gemellaggio amministrativo (*Twinning*) assegnati negli anni precedenti, riguardanti i controlli nel settore agricolo tramite tecnologie GIS, ossia *Geographical Information System*, nonché il rafforzamento istituzionale nel settore dello sviluppo rurale.

L'attività normativa assunta per dare attuazione alle Politiche Agricole comunitarie si è svolta attraverso l'adozione di una serie di appositi decreti e di atti attuativi, tra i quali rientra anche il Piano nazionale quinquennale, contenente la programmazione delle misure da attivare, al fine di dare attuazione al regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 24 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Per quanto riguarda gli aiuti di stato, a seguito di specifiche decisioni della Commissione europea, sono stati attuati i seguenti regimi: credito d'imposta per le campagne pubblicitarie dei prodotti agricoli nella Comunità e nei Paesi terzi (aiuto n. 451/07); riduzione dell'accisa sui prodotti energetici nel settore agricolo (aiuto n. 61/07); aiuti al settore delle patate destinate alla trasformazione industriale (aiuto n. 73/07, prorogato fino all'anno 2011); riduzione dell'aliquota di accisa sui biocarburanti – bioetanolo e bio-ETBE – (aiuto n. 63/08); contratti di filiera (aiuto n. 379/08).

In materia di ripartizione del *plafond* «de minimis», è stata raggiunta l'intesa sullo schema di Decreto ministeriale che ripartisce l'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis*, assegnato all'Italia con il regolamento n. 1535/07.

Per quel che concerne i profili attinenti alle filiere agroalimentari, alle problematiche ambientali, alle politiche di qualità ed agli organismi geneticamente modificati, l'attività svolta in ambito comunitario ha riguardato le principali filiere produttive e alcuni aspetti rilevanti dal punto di

vista della tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare, affrontati con misure *ad hoc* e politiche adeguate, relative al settore dei fertilizzanti, a quello fitosanitario, ai nitrati di origine agricola ed alla zootecnia. Sono state assunte rilevanti iniziative in relazione alla riduzione delle misure agro-ambientali, come pure in ordine a problematiche ambientali.

Va inoltre rilevato che, al fine di acquisire ulteriori informazioni circa il contributo del settore agricolo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, è stato finanziato uno specifico programma di ricerca pluriennale, il cui coordinamento è stato affidato al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Va poi sottolineato che, nel corso del 2008, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano nazionale sulle biodiversità di interesse agricolo. Il Piano si pone l'obiettivo di individuare, nel rispetto della normativa esistente e dei principi contenuti nei documenti programmatici nazionali e internazionali, le linee guida per la preservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche presenti in agricoltura.

In riferimento ai compiti legati al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, avente ad oggetto le istanze di riconoscimento dei prodotti agroalimentari e agricoli, intese ad ottenere la registrazione delle denominazioni in ambito comunitario, si evidenzia che nel 2008 l'Italia ha ottenuto il riconoscimento di due DOP e di sei IGP. Inoltre, sono state trasmesse ai Servizi della Commissione europea altre undici richieste di registrazione. Presso la Commissione sono peraltro in fase di esame altri 84 prodotti italiani, in attesa di riconoscimento.

Per quel che concerne specificamente le politiche per il settore vitivinicolo, il relatore fa presente che il 25 settembre 2008 il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato un Decreto con il quale, a seguito dell'Ordinanza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 12 giugno 2008 nelle cause riunite C-23/07 e C24-/07, è stata disposta la cessazione dell'uso della denominazione «Tocai», per i vini commercializzati in Italia.

Alla luce dell'evoluzione del quadro giuridico comunitario in corso di definizione, nonché della direttiva 30/2003/CE sulla promozione dell'uso di biocarburanti o altri biocarburanti rinnovabili nei trasporti, è stata promossa l'attuazione delle norme settoriali nazionali, introducendo, in particolare, l'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della Legge n. 296 del 2006, e operando altresì la definizione degli incentivi specifici alla produzione di energia elettrica da biomasse agricole, di cui alle Leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007.

Sul versante della promozione degli investimenti nel settore agricolo ed agroalimentare, nel 2008, si sottolinea che si è provveduto alla definizione del nuovo strumento costituito dai «Contratti di filiera». Il regime di aiuto relativo ai Contratti di filiera è stato notificato alla Commissione europea, che ha concesso l'approvazione definitiva in data 10 dicembre 2008 (Aiuto Stato n. 379/2008). Si evidenzia altresì che, nel mese di novembre 2008, è stato notificato presso i competenti uffici comunitari il nuovo re-

gime di aiuti «ISA spa», ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di stato per il periodo 2007-2013.

Per quel che concerne la materia degli organismi geneticamente modificati (OGM), il relatore fa presente che, in applicazione della direttiva 2001/18/CE e del decreto legislativo n. 224 del 2003 di recepimento, la Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 20 novembre 2008, ha espresso parere favorevole sui protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio di 9 specie di piante geneticamente modificate.

Relativamente al settore della pesca marittima e acquicoltura, va evidenziato che il regolamento (CE) n. 2371/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002, inerente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, ha segnato una decisa svolta nella strategia e negli obiettivi della Politica comune della pesca.

La maggiore attenzione posta dalla Comunità europea sugli aspetti ambientali della pesca, si accompagna ad una più marcata sensibilità per le questioni relative all'adeguamento dello sforzo di pesca alla situazione biologica degli *stocks* ittici, nonché alla presa in considerazione della conseguente necessità di politiche di pesca sostenibili, attuabili attraverso regimi gestionali più consoni al principio di responsabilità e realizzate con l'adozione di misure tecniche e di controllo più incisive.

In tale quadro, sono stati varati una serie di strumenti normativi alcuni dei quali hanno diretta incidenza sull'assetto gestionale della pesca italiana.

In attuazione del decreto legislativo n.154 del 26 maggio 2004 «Modernizzazione del settore Pesca e acquicoltura», il Piano triennale della pesca per il periodo 2007-2009 predisposto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha individuato i seguenti obiettivi: durabilità e sostenibilità delle risorse ittiche; sviluppo delle opportunità occupazionali; tutela del consumatore e valorizzazione della qualità delle produzioni ittiche; tutela della concorrenza e accesso ai mercati finanziari. A partire da tali obiettivi, il Piano triennale ha individuato gli strumenti di intervento, a supporto dell'azione dell'Amministrazione centrale in favore del settore della pesca e dell'acquicoltura nazionale.

In linea con gli obiettivi di Governo, nuovo impulso è dato alle attività di ricerca applicata alla pesca e all'acquicoltura, con particolare riferimento alle esigenze di sostenibilità economica ed ambientale.

Un'importante attività – prosegue il relatore – ha riguardato l'attivazione di parte della misura del «Fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008» a valere sul regolamento (CE) n. 2007/875 della Commissione del 24 luglio 2007, riguardante gli aiuti *de minimis* al settore della pesca. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca mira a garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, in una strategia complessiva, sotto il profilo temporale e ambientale, che prevede l'attuazione dell'interruzione tecnica dell'attività di pesca per le unità, abilitate al sistema di pesca a strascico, in periodi diversi, al fine di una migliore tutela delle risorse biologiche e di garantire, nel contempo, il costante approvvigionamento dei mercati. Sono state inoltre previste mi-

sure di accompagnamento sociale per i membri dell'equipaggio dei pescherecci nazionali interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 novembre 2009

101^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 13,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario SAGLIA risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00049, 3-00491, 3-00770, 3-01002, 3-01024, 3-01036 (già 4-02226), 3-01037 (già 4-02120) e 3-01038 (già 4-02013), vertenti sullo stesso argomento.

Rileva, preliminarmente, che il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, ha posto in essere tutte le iniziative consentite al fine di proporre percorsi risolutivi alle problematiche della società Eutelia s.p.a. e ricorda come, nel corso dell'estate 2009, l'azienda ha rinviato i pagamenti delle retribuzioni, così come ha continuato parzialmente a fare finora. Il piano industriale preannunciato non è, a tutt'oggi, né presentato né, comunque, disponibile nelle sue grandi linee, anche se, ultimamente, risulterebbe in fase di elaborazione.

Assicura che il Ministero, dopo avere incalzato il *management* del Gruppo Agile perché rendesse conto del proprio comportamento e fornisse delucidazioni sulle strategie aziendali, ed avere mantenuto aperto il tavolo con continue convocazioni, si è ricordato con la Presidenza del Consiglio per aumentare la pressione sull'azienda. Ricorda, quindi, che nella mattina del 10 novembre scorso, il titolare dell'Eutelia s.p.a. si è presentato presso i locali occupati, insieme a diciassette persone, quattro dipendenti della citata società e tredici appartenenti alla Barani *Group*, società di *management e security services*, cercando di allontanare gli occupanti.

Il futuro della realtà economica ed occupazionale dell'Azienda è perciò seguito con particolare attenzione, anche dopo questo episodio, dal Ministero, che ha ribadito all'azienda l'esigenza che, nell'arco di poche settimane, il piano industriale venga presentato, verificato nella sua tenuta e sottoposto al confronto con le parti, soprattutto in merito all'impatto finale sull'occupazione, alla solidità finanziaria, alla trasparenza dell'assetto proprietario e alle reali prospettive di mercato.

Il senatore ROILO (*PD*) si dichiara insoddisfatto delle risposte ricevute dal rappresentante del Governo agli atti di sindacato ispettivo da lui presentati su una situazione occupazionale, come quella della società Eutelia, che riveste particolare gravità. Auspica, pertanto, che il Ministero dello sviluppo economico convochi in tempi rapidi un tavolo tecnico, nell'ambito del quale i vertici della società assumano degli impegni concreti nei confronti dei lavoratori. Ritiene, infatti, che laddove ciò non avvenisse, vi sarebbe il rischio di un ulteriore inasprimento dei rapporti tra i lavoratori e la società.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ricorda l'importanza che rivestiva la società Eutelia fino a pochi anni fa e si sofferma sulla necessità di trovare delle soluzioni e delle risposte alle problematiche dei lavoratori che hanno partecipato, recentemente, ad una importante manifestazione di protesta per difendere il proprio posto di lavoro. A tale riguardo, giudica fondamentale l'avvio dei tavoli tecnici presso il Ministero e si sofferma, con toni assai critici, sull'utilizzo della forza nei confronti dei dipendenti di Eutelia che, attraverso l'occupazione dell'azienda, intendevano tutelare i propri diritti di lavoratori.

La senatrice CARLINO (*IdV*) si dichiara insoddisfatta per le risposte fornite dal rappresentante del Governo e lamenta la mancata istituzione di un apposito tavolo tecnico, presso il Ministero dello sviluppo economico, sulla situazione della società Eutelia.

Il presidente CURSI, in considerazione della gravità della situazione e alla luce delle ripercussioni sotto il profilo occupazionale, invita il rappresentante del Governo ad investire della questione direttamente la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario SAGLIA assicura il proprio impegno a procedere nella via indicata dal presidente Corsi e risponde quindi all'interrogazione n. 3-00888 sulla crisi del Gruppo Merloni, ricostruendo le vicende del Gruppo, successivamente al 7 aprile 2009, data nella quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto l'impegno volto a sostenere l'Accordo di programma presentato dalle Regioni Marche, Umbria ed Emilia-Romagna.

Informa che, ad oggi, è stato autorizzato l'avvio della procedura di vendita di tutti i complessi aziendali individuati nel piano di risanamento

e che non è pervenuto ancora nessun interessamento relativo al *core business* della Merloni, rappresentato dalle attività produttive degli stabilimenti italiani, situati nelle Regioni Marche ed Umbria e destinati, come noto, alla produzione di elettrodomestici.

Da ultimo evidenzia che per un percorso di risanamento, dal punto di vista operativo, il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni coinvolte si avvarranno di un gruppo di coordinamento e del supporto tecnico di Invitalia per l'attuazione di un apposito programma di interventi.

Tale programma conterrà le misure, gli strumenti e le risorse nazionali e regionali necessari a sostenere la realizzazione di nuovi investimenti e la crescita delle piccole e medie imprese dell'indotto anche in filiera, in particolare nei settori della innovazione tecnologica, dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile.

La senatrice FIORONI(*PD*) si sofferma sull'importanza dell'accordo di programma raggiunto e ritiene necessario un maggiore coinvolgimento dello Stato e delle Regioni interessate, al fine di destinare ulteriori risorse finanziarie in grado di attirare degli investimenti nelle aree colpite dalla crisi del Gruppo Merloni. Si sofferma, quindi, sull'importanza dello stabilimento di Gaifana di Nocera Umbra, in cui risultano impiegati più di mille dipendenti, e chiede alcune informazioni circa la possibilità di prorogare l'amministrazione straordinaria e il meccanismo della cassa-integrazione guadagni straordinaria, in vista di una complessiva ristrutturazione dell'azienda.

Il sottosegretario SAGLIA risponde infine all'interrogazione n. 3-00985 sul rilancio dell'azienda Moto Guzzi, evidenziando che da verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico è emerso che il gruppo Piaggio ha presentato, per lo stabilimento di Mandello del Lario (LC) della Moto Guzzi, un piano di rilancio che prevede, da un lato, degli investimenti sul prodotto ma, dall'altro, una contemporanea riorganizzazione delle strutture produttive.

Informa che, allo stato attuale, sono in corso incontri a livello locale, per discutere del nuovo piano presentato dall'azienda. Tale piano prevede il mantenimento, nel sito di Mandello, delle attività di assemblaggio, compresa la produzione delle motociclette Guzzi, a fronte degli indifferibili interventi, tesi a rendere più efficiente il sistema produttivo/logistico e ridurre i costi complessivi, mentre le attività di progettazione verrebbero concentrate nel sito di Noale (marchio Aprilia). Per quanto attiene al piano industriale, la produzione si concentrerà sui modelli di maggior interesse per il mercato e verrà riorganizzata la rete commerciale.

Da ultimo, rende noto che il Ministero del lavoro segnala come la Piaggio - Moto Guzzi sta usufruendo di un trattamento di integrazione salariale straordinaria, per ristrutturazione aziendale, per il periodo dall'1 dicembre 2008 al 30 novembre 2009. Secondo quanto riferito dallo stesso Ministero, inoltre, risulterebbe che, dopo tale data, l'Azienda intenderebbe

utilizzare il residuo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per realizzare interventi strutturali, sulla base del già citato nuovo piano industriale.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e ricorda come vi sia una particolare attenzione da parte di tutto il mondo politico della Provincia di Lecco per la situazione degli stabilimenti della Moto Guzzi, che rappresenta un marchio famosissimo in tutto il mondo. Evidenzia come, già nel 2006, era stato raggiunto un accordo fra l'azienda e i lavoratori per il rilancio dello storico marchio e si sofferma, pertanto, sulle difficoltà legate alla revisione, in un arco di tempo così breve, di quell'accordo che prevedeva diversi sacrifici da parte dei lavoratori.

Il senatore BODEGA (*LNP*) interviene brevemente auspicando che il Governo agisca tempestivamente per tamponare una situazione di grave crisi come quella che ha investito gli stabilimenti della Moto Guzzi.

Il presidente CURSI ringrazia il sottosegretario Saglia e dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13,55.

102^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(68) LEGNINI. – *Misure per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo*

(426) COSTA. – *Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PISCITELLI (*PdL*), relatore, riferisce congiuntamente sui disegni di legge in esame, che sono entrambi volti a fornire una specifica regolamentazione, sia sotto il profilo del riconoscimento di una qualifica professionale, sia in ordine al percorso formativo da seguire, al mestiere di pizzaiolo.

Il disegno di legge n. 68 propone che ciò avvenga attraverso il conseguimento di un apposito attestato di competenza: l'articolo 1 individua, infatti, il presupposto per il riconoscimento della qualifica professionale di

pizzaiolo nel conseguimento di un attestato di competenza che può essere rilasciato solo ed esclusivamente da parte delle associazioni nazionali di pizzaioli, riconosciute da apposito provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico. Nell'articolo 2 sono indicati i requisiti e le condizioni per il conseguimento dell'attestato di qualifica di pizzaiolo, distinguendo tra coloro che già esercitano la professione di pizzaiolo da almeno due anni e coloro che aspirano a diventare pizzaioli: nel primo caso, l'attestato di qualifica di pizzaiolo viene rilasciato a seguito del superamento di un apposito esame pratico-teorico e previa presentazione della domanda ad una delle associazioni riconosciute; nel secondo caso, l'aspirante pizzaiolo per poter sostenere il suddetto esame dovrà aver lavorato per almeno un anno come aiuto pizzaiolo e aver frequentato un corso pratico-formativo. L'articolo 3 prevede l'istituzione di un apposito registro presso il Ministero dello sviluppo economico e di un apposito elenco, tenuto presso le sedi territoriali delle associazioni, in cui vengono iscritti i titolari della qualifica professionale. L'articolo 4 prevede, infine, la copertura finanziaria necessaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge n. 426, il senatore Piscitelli rileva che esso prevede l'istituzione di una patente europea pizzaioli, nonché di un albo della categoria. Gli articoli 1 e 2 regolamentano il riconoscimento ed il rilascio della patente, indicando dettagliatamente sia il percorso formativo obbligatorio dell'aspirante pizzaiolo sia le modalità per il riconoscimento da parte delle autorità preposte. Gli articoli successivi istituiscono l'albo professionale pizzaioli italiani (APPI) e dettano le norme relative all'iscrizione all'albo stesso.

Il presidente CURSI, nel rilevare come i provvedimenti in esame siano volti a tutelare e valorizzare un prodotto originale della gastronomia italiana attraverso la regolamentazione di una professione assai diffusa nel nostro Paese, fa presente che l'esame riprenderà non appena saranno pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(1598) GRAMAZIO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione di sostanze ad elevata concentrazione tossica, nonché in materia di custodia e di utilizzo delle medesime sostanze negli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di bevande e di generi alimentari

(Esame e rinvio)

Il presidente CURSI (*PdL*) riferisce, in sostituzione della senatrice Vicari, sul disegno di legge in titolo che intende imporre una serie di obblighi alle aziende produttrici e ai titolari ed ai gestori di esercizi pubblici per impedire che i consumatori siano esposti ai rischi di ingestione accidentale di sostanze altamente tossiche che, per loro caratteristiche, non sono immediatamente riconoscibili in quanto incolori, inodori ed insapori,

come l'idrossido di sodio (soda caustica), l'idrossido di potassio ed il nitrato d'argento. Tale rischio è purtroppo causa di numerosi incidenti gravi che si verificano tanto in ambiente domestico quanto in pubblici esercizi, come spesso le cronache riferiscono.

Passando ad un'analisi dettagliata del provvedimento, il Presidente rileva che l'articolo 1 impone alle aziende che producono e commerciano sostanze ad elevata concentrazione tossica l'obbligo di dotare tali prodotti di caratteristiche cromatiche ed olfattive tali da renderli immediatamente distinguibili dall'acqua e dalle altre bevande. I contenitori di tali sostanze devono essere inoltre forniti di dispositivo di sicurezza per l'apertura e di un'etichetta recante il nome del prodotto e l'indicazione del tipo di sostanza nociva contenuta.

L'articolo 2 rinvia ad un regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'approvazione del provvedimento in esame, nel quale saranno definite le modalità cui dovranno attenersi le ditte produttrici nella dotazione dei prodotti delle caratteristiche cromatiche ed olfattive.

L'articolo 3 impone una serie di prescrizioni ai titolari ed ai gestori di esercizi pubblici aventi la licenza di somministrare bevande e generi alimentari. Le sostanze altamente nocive, utilizzate normalmente per l'igiene di superfici ed oggetti, debbono essere depositate e conservate in locali forniti di apposito spazio, provvisto di serratura e ben lontano dal punto vendita.

La mancata osservanza degli obblighi imposti negli esercizi pubblici è punita gravemente, come specificato nell'articolo 4. L'avvenuta distribuzione di sostanze ad elevata concentrazione tossica in luogo di bevande, infatti, oltre a costituire reato (e, come tale, essere sanzionato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali), può portare alle pene accessorie della chiusura, temporanea o definitiva, dell'esercizio, così come del ritiro, al titolare del locale, della licenza alla somministrazione di bevande e generi alimentari.

Il Presidente rinvia quindi l'esame del provvedimento, in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2008
(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CURSI ricorda che con l'odierna seduta inizia – ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento – l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2009, trasmesso dalla Camera dei deputati, e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

Avverte che, data l'oggettiva connessione dei provvedimenti in titolo, per gli stessi verrà svolta – dopo l'illustrazione iniziale – una discussione generale congiunta, fermo restando che successivamente si procederà a porre separatamente in votazione il mandato a redigere una relazione con riferimento al disegno di legge n. 1781 ed il mandato a redigere un parere con riferimento al documento LXXXVII, n. 2.

Riferisce, quindi, in sostituzione della senatrice Vicari, sui documenti in titolo.

Il disegno di legge, presentato annualmente al Parlamento, prevede, come è noto, l'attuazione di una serie di obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea. In particolare, il provvedimento in esame contiene diverse deleghe a favore del Governo per consentire il recepimento di numerose direttive comunitarie elencate negli allegati A e B.

L'art. 1, infatti, conferisce al Governo numerose deleghe per emanare, entro i relativi termini di recepimento delle direttive, dei decreti legislativi che diano attuazione alle direttive stesse.

Per quanto attiene alle direttive già scadute o per le quali il termine di recepimento scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria, si stabilisce un termine di soli tre mesi per l'attuazione delle deleghe.

Per quanto riguarda, invece, le direttive che non prevedono uno specifico termine per il recepimento, si stabilisce un termine più ampio pari a dodici mesi.

Prima di passare all'illustrazione delle parti di competenza della 10^a Commissione, segnala alcune previsioni, contenute nell'art. 6, con cui si mira a rafforzare il ruolo del Parlamento nella cosiddetta fase ascendente della formazione degli atti normativi comunitari.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, che modifica la legge n. 11 del 2005, infatti, il Governo dovrà assicurare che la posizione italiana in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere a seguito dell'esame di atti preparatori della legislazione comunitaria.

La disposizione si pone nel solco delle norme di rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, così come delineato con il nuovo Trattato di Lisbona.

L'art. 12 conferisce una delega specifica al Governo per il recepimento della direttiva n. 31 del 2009 relativa allo stoccaggio geologico della CO₂.

La direttiva contiene una disciplina dettagliata circa la scelta dei siti di stoccaggio e le procedure per il rilascio, il rinnovo e l'eventuale revoca delle autorizzazioni allo stoccaggio. Viene inoltre disciplinata la gestione, la chiusura e la fase post-chiusura dei siti di stoccaggio.

Il recepimento di tale direttiva, pertanto, consentirà di uniformare a livello comunitario l'impiego di tecnologie particolarmente all'avanguardia come quelle che consentono la cattura e lo stoccaggio della CO₂, sulle

quali stanno investendo ingenti risorse in Italia alcuni colossi energetici come l'ENEL e l'ENI.

Il Presidente segnala che, come evidenziato anche nell'apposito *dossier* curato dal Servizio Studi del Senato, la direttiva in questione è riportata anche nell'allegato B. Risulterebbe pertanto opportuno un coordinamento delle disposizioni dell'art. 12, con quelle dell'allegato B, al fine di evitare il conferimento di due distinte deleghe su un oggetto analogo.

L'art. 14 contiene alcune norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono state, tuttavia, già recepite nel disegno di legge n. 1784, recante la conversione in legge del decreto-legge «salva-infrazioni», già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati.

Particolarmente significativo è l'art. 22 che conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 48 del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. L'articolo in esame prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga delle Camere di Commercio e del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli immessi in commercio che, come risulta anche da recenti episodi di cronaca, possono essere a volte contraffatti e possono contenere sostanze o materiali dannosi per la salute dei bambini.

I profili di maggiore interesse, per le parti di competenza della 10^a Commissione, sono contenuti nell'Allegato B del provvedimento, in cui sono elencate le diverse direttive da attuare.

Tra queste, la direttiva n. 92 del 2008, in materia di trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica, con cui si prevede l'obbligo per le imprese che forniscono gas ed energia elettrica a tali soggetti, di comunicare alle autorità competenti di ogni Stato membro, le informazioni relative ai prezzi praticati, affinché tali dati vengano inviati ad Eurostat, che renderà noti i listini mediante un raffronto tra i diversi prezzi praticati nei Paesi UE. Tale meccanismo, rendendo più conoscibili i prezzi praticati dagli operatori del settore, dovrebbe, in prospettiva, consentire un allineamento dei prezzi praticati in ambito comunitario.

La direttiva n. 95 del 2008 stabilisce una razionalizzazione delle normative in materia di marchi, al fine di contrastare i fenomeni di contraffazione e abuso del marchio, mentre la direttiva n. 122 del 2008 contiene diverse norme per assicurare la tutela dei consumatori nei contratti di multiproprietà, nei contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine e nei contratti di rivendita e di scambio.

La direttiva n. 28 del 2009 prevede la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo comunitario di produzione del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili, così come stabilito nel vertice dei Capi di Stato e di Governo del dicembre dello scorso anno.

La direttiva n. 30 del 2009, recante specifiche relative a benzine, combustibili diesel e gasolio e controllo delle emissioni di gas a effetto serra, infine, stabilisce che, sempre entro il 2020, ogni Stato membro ri-

duca di almeno il 6 per cento le emissioni di gas serra prodotte dal ciclo dei predetti combustibili.

Per quanto riguarda la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, di particolare interesse per la Commissione, risulta il paragrafo V della sezione II dedicato alla politica energetica. Nella relazione ci si sofferma, in particolare, sul processo di integrazione europea nel settore energetico e sugli ulteriori passi compiuti dalla Commissione europea, nell'ultimo anno, per completare le regole del mercato interno dell'energia al fine di favorire un approvvigionamento energetico dell'Unione Europea più sicuro, competitivo e sostenibile.

Il Presidente si riserva infine di presentare una proposta di relazione e una di parere da sottoporre alla Commissione nella seduta già convocata per domani alle ore 14,00 e, replicando ad una osservazione del senatore Bubbico, fa presente che l'articolo 1 del provvedimento in esame già prevede la consultazione delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi che dovranno essere emanati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 17 novembre 2009

118^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(784) Vittoria FRANCO ed altri. – *Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere*

(1405) BUGNANO ed altri. – *Misure urgenti volte a favorire l'integrazione della donna nel mercato del lavoro*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore MORRA (*PdL*), il quale illustra i due disegni di legge mettendone in rilievo gli aspetti comuni, che ne rendono opportuno il congiungimento, e quelli di carattere specifico.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 novembre 2009

124^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Assunta Morresi, docente di chimica fisica all'Università di Perugia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice Soliani, entrata a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Di Girolamo che ringrazia per l'apporto fornito all'attività dell'organo parlamentare.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU 486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio/benefici: audizione della professoressa Assunta Morresi, docente di chimica fisica all'Università di Perugia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 novembre scorso.

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione che il Presidente del Consiglio superiore di sanità – la cui audizione era prevista in data odierna – ha reso noto di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione a causa di improvvisi motivi di salute.

Dopo aver dato lettura del documento predisposto dal professor Cucurullo sugli argomenti connessi all'indagine conoscitiva in titolo – documento che resta agli atti della Commissione – sottolinea che i Ministri della salute, appartenenti a maggioranze politiche diverse, hanno ritenuto necessario richiedere un parere al Consiglio superiore di sanità prima che l'AIFA pervenisse alle sue determinazioni. Tuttavia, emerge che in relazione a quanto richiesto dal Ministro *pro tempore* Turco, nella seduta dell'Assemblea generale del 4 marzo 2008, il Consiglio superiore di sanità ha deciso di sospendere l'espressione del parere in attesa che si concludesse l'*iter* autorizzativo da parte dell'AIFA.

Invita quindi la professoressa Morresi a svolgere la sua relazione.

La professoressa MORRESI, nel dar conto dei dati concernenti gli effetti segnalati in seguito alla somministrazione della RU486, rende preliminarmente noto che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel 2009, al fine di formulare le risposte ad alcuni atti di sindacato ispettivo, aveva richiesto ed acquisito direttamente dalla ditta produttrice Exelgyn tale documentazione. In particolare, erano state riscontrate delle criticità nella documentazione della procedura di mutuo riconoscimento, con particolare riguardo ai decessi segnalati a seguito della somministrazione della RU486 e al confronto della mortalità tra il metodo chimico e quello chirurgico, che meritavano un approfondimento. In proposito, sottolinea che la documentazione richiesta costituiva oggetto di una procedura interna al Ministero, senza alcun tipo di correlazione con la procedura di immissione in commercio del farmaco RU486, nell'ambito della quale il Comitato tecnico scientifico (CTS) dell'AIFA aveva espresso un parere positivo in data 26 febbraio 2008.

Riferisce quindi che la Exelgyn aveva prodotto un *dossier* relativo agli eventi avversi mortali aggiornato al febbraio 2009, offrendo un quadro assolutamente nuovo rispetto alla situazione nota al CTS nel 2008, al momento della formulazione del parere positivo. Rende altresì noto che tale *dossier*, avente natura confidenziale, era stato trasmesso al CTS dell'AIFA senza tuttavia avere sufficiente riscontro riguardo ai nuovi dati contenuti nella documentazione riguardante gli eventi avversi mortali, il cui numero risultava superiore rispetto ai dati in possesso del CTS nel 2008.

Passando ad esaminare i dati sulla mortalità, fa presente che essi sono stati riscontrati nell'ambito degli usi previsti dall'Organizzazione mondiale della sanità, tenuto conto tuttavia dei profili differenti tra i protocolli autorizzati e quelli in via di prassi.

Dopo aver rilevato che nella letteratura scientifica è giudicata probabile la correlazione tra l'infezione da *Clostridium Sordelii* e l'uso di mi-fepristone, in quanto è possibile – senza conferme né smentite – che il mi-

fepristone alteri il sistema immunitario e favorisca così l'infezione da *Clostridium*, illustra alcuni dati concernenti i decessi segnalati dalla ditta nel dossier 2009 a seguito dell'assunzione di RU486. In particolare risultano 29 casi di decesso documentati; di questi, 17 casi sono imputabili ad un uso abortivo del farmaco RU486 ed in particolare 7 decessi sono attribuibili allo *shock* settico per infezione da *Clostridium Sordelii*, in probabile correlazione con l'uso del mifepristone; 4 casi di decessi sono invece collegabili alla prassi di mancato ricovero ospedaliero in quanto le donne sono morte per emorragia interna e massiva. A suo giudizio, si tratta di decesso evitabili con il ricovero ospedaliero, posto che tali casi hanno riguardato donne giovani con profilo di fragilità psicologica che ha portato a sottovalutare i sintomi: occorre invece non rimettere il vaglio della sintomatologia direttamente a carico delle pazienti, le quali vanno sottoposte nell'ambito di strutture ospedaliere. Altri 6 decessi risulterebbero allo stato ancora non spiegati, mentre 2 casi sono riconducibili all'uso di sola prostaglandina.

Gli altri 12 decessi sono collegabili ad uso compassionevole del farmaco, per la cura di particolari forme tumorali e di malattie depressive: a suo giudizio l'uso non abortivo del mifepristone deve essere comunque preso in considerazione ai fini della valutazione di profili di rischio per il suo utilizzo e di controindicazioni, a prescindere dall'uso specifico.

Si sofferma infine in merito alla stima della mortalità e, nel richiamare gli studi segnalati sul *New England Journal of Medicine* del 2005, fa presente che, mettendo a confronto il dato di mortalità per aborto medico con quello per aborto chirurgico in relazione alle corrispondenti settimane di gravidanza, ne è conseguito che, considerando le medesime età gestazionali, la mortalità per aborto medico è 10 volte superiore a quella per aborto chirurgico.

Nell'ambito della letteratura scientifica è tuttora aperto un dibattito volto ad una revisione dei criteri di efficacia del metodo chimico, specialmente nella prospettiva di stilare stime di confronto con il metodo chirurgico. In particolare occorre stabilire come conteggiare i successi e gli eventuali fallimenti, nonché verificare se è possibile considerare riuscito un aborto medico quando il prodotto del concepimento viene parzialmente rimosso per via chirurgica, ovvero dopo quanto tempo debba avvenire l'espulsione affinché l'aborto chimico possa considerarsi riuscito. Si tratta di criteri la cui definizione è suscettibile di incidere notevolmente sulle percentuali finali di calcolo, ove rapportate ai grandi numeri.

Segnala, infine che, nell'ambito del *New England Journal of Medicine* del 2005, l'uso degli antibiotici nel protocollo abortivo è stato considerato di positivo ausilio per la limitazione dell'insorgenza di gravi infezioni, mentre la *Food and Drug Administration* e l'EMEA sono al riguardo di avviso contrario.

Il presidente TOMASSINI, alla luce della puntuale analisi fornita dalla professoressa riguardo agli eventi avversi mortali conseguenti all'as-

sunzione di RU486, chiede di sapere se, nell'ambito del confronto sulla mortalità tra aborto chirurgico e aborto medico, sia stata articolata un'analisi per cause specifiche.

Il senatore DE LILLO(*PdL*), dopo aver ringraziato la professoressa per la relazione estremamente dettagliata, chiede se alla luce dei dati forniti dalla ditta Exelgyn del 2009, vi siano stati riscontri da parte dell'AIFA.

Domanda quindi se, alla luce delle stime di mortalità apparse sul *New England Journal of Medicine* del 2005, non si reputi necessario che nell'ambito del consenso informato le pazienti siano rese edotte riguardo a tali dati ai fini di una scelta maggiormente consapevole del metodo abortivo cui sottoporsi. Chiede infine ragguagli circa i requisiti per il ritiro di un farmaco dal commercio, con particolare riguardo all'incidenza di eventi avversi mortali.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI(*PdL*), tenuto conto che l'attività conoscitiva del Ministero si è svolta su un binario parallelo che non ha interferito con il procedimento autorizzativo in corso presso l'AIFA, chiede maggiori ragguagli in merito alle circostanze che hanno portato il Comitato tecnico scientifico dell'AIFA ad adottare un parere positivo in assenza di una conoscenza dettagliata sui dati relativi alla mortalità, allora non completamente noti.

La professoressa MORRESI, in relazione ai quesiti posti dal Presidente Tomassini fa presente come risultati assolutamente difficoltoso riuscire ad acquisire dati, molto spesso incompleti, relativamente ai casi di decesso: in particolare rende noto che dal 1988 al 1997, negli Stati Uniti, 25 morti materne sono state attribuite ad infezioni dopo aborto chirurgico, su un totale di oltre 13 milioni di interventi, mentre dal 2001 al 2005 risultano 5 morti materne per infezioni da *Clostridium sordellii* dopo aborto medico, a fronte di 460 mila interruzioni per via farmacologica.

Fa quindi presente che il Comitato tecnico scientifico nel 2008, ai fini dell'espressione del parere, aveva acquisito direttamente dalla ditta Exelgyn i dati relativi alla mortalità e ad essi aveva fatto pieno affidamento. Successivamente, un anno dopo l'espressione del parere positivo, con l'invio del *dossier* della Exelgyn aggiornato al 2009, concernente il quadro complessivo di tutti i casi di decesso, sono emerse delle contraddizioni che tuttavia non hanno costituito oggetto di valutazione da parte del CTS: si riserva al riguardo di acquisire ulteriori delucidazioni dall'AIFA.

Conviene infine sull'esigenza che, nell'ambito del consenso informato, sia data opportuna informativa riguardo al dato concernente il tasso di mortalità, tenuto conto che per quanto riguarda l'aborto chimico, esso è pari a 1 su 100 mila, mentre, ove paragonato a quello per la stessa età gestazionale relativamente all'aborto chirurgico, è pari a 1 su 1 milione.

Quanto ai requisiti per il ritiro di farmaci, ritiene opportuno che di tale questione sia investita direttamente l'AIFA, non disponendo di dirette competenze al riguardo.

Il presidente TOMASSINI dopo aver ringraziato la professoressa Morresi e i senatori intervenuti nel dibattito dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» (n. 129)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.

Previa astensione del senatore GRAMAZIO (*PdL*), dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE » (n. 130)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MASSIDDA (*PdL*), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto ai fini dell'attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, la quale reca una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE, sulle misure di lotta contro l'influenza aviaria.

La direttiva 2005/94/CE aggiorna le misure che gli Stati membri devono assumere per la prevenzione e l'eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire la massima adeguatezza delle misure medesime in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute, economiche e sociali, dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati.

L'oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente; in particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività e viene estesa l'individuazione precoce di una possibile trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ai mammiferi; sono altresì previste misure sussidiarie, volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie. Alcune innovazioni sono costituite dall'ampliamento del raggio d'azione delle misure, in particolare nel campo dell'analisi degli agenti patogeni minori di influenza aviaria che potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi), e nell'introduzione di maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini. Un'ulteriore novità riguarda la nascita di una banca comunitaria, dove conservare le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali dei vaccini destinate allo stesso scopo. Il termine di recepimento della direttiva 2005/94/CE era stabilito per il 1° luglio 2007.

Soffermandosi sull'articolato, fa presente che gli articoli 1 e 2 dello schema (Titolo I) indicano, rispettivamente, il campo d'applicazione e le definizioni di alcuni termini impiegati; il Titolo II si compone dei successivi articoli da 3 a 6. L'articolo 3 dispone l'obbligatorietà dei Programmi di sorveglianza nel territorio nazionale, mentre l'articolo 4 riguarda l'Anagrafe informatizzata delle aziende avicole, prevedendo, cioè, l'obbligo a carico dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL) di registrare le informazioni nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'articolo 5 contiene l'obbligo di immediata denuncia di casi sospetti di influenza aviaria, mentre il successivo articolo 6 disciplina l'effettuazione di indagini epidemiologiche.

Il Titolo III contiene le misure che devono essere adottate nelle aziende in caso di sospetti focolai (articolo 7), le deroghe ad alcune delle misure medesime (articolo 8), la durata delle misure (articolo 9) e le eventuali misure aggiuntive che le regioni e le province autonome possono applicare sulla base dei risultati delle indagini epidemiologiche (articolo 10).

Le norme di cui al Titolo IV dello schema concernono esclusivamente l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), da virus H5 e H7. In primo luogo, si stabiliscono le misure da applicare in caso di focolai confermati (articolo 11) e le deroghe ammissibili, anche per alcuni soggetti e strutture specifici (aziende non commerciali, circhi, zoo, e altri), nonché per le aziende composte da più unità produttive (articoli da 12 a 14); l'articolo 15 riguarda le misure da attuare per le aziende «a contatto», cioè le aziende da cui l'influenza potrebbe provenire o nelle quali potrebbe essere stata introdotta. L'articolo 16 prevede l'istituzione, in caso di focolai di HPAI, di zone di protezione (raggio minimo di 3 chilometri intorno all'azienda) e di sorveglianza (raggio minimo di 10 chilometri), nonché di eventuali ulteriori zone soggette a restrizioni. Gli articoli da 17 a 34 disciplinano le misure da applicare nelle suddette zone, mentre i successivi articoli da 35 a 38 definiscono quelle da attuare, in caso di

sospetto o di conferma della presenza dell'HPAI, per i macelli, i mezzi di trasporto e i posti di ispezione frontalieri.

Il Titolo V reca norme per il controllo e l'eradicazione nei confronti del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (in considerazione del pericolo che esso possa mutare in virus ad alta patogenicità). Analogamente a quanto contemplato nel precedente Titolo IV, si disciplinano le misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati, le relative deroghe, le misure per le aziende «a contatto» (articoli da 39 a 42) e si prevedono zone di restrizione (articoli da 42 a 46).

Il Titolo VI (costituito dal solo articolo 47) reca norme volte ad impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria ad altre specie animali.

Il Titolo VII, composto dagli articoli 48 e 49, concerne le operazioni di pulizia e disinfezione, intese all'eliminazione del virus, nonché quelle di ripopolamento.

Il Titolo VIII (articolo 50 e 51) disciplina le procedure diagnostiche ed attribuisce alcuni compiti al laboratorio nazionale (Centro nazionale di referenza).

Il Titolo IX (articoli da 52 a 54) concerne la produzione, la vendita dei vaccini e le procedure di vaccinazione di emergenza o preventiva.

In base al Titolo X (costituito dal solo articolo 55), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede ad aggiornare almeno ogni cinque anni il piano di emergenza in materia di influenza aviaria, piano già predisposto ed approvato dalla Commissione europea (anche gli aggiornamenti devono essere approvati dalla suddetta Commissione).

In merito al Titolo XI, si ricorda che l'articolo 56 reca norme finanziarie ed amministrative e l'articolo 57 l'apparato sanzionatorio, mentre l'articolo 58 definisce la data di entrata in vigore del presente decreto e dispone l'abrogazione del regolamento di cui al D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656, che aveva dato attuazione alla citata direttiva 92/40/CEE, abrogata, a sua volta, dalla direttiva 2005/94/CE oggetto di recepimento.

Nel rimarcare la rilevanza delle disposizioni che rafforzano il sistema dei controlli e delle sanzioni, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Poiché nessun senatore risulta iscritto in discussione, il presidente TOMASSINI, aderendo alla richiesta formulata dalla senatrice BIANCHI(PD), rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad una prossima seduta, anche al fine di consentire una più approfondita riflessione sui contenuti dello schema di parere predisposto dal relatore; evidenza tuttavia la necessità che la Commissione esprima il più rapidamente possibile il parere richiesto, in considerazione dei possibili profili di connessione tra l'attuale emergenza determinata dall'influenza A(H1N1) e l'influenza aviaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 2) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008*

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo, ad iniziare dal disegno di legge comunitaria che si inserisce nel quadro legislativo disposto dalla legge n. 11 del 2005 sulla partecipazione italiana al processo normativo dell'Unione europea, costituendo lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario. In particolare, il disegno di legge in esame risulta suddiviso in tre capi. Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, per l'attuazione di direttive che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse elencate negli allegati A e B: quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura aggravata dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari.

I capi II e III recano, rispettivamente, disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa, nonché disposizioni occorrenti per dare attuazione delle decisioni quadro adottate dall'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione, si segnalano innanzitutto l'articolo 9, approvato dalla Camera con una mera modifica di *drafting*, reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE. A tal fine l'articolo modifica una disposizione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In particolare, la richiamata direttiva 2008/46/CE, sostituendo il paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva 2004/40/CE, ha prorogato al 30 aprile 2012 (in luogo del 30 aprile 2008 come previsto nel testo originario) il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva.

Si ricorda che la direttiva 2004/40/CE era tra le direttive contenute nell'allegato B della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria

per il 2005), da attuare cioè mediante apposito decreto legislativo, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel corso della XV Legislatura l'attuazione di tale direttiva era contenuta in un apposito schema di decreto (il n. 234), per il quale non è stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari a causa della fine anticipata della Legislatura stessa.

In ogni caso, le disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dai campi elettromagnetici sono successivamente confluite nel ricordato decreto legislativo aprile 2008, n. 81, nuova legge fondamentale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV, concernenti appunto la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, entrino in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE. Si tratta appunto della disposizione modificata dalla successiva direttiva. Il riferimento – introdotto dall'articolo in esame – anche alle successive modificazioni della direttiva comporta il differimento del termine – che sarebbe altrimenti già scaduto – di entrata in vigore della disciplina nazionale di attuazione della medesima direttiva.

Infine, si ricorda che di recente il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ha aggiunto un periodo finale al comma 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo n. 81.

Tale periodo prevede diversi limiti temporali per l'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione (6 luglio 2010), nonché per il settore agricolo e forestale (6 luglio 2014). Inoltre, si richiede per il 15 febbraio 2011 l'ottemperanza dell'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 per il settore della navigazione aerea e marittima.

Tra le altre disposizioni, si segnala l'articolo 20, introdotto dalla Camera in sede d'esame in Commissione, e successivamente modificato durante l'esame in Assemblea.

Il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce il comma 2 dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati». L'articolo 14-*bis* è stato inserito in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006.

L'articolo 14-*bis* comma 1, che disciplina la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, è stato aggiunto dal

comma 1 dell'art. 23, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Il comma 1 dispone che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tale articolo stabilisce in particolare che, senza licenza del Questore, non possano «esercitarsi, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche (...)». La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Il comma 2 del citato articolo 14-*bis*, che l'articolo in esame intende ora modificare, stabilisce attualmente che chiunque – dalle ore 24 alle ore 7 – venda o somministri alcolici su spazi o aree pubblici diversi dagli esercizi di cui al su citato comma 1 sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Inoltre, qualora il fatto sia commesso, nello stesso intervallo temporale, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. È prevista anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate per le suddette violazioni.

La modifica che si intende apportare inserisce delle eccezioni alla norma, prevedendo che la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria non venga irrogata nel caso in cui la vendita e la somministrazione di alcolici siano effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

In merito alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si segnala, in particolare, il capitolo IX, nel quale si dà conto – alla sezione X.3 – delle iniziative, adottate dal Governo e dal Parlamento nel corso del 2008, concernenti le politiche sociali, tra cui quelle in materia di salute.

In particolare, come si evince dalla relazione, nel 2008 il Governo italiano è stato impegnato nella definizione delle linee generali per le politiche comunitarie in materia di salute, assicurando costantemente il proprio supporto in seno agli organismi comunitari e contribuendo alla definizione dei dossier trattati in seno al Consiglio dell'Unione europea. I contributi hanno riguardato, tra l'altro, la promozione di politiche di prevenzione e diffusione di corretti e salutari stili di vita ai fini della incidenza dei tumori; la responsabilizzazione dei pazienti e degli operatori sanitari per un corretto uso degli antibiotici; la cooperazione comunitaria per una strategia europea alle sfide future in materia di sanità pubblica; la promozione dell'informazione sui medicinali ai pazienti.

Degna di segnalazione è anche la partecipazione al programma di cooperazione tecnica con i Paesi dell'America latina, per lo scambio di buone politiche in materia di salute, «EUROSOCIAL» e quella ad «HOPE» (European Hospital and Healthcare Federation), lo speciale programma di scambio indirizzato a manager ospedalieri ed altre figure di professionisti ospedalieri con responsabilità manageriali che abbiano già lavorato in ospedale od altre strutture sanitarie.

La partecipazione al «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo», iniziativa di dialogo e cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo, ha segnato un altro momento qualificante dell'attività svolta: in questo ambito ha trovato infatti spazio la Conferenza euromediterranea per la salute, che si è riunita al Cairo nei giorni 16 e 17 novembre del 2008.

Per quanto riguarda la fase discendente, sono stati adottati i provvedimenti attuativi di direttive comunitarie o esecutivi di regolamenti comunitari in tema di sanità pubblica veterinaria, tra i quali, si segnalano quelle in materia di specie animali d'acquacoltura nonché in tema di controlli sanitari ufficiali per le importazioni di alimenti e prodotti.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio della catena alimentare è stato istituito un organo tecnico-consultivo, il Comitato nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA), in linea con la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

Di particolare rilievo è anche la partecipazione ai lavori per la creazione di un database dei farmaci veterinari autorizzati a livello europeo e la partecipazione ai lavori inerenti la creazione della banca dati comunitaria EUDRAGMP relativa ai farmaci veterinari.

Nel settore dei dispositivi medici, cosmetici e biocidi, nel corso del 2008 il Governo ha fornito il proprio ausilio per la realizzazione del processo di semplificazione della direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi, della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, così come delle direttive 2000/70/CE e 2001/104/CE relative agli emoderivati. In particolare per i cosmetici l'Amministrazione ha partecipato, in seno alle competenti istituzioni comunitarie, alle attività rivolte all'esecuzione delle direttive dell'Unione europea sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta.

SUL CONTRATTO STIPULATO DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ACQUISIZIONE DEL VACCINO CONTRO L'INFLUENZA A/H1

La senatrice BIANCHI (PD), come già rilevato in occasione della recente audizione del viceministro Fazio presso le Commissioni congiunte in materia di sanità di Camera e Senato, chiede che la Commissione possa avere conoscenza del contratto stipulato tra il Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali e la Novartis, relativo all'acquisizione del vaccino contro l'influenza A(H1N1).

Il PRESIDENTE assicura alla senatrice Bianchi che si farà carico della richiesta da lei formulata.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 129**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, si segnala l'esigenza di sostituire le parole: «che dichiarano di avere rapporti fisici», con le seguenti: «che rispettino i requisiti soggettivi di cui all' articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40»;

b) nell'Allegato I, punto 1.1.6, relativamente alla cause di esclusione di donatori a rischio di trasmissione di alcune patologie infettive, e in particolare di epatite B acuta o cronica, si segnala che l'esclusione dal divieto dovrebbe essere riferita a «persone la cui immunità è documentata», conformemente a quanto previsto dall'Allegato I della direttiva 2006/17/CE, anziché ai meri «vaccinati»;

c) quanto all'Allegato III, si segnala che al punto 1 si introduce, per la donazione di cellule riproduttive al *partner*, la norma precauzionale «salvo che non vi sia rischio di trasmissione di infezioni a terzi», non presente nell'Allegato III della direttiva 2006/17/CE.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 130

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

alla fine dell'articolo 12, comma 1, si richiama, per errore materiale, la lettera *t*) – anziché la lettera *u*) – del precedente articolo 2, comma 1;

semberebbe opportuno precisare (anche alla luce del contenuto dell'articolo 2, comma 1, lettera *u*)) quale sia l'autorità competente a cui si fa riferimento in diversi commi dell'articolo 26;

nell'articolo 37, comma 1, il richiamo al precedente articolo 6 dovrebbe essere sostituito con il riferimento all'articolo 7 (anche al fine di assicurare l'esatto recepimento della direttiva comunitaria in oggetto);

nell'articolo 38, comma 1, lettera *e*), il richiamo al precedente articolo 10 dovrebbe essere sostituito con il riferimento all'articolo 11 (anche al fine di assicurare l'esatto recepimento della direttiva comunitaria in oggetto);

l'articolo 39 presenta un errore nella numerazione dei commi, nonché un problema di chiarezza e di formulazione letterale nel primo dei due commi contraddistinti come comma 3;

l'articolo 44, comma 1, lettera *d*), numero 2), adopera il termine «pollastre», mentre la norma corrispondente della direttiva oggetto di recepimento fa riferimento al «pollame»;

l'articolo 53, comma 2, lettera *g*), presenta un errore di formulazione letterale;

sotto il profilo formale, appare opportuno, in alcuni punti dell'Allegato II, sostituire la locuzione «Stato membro» con il riferimento all'autorità competente italiana;

sarebbe forse preferibile non riportare (dal momento che il presente schema costituisce una normativa nazionale di recepimento) l'Allegato VII, che concerne il Laboratorio comunitario di riferimento, oppure, in alternativa, occorrerebbe inserire nell'articolo 51, comma 3, lettera *b*), il rinvio a tale allegato;

nell'Allegato VIII, paragrafo 4, lettera *b*), nell'Allegato IX, paragrafo 9, e nell'Allegato X, primo paragrafo, numero 1), occorrerebbe sostituire il riferimento allo «Stato membro» con una locuzione che faccia riferimento al territorio nazionale.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 novembre 2009

133^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'Eni, accompagnato dalla dottoressa Raffaella Leone, dal dottor Stefano Lucchini, dal dottor Leonardo Bellodi, dal dottor Stefano Meloni, dal dottor Massimo Caprara e dalla dottoressa Marcellina Blasco.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUL GRAVE LUTTO CHE HA COLPITO IL SENATORE CESARINO MONTI

Il presidente D'ALÌ esprime al senatore Cesarino Monti il cordoglio suo e di tutti i componenti della Commissione per la scomparsa della madre.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione dell'Amministratore delegato dell'Eni

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il dottor SCARONI svolge una relazione sul tema dell'indagine conoscitiva sottolineando preliminarmente il ruolo prevalente delle fonti energetiche fossili nella composizione del consumo energetico mondiale e facendo presente che, secondo le stime dell'ENI, tali risorse saranno ancora disponibili per i prossimi ottanta o novanta anni. Illustra a tale riguardo le stime delle risorse petrolifere attualmente esistenti nel mondo e dei possibili bacini ancora da esplorare. Per quanto riguarda, in particolare, il ruolo delle fonti rinnovabili nella composizione del consumo energetico mondiale, le fonti rinnovabili geotermica, eolica e solare rappresentano una limitatissima percentuale, pari allo 0,7 per cento. I limiti più rilevanti di tali fonti si ravvisano nella bassa densità energetica, nella bassa densità di potenza e nella presenza di costi elevati e nascosti per lo sviluppo delle tecnologie. Gli esempi virtuosi di alcuni Paesi nel settore delle energie rinnovabili – quali la Danimarca per l'energia eolica, il Brasile per i biocarburanti e la Germania che, nel campo delle fonti rinnovabili, ha ottenuto risultati modesti se confrontati con l'elevato dispendio di risorse sostenuto – non possono essere peraltro generalizzati. Inoltre, a livello mondiale, l'energia eolica e quella solare rappresentano insieme poco più dell'1 per cento della produzione di energia elettrica e circa lo 0,2 per cento dei consumi di energia primaria. Fa quindi riferimento alla collaborazione scientifica avviata dall'ENI con l'Istituto del MIT di Boston nel settore dei biocarburanti e dell'energia solare. In attesa di un punto di svolta nel rapporto tra costi per l'innovazione tecnologia e benefici ottenuti, il versante dell'efficienza energetica rappresenta ancora un settore potenzialmente da sviluppare, se si tiene conto che l'efficienza energetica negli usi finali permette, attraverso il semplice utilizzo di lampadine fluorescenti compatte, di consumare l'80 per cento in meno di energia elettrica rispetto ad una tradizionale lampadina a incandescenza, a parità di luminosità. Illustra quindi un esempio di efficienza energetica applicata all'industria raffrontando un investimento in efficienza energetica, pari a 100.000 euro, con un investimento nella tecnologia del solare fotovoltaico, pari a 6 milioni di euro. Con riferimento alle emissioni di anidride carbonica da combustione di fonti fossili, illustra poi un grafico da cui risulta che Stati Uniti e Cina rappresentano oltre il 40 per cento di tali emissioni a livello mondiale. Ogni discorso sulla limitazione delle emissioni di anidride carbonica è pertanto inutile senza il coinvolgimento di questi Stati – ed in tal senso sono probabilmente poco incoraggianti le conclusioni a cui sono arrivati,

in questi giorni, il Presidente degli Stati Uniti ed il Presidente della Repubblica popolare cinese – se si tiene conto del fatto che una riduzione del 3 per cento di tali emissioni da parte dell'Unione europea rappresenta uno sforzo considerevole ma privo di una sostanziale utilità. Illustra quindi una proposta dell'ENI per contrastare il cambiamento climatico che prevede una *carbon tax* di piccola entità per influenzare le scelte energetiche dell'industria, un'accisa mobile sul prezzo finale dei prodotti energetici da applicare quando i prezzi siano troppo bassi ed un sistema di tariffazione di tipo *cap and trade* per incentivare l'efficienza energetica nel lungo termine. A questi strumenti potrebbe aggiungersi una *carbon tariff* sui beni provenienti dai Paesi che non ottemperino agli accordi sulla limitazione delle emissioni.

Il senatore DELLA SETA (PD) precisa preliminarmente che il Presidente degli Stati Uniti ed il Presidente della Repubblica popolare cinese hanno comunque affermato l'auspicio che il vertice di Copenaghen, ormai prossimo, possa concludersi con una dichiarazione politicamente vincolante per gli Stati che vi aderiranno. Chiede poi chiarimenti sulla possibilità di sviluppare la tecnologia del solare termico anche nel nostro Paese, visti i risultati conseguiti in Germania con 1 milione di metri quadri di pannelli solari termici installati ogni anno. Chiede altresì se non esistano costi nascosti non solo con riferimento alle energie rinnovabili ma anche all'impiego delle fonti fossili. Domanda infine come dovrebbe essere articolata, secondo l'amministratore delegato dell'ENI, un'eventuale tassa sulle emissioni di anidride carbonica.

Il senatore ORSI (PdL) chiede se non sia ipotizzabile un sistema di incentivazione che premi i comportamenti virtuosi finalizzati ad un uso energetico efficiente e che coinvolga anche i produttori ed i distributori di energia.

Il senatore VICECONTE (PdL) chiede perché la percentuale dell'impiego della fonte nucleare sia andata calando rispetto alle altre fonti di energia secondo quanto risulta dai dati testé illustrati. Chiede poi quali siano le politiche di ricerca dell'ENI sul territorio della Basilicata che rappresenta, a livello europeo, il principale bacino di estrazione petrolifera sulla terraferma.

La senatrice MAZZUCONI (PD) chiede chiarimenti sul tema della ricerca sul solare termodinamico e quali siano gli orientamenti dell'ENI riguardo alla ricerca di nuovi giacimenti energetici sul territorio nazionale. Chiede infine delucidazioni sull'esempio di risparmio energetico attraverso un recupero di efficienza illustrato dal dottor Scaroni.

Il senatore FERRANTE (PD) chiede se, in tema di efficienza energetica, siano necessarie norme migliori oppure sia richiesto un coinvolgimento più fattivo da parte del Governo per rendere obbligatoria, nell'am-

bito del cosiddetto «pacchetto 20-20-20», la percentuale di recupero energetico attraverso una spinta all'efficienza nei consumi. Chiede poi quali siano le prospettive nel medio e lungo periodo dell'impiego dell'energia nucleare.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) chiede chiarimenti in materia di energia geotermica.

Il presidente D'ALÌ chiede quali siano gli ambiti di ricerca che l'ENI sta approfondendo per consentire l'impiego delle fonti fossili di energia minimizzando il livello di emissione di anidride carbonica, atteso che secondo le stime dell'ENI tali fonti di energia risulterebbero disponibili ancora per un considerevole lasso di tempo.

Il dottor SCARONI osserva che l'eolico, il solare fotovoltaico tradizionale, le biomasse e la stessa geotermia non dispongono oggi di tecnologie soddisfacenti e l'ENI non crede che queste rinnovabili del passato possano rappresentare il futuro dell'energia. ENI è convinto, invece, che si possa fare di più e di meglio nel settore del fotovoltaico con impiego di materiale diverso dal silicio e per questo sta attuando cospicui investimenti in questa direzione di ricerca. ENI è convinto, altresì, che il futuro dell'energia si giochi anche e soprattutto sul terreno del risparmio e dell'efficienza energetica, cominciando a rendere meno energivori i comportamenti individuali e collettivi. Sottolinea quindi l'opportunità di introdurre una *carbon tax* e fa presente che gli Stati che hanno scelto la strada del nucleare negli ultimi cinquant'anni lo hanno fatto non perché il nucleare costasse meno di altre fonti, ma perché si trattava di una fonte alternativa a quelle fossili e non responsabile di emissioni di CO₂. Ricorda quindi che quella italiana rappresenta solo una piccola porzione dell'attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi complessivamente svolta dall'ENI e fornisce alcune precisazioni circa il confronto tra l'investimento in efficienza energetica e nel solare fotovoltaico da lui esposto in precedenza. L'Eni sta svolgendo un programma di ricerca, d'intesa con Enel, sul sequestro e lo stoccaggio di CO₂, tecnologia che costituisce una sfida colossale e che renderebbe possibile il ricorso al carbone in assenza di emissioni di gas serra. Fa quindi presente di condividere l'idea di rendere vincolante l'obiettivo di risparmio energetico previsto dal pacchetto clima-energia dell'Unione europea e osserva che l'Eni sta arrivando ad una intesa con la regione Basilicata sulla coltivazione degli idrocarburi come momento del generale sviluppo della regione.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Scaroni per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(276) *CARRARA ed altri.* – *Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(330) *CARRARA ed altri.* – *Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita*

(397) *BENEDETTI VALENTINI.* – *Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica*

(398) *BENEDETTI VALENTINI.* – *Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia*

(480) *MASSIDDA.* – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(510) *PORETTI ed altri.* – *Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia*

(1029) *BENEDETTI VALENTINI.* – *Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria*

(1104) *CASTRO ed altri.* – *Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1122) *CORONELLA.* – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1224) *FLERES.* – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria*

(1476) *PORETTI e PERDUCA.* – *Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale*

– e petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 settembre 2009.

Si chiude la discussione generale.

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), intervenendo in sede di replica, auspica che sui contenuti del testo in esame possa svolgersi un confronto aperto e costruttivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ propone di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di una missione a Napoli il 27 novembre p.v., nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterra-

neo, per svolgere una serie di incontri sulle problematiche ambientali del Golfo di Napoli e del litorale domizio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 17 novembre 2009

67^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***SANTINI***La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Esame congiunto e rinvio)

Prende la parola il presidente relatore, senatore SANTINI (*PdL*), il quale, prima di introdurre il provvedimento in esame, ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento del Senato, l'annuale disegno di legge comunitaria deve essere trattato congiuntamente alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Sulla base di tale disposizione, contenuta nell'articolo 144-*bis* del Regolamento, questa Commissione si trova oggi ad esaminare, insieme al disegno di legge comunitaria 2009, anche la relazione annuale relativa al 2008 – di cui è relatore la presidente Boldi – solo alla fine dell'anno successivo a quello di riferimento, avendo dovuto attendere i tempi di presentazione ed esame del disegno di legge. Tale problematica, unitamente alla considerazione della diversa natura dei due atti (la relazione, più di carattere politico-programmatico e più attinente alla «fase ascendente»; la legge comunitaria, relativa esclusivamente alla «fase discendente») hanno suggerito già da diversi anni l'opportunità di svincolare l'esame della relazione annuale da quello del disegno di legge comunitaria ed eventualmente di abbinarlo all'esame dei documenti programmatici della Commissione europea e del Consiglio.

A tale riguardo, il relatore ricorda che nel febbraio scorso è stato trasmesso alla Presidenza del Senato un documento contenente alcune proposte di modifica regolamentare, a firma di tutti i membri di questa Com-

missione e frutto del lavoro di un gruppo informale appositamente istituito in seno alla stessa Commissione, in cui erano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. In tale documento si propone tra l'altro una modifica all'articolo 144-*bis* del Regolamento, nel senso di prevedere un esame disgiunto del disegno di legge comunitaria rispetto alla relazione annuale sulla partecipazione all'UE, la quale potrebbe essere più proficuamente essere esaminata in concomitanza con i programmi annuali dell'Unione europea. Tale proposta è stata peraltro ribadita anche in una recente lettera indirizzata al Presidente del Senato, a firma della Presidente di questa Commissione e condivisa all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari. Alla lettera ha fatto seguito, in data 29 ottobre scorso, la risposta del Presidente del Senato, il quale ha informato che, nell'ambito della Giunta per il Regolamento e su impulso della Conferenza dei Capigruppo, verrà istituito un apposito comitato ristretto, incaricato di esaminare le proposte di adeguamento del Regolamento del Senato relative alla più efficace applicazione del Trattato di Lisbona, di imminente entrata in vigore.

Una seconda questione che è oggetto delle proposte di modifica contenute nel predetto documento e nella citata lettera, riguarda la competenza della 14^a Commissione sui provvedimenti ex articolo 10 della legge n. 11 del 2005. La «legge Buttiglione» prevede infatti la possibilità di adottare «provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso». Si tratta di provvedimenti di contenuto analogo a quello della legge comunitaria, di cui tuttavia, per motivi straordinari, se ne rende necessaria l'emanazione al di fuori della sede ordinaria della legge comunitaria annuale. A tale riguardo, la proposta di modifica regolamentare va nel senso di prevedere che quei provvedimenti, di contenuto analogo a quello della legge comunitaria – che abbiano un contenuto eterogeneo e siano finalizzati alla necessaria attuazione di obblighi comunitari – siano anch'essi esaminati dalla 14^a Commissione in sede referente. Peraltro, l'emanazione di questo tipo di provvedimenti, parallelamente all'annuale disegno di legge comunitaria, si è consolidata negli ultimi anni, formando una prassi di cui l'ultimo esempio è il decreto-legge «salva-infrazioni» (decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135) approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 4 novembre.

Infine, il relatore ritiene opportuno accennare ad una problematica di carattere ordinamentale che è stata anche oggetto del recente dibattito parlamentare che si è svolto in Senato nel corso dell'esame del citato decreto-legge «salva-infrazioni». Si riferisce al cosiddetto «oggetto proprio» della legge comunitaria, come viene definito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, e richiamato dal comma 4 dall'articolo 144-*bis* del Regolamento ai fini della valutazione di ammissibilità dei relativi emendamenti. In sostanza, in base alle predette norme, il contenuto della legge comunitaria deve essere limitato a quelle norme direttamente connesse con la necessità di ottemperare ad un obbligo attuale, ancora inevaso, derivante dall'ordi-

namento europeo. Tale è infatti l'interpretazione che le Camere hanno dato, nel corso di una prassi pluriennale pressoché univoca, alla predetta definizione, nella valutazione dell'ammissibilità dei relativi emendamenti, ai sensi del citato comma 4.

Tuttavia, di fatto, è spesso accaduto che il disegno di legge presentato dal Governo contenesse *ab origine* delle disposizioni che non rispondevano alla necessità di ottemperare ad un obbligo attuale derivante o da atti comunitari non ancora recepiti, o da procedure di infrazione ancora non risolte, o da sentenze della Corte non eseguite. A tale riguardo, mentre il comma 4 dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, consente di effettuare un vaglio di ammissibilità per estraneità di materia sugli emendamenti, lo stesso non è previsto anche per il testo del disegno di legge, che quindi, in passato, è giunto ad approvazione definitiva contenendo anche norme non rispondenti al criterio dell'oggetto proprio della legge comunitaria come definito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Il relatore tiene a precisare che questa osservazione – che ritiene del tutto pregnante nell'attuale congiuntura parlamentare – assume un valore squisitamente tecnico-politico, in quanto si riferisce ad un *modus operandi* fatto proprio, negli ultimi anni, da governi di diverso orientamento politico. Proprio per tale ragione, tuttavia, ritiene utile sottoporre tale questione ai Commissari, affinché si svolga una riflessione comune sulle implicazioni che derivano da tale condotta e sulle possibili ipotesi di soluzione.

Passando all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2009, ricorda che esso è stato presentato presso l'altro ramo del Parlamento il 19 maggio scorso, accompagnato da una relazione illustrativa che oltre ad esporre l'articolato, reca, come previsto dalla citata legge n. 11, una serie di informazioni relative alle procedure d'infrazione, alle direttive da attuare in via amministrativa e quelle attuate mediante regolamento autorizzato, e agli atti normativi attuativi delle regioni e province autonome. I dati contenuti sono tuttavia relativi al periodo che arriva fino al 31 dicembre 2008 e pertanto risultano oggi parzialmente superati.

Riguardo alle direttive da attuare o attuate in via amministrativa ricorda che nel 1999, la legge comunitaria annuale aveva introdotto l'articolo 10, comma 3-*quater*, al Testo unico sulla promulgazione delle leggi (DPR n. 1092/1985), ai sensi del quale, «al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale». Tale obbligo, tuttavia, risulta essere stato rispettato solamente in occasione della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge comunitaria per il 1999 e successivamente non è stato più ottemperato. Considerato che una buona parte delle procedure di infrazione per mancata attuazione sono dovute proprio al mancato recepimento delle direttive tecniche da attuare in via amministrativa, potrebbe essere opportuno adempiere alla citata disposi-

zione, pubblicando in *Gazzetta Ufficiale* le direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

Dà conto, quindi, dell'articolato che si compone di 25 articoli, suddivisi in 3 capi, e di 2 allegati.

Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa, per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, nonché per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, e di testi unici per il riordino delle materie interessate dalle direttive comunitarie.

L'articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi delegati all'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Come di consueto, per le direttive contenute nell'allegato B e per quelle contenute nell'allegato A che recano disposizioni sanzionatorie, è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Come per la legge comunitaria precedente, il disegno di legge in esame prevede al comma 1 che il termine per l'esercizio della delega debba, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento della direttiva, consentendo così di evitare l'insorgere di ritardi fisiologici nel recepimento delle direttive.

Al riguardo reputa necessario tuttavia correggere la formulazione del primo periodo che fa riferimento al «termine di recepimento indicato negli allegati A e B», mentre sarebbe più corretto riformulare il comma prevedendo che «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive».

Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda invece le direttive che non prevedono un termine di recepimento, è prevista una delega di dodici mesi.

Il comma 3 prevede il consueto termine di 40 giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo. Inoltre, l'ultimo periodo del comma 3 prevede il cosiddetto «bonus» di delega che consente un'ulteriore proroga di delega di 90 giorni, qualora il termine dei 40 giorni per il parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega. A tale riguardo, egli evidenzia che l'analoga norma contenuta nell'articolo 24, comma 4, relativamente all'attuazione delle decisioni quadro, prevede un «bonus» di 60 giorni. Potrebbe essere pertanto opportuno uniformare le due norme, possibilmente a 60 giorni, nell'ottica di ridurre i tempi di recepimento. Tale proposta fu peraltro avanzata anche nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008, in continuità con la legge comunitaria 2007 che prevede appunto un bonus di 60 giorni.

Il comma 4 reca la consueta disposizione sul rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria sancito dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione,

per le direttive che comportino conseguenze finanziarie. Inoltre, qualora il Governo non intenda conformarsi al parere espresso dalle Commissioni Bilancio, può sottoporre nuovamente al Parlamento gli schemi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per un secondo parere da esprimersi entro il termine di venti giorni.

Il comma 5 riguarda la possibilità per il Governo di adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive allo stesso decreto.

Il comma 6 reca la cosiddetta «clausola di cedevolezza» di cui all'articolo 11, comma 8 della legge n. 11 del 2005, secondo cui, i decreti legislativi di attuazione di direttive, adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome ai sensi del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, qualora queste ultime non abbiano provveduto ad emanare proprie norme attuative, costituiscono un intervento «suppletivo, anticipato e cedevole» nel senso che entrano in vigore solo alla scadenza del termine per l'attuazione stabilito dalla stessa direttiva e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il comma 7 reca il consueto obbligo per il Governo di trasmettere alle Camere una relazione che giustifichi il mancato esercizio di una o più deleghe entro i termini di scadenza.

Infine, il comma 8, prevede che nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare relativo a sanzioni penali contenute negli schemi di decreto legislativo, può sottoporre nuovamente al Parlamento gli schemi, con le sue osservazioni e eventuali modificazioni, per un secondo parere da esprimere entro venti giorni, decorsi i quali i decreti possono essere emanati.

L'articolo 2 – prosegue l'oratore – detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie. Al riguardo rileva che il testo in esame, ha espunto alla lettera c) la disposizione, presente nelle ultime due leggi comunitarie, che prevede la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti per la loro irrogazione, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente. Tale disposizione nasceva dall'esigenza, più volte rappresentata dalle Amministrazioni competenti in sede di attuazione della delega, di poter usufruire degli introiti derivanti da una ulteriore attività di accertamento che le medesime sono chiamate ad effettuare sulla base dei provvedimenti attuativi delle disposizioni europee. Al riguardo ricorda che la legge finanziaria per il 2006 ha disposto un limite alla riassegnazione di entrate secondo cui, dal 2006 esse non possono superare l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel 2005. Inoltre, la legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 615) vieta del tutto la riassegnazione prevista da una serie di norme riportate in un elenco allegato alla stessa finanziaria. Ritiene pertanto opportuno prevedere anche nel disegno di legge in esame questa norma, che riguarderebbe la riassegnazione delle somme derivanti esclusivamente dalle sanzioni di nuova istituzione e comunque entro i limiti previsti dalla legi-

slazione vigente. Peraltro, anche il testo del disegno di legge comunitaria dello scorso anno, presentato dal Governo, era privo di tale norma, che vi è stata invece introdotta grazie ad un emendamento del Relatore approvato con l'assenso dello stesso Governo.

Sempre in relazione all'articolo 2, segnala che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata inserita la nuova lettera g), che introduce una clausola di salvaguardia per il coinvolgimento delle parti sociali. In particolare la lettera g) dispone che nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi delle direttive elencate negli allegati A e B, si debba tenere conto delle esigenze di coordinamento con la legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di stabilire disposizioni sanzionatorie per la violazione di precetti comunitari contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili. Come è noto, infatti, la normativa comunitaria non stabilisce disposizioni sanzionatorie, la cui disciplina è riservata alla competenza della legge nazionale.

Al riguardo, ricorda che anche l'ultima legge comunitaria 2008 reca un'analogha delega biennale. Le deleghe, peraltro, non sembrano sollevare problemi di sovrapposizione in quanto, in via interpretativa, esse si riferiscono alla legislazione comunitaria emanata fino all'entrata in vigore della rispettiva legge comunitaria.

L'articolo 4 si limita a richiamare la disposizione dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, e sono riassegnate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano tali prestazioni e controlli. La norma è quindi quella contenuta nella legge n. 11, che l'articolo in esame si limita a richiamare. Pertanto, così come formulato, esso appare del tutto privo di contenuto normativo e potrebbe essere soppresso.

L'articolo 5 reca una delega legislativa biennale per l'emanazione di testi unici o codici di settore, al fine di coordinare le disposizioni emanate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai principi ed ai criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificata, tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).

L'articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati in relazione ai termini temporali della delega. Infatti, mentre il termine della delega era previsto come di consueto a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge co-

munitaria, la nuova disposizione lo estende a 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.

Gli articoli 6, 7 e 8 recano modifiche alla legge n. 11 del 2005, in tema di informative del Governo al Parlamento.

In particolare, l'articolo 6 introduce un nuovo articolo nella legge n. 11, l'articolo 4-*bis*, che obbliga il Governo a tenere conto degli atti di indirizzo emanati dalle Camere in «fase ascendente», nell'ambito dei suoi rapporti con le Istituzioni comunitarie. Inoltre, sul seguito dato o non dato ai predetti atti di indirizzo, il Governo è tenuto a riferire regolarmente alle Camere, nonché a trasmettere semestralmente una relazione al Parlamento. Il nuovo articolo è diretto dunque a un rafforzamento del ruolo del Parlamento nella «fase ascendente» del processo legislativo comunitario, in vista anche dell'accresciuto ruolo dei parlamenti nazionali previsto dal Trattato di Lisbona di imminente entrata in vigore.

Lo stesso articolo 6 introduce anche l'articolo 4-*ter*, in base al quale il Governo è tenuto ad assicurare la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma (PNR) per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Inoltre è prevista la trasmissione alle Camere dei PNR, prima della loro presentazione alla Commissione europea, per consentire ai competenti organi parlamentari di formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo.

L'ultima parte dell'articolo 6 modifica l'articolo 15-*bis* della legge n. 11, relativo alle informative al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia. In particolare la disposizione è diretta ad integrare il comma 3 dell'articolo 15-*bis*, nel senso di prevedere che il Governo, in relazione a specifici atti o procedure di infrazione, trasmetta «tempestivamente» alle Camere, su loro richiesta o in casi di urgenza, non solo le «informazioni» (come previsto dalla norma vigente), ma «le informazioni e i documenti», sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere. Ciò significa che la prassi per la quale il Governo trasmette alle Camere, su richiesta e in via ufficiosa, gli atti delle procedure di infrazione, con questa norma acquisirebbe una base giuridica legislativa.

Il relatore rileva al riguardo che anche il successivo comma 3-*bis* dello stesso articolo 15-*bis* della legge n. 11 prevede la trasmissione di tali «informazioni», nel caso in cui il Governo sottoponga al Parlamento provvedimenti diretti a sanare procedure di infrazione o altri atti di pre-contenzioso o contenzioso giudiziario (in questo caso peraltro la trasmissione è automatica e non su richiesta). Sarebbe pertanto opportuno prevedere ad un'analogia integrazione, nel senso di stabilire che il Governo trasmetta anche in questo caso «le informazioni e i documenti».

L'articolo 7 è diretto a sostituire l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, che attualmente prevede la presentazione al Parlamento della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il nuovo articolo 15 prevede di mantenere al 31 gennaio la presentazione della relazione sulla partecipazione all'Unione europea relativa al-

l'anno precedente (comma 2), ma propone di aggiungere una nuova relazione annuale, da presentarsi entro il 31 dicembre, contenente le linee programmatiche per l'anno successivo (comma 1). In particolare, questa nuova relazione dovrà indicare: «a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.»

Si tratta dunque – secondo il relatore – di una nuova informativa del tutto opportuna, che consente al Parlamento di svolgere, all'inizio dell'anno, un dibattito approfondito sulla politica europea dell'Italia, guardando ai risultati ottenuti nell'anno pregresso e agli orientamenti programmatici previsti per l'anno successivo.

Tale impostazione appare peraltro in linea anche con la proposte di modifica del Regolamento del Senato, elaborata dai membri della 14^a Commissione (*Doc. II, n. 15*), in cui si prefigura l'esame della relazione annuale in concomitanza con l'esame dei programmi annuali di lavoro dell'Unione europea.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 15-*bis* della legge n. 11 del 2005, allo scopo di ridurre da sei mesi a tre mesi la cadenza con cui il Governo è tenuto a presentare alle Camere l'elenco articolato delle sentenze della Corte di giustizia, dei rinvii pregiudiziali presentati da tribunali italiani alla Corte di giustizia, delle procedure di infrazione e dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato (si tratta dei *Doc. LXXIII-bis*), nonché l'informativa sulle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dai predetti atti e procedure (ovvero i *Doc. LXXIII*).

Inoltre, lo stesso articolo propone di aggiungere al comma 2 dell'articolo 15-*bis* l'obbligo, questa volta mensile, di informare le camere sulle procedure di infrazione ex articolo 228 del Trattato CE (ovvero quelle in base alle quali si rischiano sanzioni pecuniarie).

Il capo II contiene come di consueto le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega. Si tratta di due tipologie di norme, di cui le prime sono quelle di diretta esecuzione degli obblighi comunitari e che a loro volta possono essere dettate dall'esigenza di provvedere ad un'attuazione immediata di una direttiva (o di una parte di essa),

ovvero possono essere dettate dalla necessità di porre fine ad una procedura d'infrazione o di ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia. Le seconde sono quelle che recano criteri specifici di delega, ad integrazione dei criteri di delega generali già contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). In particolare, la direttiva 2008/46/CE ha prorogato al 30 aprile 2012 (in luogo del 30 aprile 2008 come previsto nel testo originario) la scadenza del termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva.

Conseguentemente, l'articolo in esame modifica il relativo decreto legislativo attuativo (decreto legislativo n. 81 del 2008), correggendone il riferimento alla direttiva 2004/40/CE «e successive modificazioni», per comprendervi così la nuova scadenza introdotta dalla direttiva 2008/46/CE.

L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'obbligo, per i laboratori di analisi dei prodotti vinosi, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti indicati dalla stessa legge. Secondo la relazione illustrativa del Governo, l'eliminazione dell'obbligatorietà di ulteriori controlli finalizzati ad evitare che prodotti avviati alla distillazione (vini e fecce) vengano destinati al consumo umano attraverso la miscelazione con altri vini, non comporterebbe alcun indebolimento del sistema dei controlli ampiamente previsto dalle attuali norme nazionali e comunitarie e consentirebbe invece dei risparmi di spesa, rendendo più efficace ed efficiente l'azione amministrativa.

L'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica all'articolo 11 della legge comunitaria 2008, che delega il Governo al riordino della disciplina in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, anche al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.

In particolare l'articolo in esame proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega e modifica il comma 5 dell'articolo 11 della legge comunitaria 2008, che esclude transitoriamente, dall'applicazione della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i rapporti tra privati e, in particolare, i rapporti tra costruttori/venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge comunitaria.

Il nuovo testo del predetto comma 5, oltre ad alcune modifiche di drafting, precisa che, nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi, rimangono fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giu-

dicato, e la necessità dell'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, della esecuzione dei lavori a regola d'arte.

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, delega il Governo a recepire la direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

Al riguardo segnala che, poiché la direttiva 2009/31/CE è contenuta anche nell'allegato B del disegno di legge, l'articolo in esame, così come formulato, prefigura una «doppia delega» rispetto a quella già prevista all'articolo 1 relativamente alle direttive contenute negli allegati e pertanto andrebbe riformulato opportunamente.

Inoltre, il comma 1 precisa che la delega deve essere esercitata con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 1 e 2 della legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), ed entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il riferimento agli articoli 1 e 2 della legge comunitaria 2007 non sembra rispondere ad alcun motivo pertinente e pertanto andrebbe espunto, per riferire la delega agli articoli del disegno di legge in esame. Per quanto riguarda invece il termine di nove mesi, rileva che la direttiva stessa indica come scadenza per la sua attuazione il 25 giugno 2011 e pertanto si ritiene più opportuno fare riferimento a tale data come termine per l'esercizio della delega, così come previsto in via generale dall'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica il decreto-legge n. 171 del 2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, al fine di consentire, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di considerare la pollina (cioè le deiezioni di volatili da cortile) destinata alla combustione, come sottoprodotto (e quindi non come rifiuto) soggetto alla disciplina del codice dell'ambiente relativa alle biomasse combustibili e alle relative condizioni di utilizzo. La finalità della norma, enunciata dalla norma stessa, è quella di limitare – in applicazione della direttiva 91/676/CEE (attuata con il predetto codice dell'ambiente) – l'inquinamento da nitrati delle acque, derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole.

Per quanto riguarda gli articoli 14 e 15, il relatore rileva che disposizioni identiche sono contenute anche, rispettivamente, negli articoli 5 e 6 del decreto «salva-infrazioni», (decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135), approvato dal Senato il 4 novembre scorso e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto occorrerà provvedere al relativo coordinamento.

In particolare, l'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è diretto a consentire ai produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di fornire i dati relativi alle quantità e alle categorie delle apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 185 del 2007, nonché a confermare o rettificare i dati relativi al 2006. La norma si rende necessaria per dare adempimento agli obblighi di comunicazione

alla Commissione europea e per consentire l'elaborazione delle quote di mercato, che era stato impedito a causa dello slittamento al 2010 dell'entrata in esercizio del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2008.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca alcune modifiche alla sezione III (allergeni alimentari), dell'allegato 2 annesso al decreto legislativo n. 109 del 1992 di attuazione della normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, ora rifiuta nella direttiva 2000/13/CE. In particolare, le modifiche sono dirette a fugare possibili dubbi interpretativi relativi al testo della citata sezione III, così come sostituito dall'articolo 27 della legge comunitaria 2008, in attuazione della direttiva 2007/68/CE.

L'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al comma 1, incarica il Governo di individuare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo, nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari in materia di pesca, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento (CE) n. 1198/2006 che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP). L'autorità di audit, di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 58 del regolamento FEP, viene invece designata e individuata nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il comma 2 dello stesso articolo 16 dispone che le autorità competenti, previste dal regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, e dal regolamento (CE) n. 2065/2001 sull'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sono individuate nella società consortile «Consorzio anagrafi animali», istituita dai commi *4-bis* e *4-ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, con il compito di fornire assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, nonché di coadiuvare la promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali.

L'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una delega al Governo per il riassetto della normativa di attuazione della direttiva 2001/114/CE in materia di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. La direttiva 2001/114/CE è stata peraltro modificata dalla direttiva 2007/61/CE in materia di standardizzazione del tenore proteico di tali tipi di latte e della possibilità della loro integrazione con vitamine e minerali.

In relazione alle modalità formali del conferimento della delega, l'articolo in esame prevede che questa sia inserita nella legge comunitaria 2008, all'articolo 19 relativo alla parziale attuazione della direttiva 2007/61/CE, e che il termine per il suo esercizio scada «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Al riguardo tiene a rilevare che, sebbene l'inserimento di questa delega nella legge comunitaria 2008 consenta di riunire in un unico articolo (l'articolo 19) le disposizioni relative all'attuazione della direttiva 2007/

61/CE, le modalità previste comportano d'altra parte alcuni risvolti di complicazione giuridica. Anzitutto, la delega è principalmente finalizzata al complessivo riassetto della normativa di cui alla direttiva 2001/114/CE, e pertanto va al di là della sola attuazione della direttiva 2007/61/CE. Peraltro la direttiva 2007/61/CE non è contenuta negli allegati della legge comunitaria 2008 e pertanto tale legge non ne prevede la delega per l'attuazione. Infine, poiché l'articolo in esame prevede come termine per l'esercizio della delega, dodici mesi «dall'entrata in vigore della presente disposizione», la stessa delega, che verrebbe inserita nella legge comunitaria 2008, farebbe quindi riferimento all'entrata in vigore della legge comunitaria 2009 per stabilire il proprio termine di scadenza.

Per questi motivi, ad avviso del relatore, sembrerebbe più opportuno, e di maggiore semplicità giuridica, mantenere la delega nel testo della legge comunitaria 2009, lasciando immutato l'articolo 19 della comunitaria 2008.

L'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate al corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. L'articolo 31 prevede che la Commissione europea possa da escludere dal cofinanziamento comunitario della PAC quelle spese che sono state eseguite in violazione delle norme comunitarie.

Pertanto, l'articolo in esame, che si limita a modificare la denominazione del «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare», aggiungendovi le parole «nonché per le altre finalità istituzionali dell'AGEA», sembra diretto ad estendere le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo anche per far fronte al mancato afflusso di cofinanziamento comunitario di cui al predetto articolo 31. Restano ferme, ovviamente, le disposizioni di cui ai successivi articoli del citato regolamento comunitario, relative al recupero degli importi versati nell'ambito della PAC, in seguito ad accertamento di irregolarità.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede invece un aumento, da 3.999,96 a 5.000 euro, del tetto oltre il quale l'indebita percezione di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punita, oltre che con una sanzione amministrativa, anche con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati, è diretto ad integrare i criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 15 della legge comunitaria 2008 che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In particolare si prevede che il decreto delegato debba recare anche interventi di valorizzazione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agrosilvo-pastorale. Il termine della delega è fissato dall'articolo 15 della legge comunitaria 2008 a sei mesi dall'entrata in vigore della legge, e pertanto scadrà il prossimo 29 gennaio 2010.

L'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, è diretto a sostituire una disposizione, prevista dall'articolo 23 dalla legge comunitaria 2008, in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

In particolare, ricorda che il comma 2 dell'articolo 14-*bis* della legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati (legge 30 marzo 2001, n. 125) – articolo introdotto dal citato articolo 23 dalla legge comunitaria 2008 – prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque vende o somministra alcolici al di fuori dei locali muniti di licenza del Questore. Se poi il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica una sanzione maggiorata.

L'articolo in esame introdurrebbe in tali disposizioni una deroga per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate. Inoltre, l'articolo prevede di ridurre la fattispecie di reato unicamente alla fascia oraria dalle 24 alle 7, e di riservare la sanzione maggiorata alla sola vendita mediante distributori automatici, comunque sempre effettuata tra le ore 24 e le 7.

L'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati, è diretto ad integrare la delega di cui al comma 6 dell'articolo 17 della legge comunitaria 2008, relativa all'emanazione di disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme di cui allo stesso articolo 17 che prevedono l'obbligo di indicare sull'etichetta degli oli «extra vergine» e «vergine» di oliva la loro origine geografica, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009, con l'indicazione dei «principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge».

L'articolo 22, introdotto dalla Camera dei deputati, reca i criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Tale direttiva è contenuta nell'allegato B al disegno di legge ed è pertanto oggetto della delega generale di cui all'articolo 1.

Il capo III reca, infine, le disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 11 del 2005.

L'articolo 23 delega il Governo a dare attuazione, entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, alle seguenti decisioni quadro e disciplina il procedimento per la formazione dei relativi decreti legislativi di attuazione: decisione quadro 2001/413/GAI, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; decisione quadro 2002/946/GAI, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; decisione quadro

2004/757/GAI, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; decisione quadro 2008/841/GAI, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. (Quest'ultima decisione quadro potrebbe tuttavia essere espunta, in quanto già oggetto di delega da parte della legge comunitaria 2008, su cui peraltro interviene il successivo articolo 25).

Per quanto riguarda le modalità per l'esercizio della delega, l'articolo in esame prevede anzitutto che questa sia esercitata entro il termine di 18 mesi, ampliando così quello consueto dei 12 mesi. Il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo è fissato a 60 giorni, in continuità con quanto stabilito dalla scorsa legge comunitaria. Si tratta di un termine più ampio rispetto ai 40 giorni previsti dall'articolo 1 per l'attuazione delle direttive. D'altra parte, il relativo «bonus» di delega è previsto di ulteriori 60 giorni, a differenza di quello di cui all'articolo 1 relativo alle direttive che è fissato in 90 giorni. Infine si prevedono, come per l'articolo 1, commi 4 e 5, le disposizioni sul parere parlamentare relativo al rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria, e sulla possibilità per il Governo di adottare, entro 18 mesi (e non 24 mesi, come previsto dall'articolo 1, comma 5) dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, l'articolo 23 richiama quelli generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *d*), nonché quelli specifici dettati dallo stesso articolo 23 e validi per le quattro decisioni quadro elencate, nonché dal successivo articolo 24, relativi solo alla decisione quadro 2001/413/GAI.

L'articolo 25 contiene disposizioni relative all'attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI, la quale è contenuta nell'elenco di cui all'articolo 23, ma è anche oggetto di un'altra delega prevista dall'articolo 53 della legge comunitaria 2008, formulata peraltro in maniera inconsueta.

L'articolo in esame quindi interviene nella legge comunitaria 2008, al fine di conferire una forma più organica alla delega per l'attuazione della decisione quadro 2008/841/CE, inserendola nell'elenco delle decisioni quadro di cui all'articolo 49 della legge comunitaria 2008, e apportando le altre opportune modifiche formali.

Da questa sistemazione rimarrebbe tuttavia irrisolto – conclude il relatore – il problema della doppia delega per l'attuazione della decisione quadro in questione contenuta nelle due leggi comunitarie, di cui la prima è prevista in scadenza per il 29 luglio 2010. Sarebbe pertanto opportuno espungerla dall'elenco di cui al precedente articolo 23, al fine di far vivere la delega originaria contenuta nella legge comunitaria 2008.

L'avvio della discussione generale è, quindi, rinviato ad una prossima seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate» (n. 145)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo la relatrice, senatrice GERMONTANI (*PdL*), la quale rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a dare attuazione alla direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. La relativa delega è contenuta nella legge comunitaria 2008, la quale reca inoltre, all'articolo 31, i criteri specifici di delega.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 agosto 2009, ovvero qualche giorno dopo l'entrata in vigore della stessa legge. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo cui, per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'esercizio della delega è fissato a tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero in questo caso entro il 29 ottobre scorso. A ciò si aggiunge il cosiddetto «bonus di delega» previsto dal comma 3 dello stesso articolo 1, in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Poiché lo schema di decreto è stato presentato al Parlamento il giorno precedente la scadenza della delega, si applica il predetto bonus che estende il termine fino al prossimo 26 gennaio 2010.

La direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ricorda la relatrice, fissa i requisiti minimi per agevolare l'informazione e il diritto di voto degli azionisti nelle assemblee generali delle società quotate, in particolare per gli aspetti di carattere transfrontaliero, anche attraverso l'uso delle tecnologie moderne.

Gli Stati membri, infatti, devono consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto. In particolare, non può essere vietato né il voto a distanza precedente l'assemblea distinguendo il voto per corrispondenza da quello in forma elettronica; allo stesso modo non può essere vietata la partecipazione in assemblea (e l'esercizio del voto) con mezzi elettronici distinguendo tra mezzi che permettono di assistere «silenziosamente» alla discussione e quelli che consentono la partecipazione attiva alla stessa.

La direttiva 2007/36/CE disciplina, inoltre, il voto per delega e per corrispondenza e prevede la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici. In particolare, tutti gli azionisti possono votare per delega delegando una persona fisica o giuridica ai fini della partecipazione all'assemblea generale e dell'esercizio dei diritti a suo nome. Per quanto riguarda il voto per delega, la direttiva richiede solamente il requi-

sito della capacità giuridica del rappresentante, che ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande che spetterebbero all'azionista rappresentato.

Gli Stati membri, tuttavia, possono imporre delle limitazioni o obblighi in caso di potenziali conflitti di interesse tra il rappresentante e l'azionista, potendo essere limitati anche il numero di rappresentanti e il periodo della loro designazione. Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.

La direttiva si applica a tutte le società stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3, prevede espressamente che gli Stati membri possano escludere dall'ambito di applicazione di questa direttiva, gli organismi di investimento collettivi in valori mobiliari (OPCVM), gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico e le società cooperative.

Tale facoltà di esclusione è stata interpretata, nello schema di decreto legislativo, secondo quanto previsto dai criteri di delega dettati dall'articolo 31 della legge comunitaria 2008. In particolare, la lettera a) del primo comma di tale articolo, come modificato nel corso dell'esame della legge comunitaria 2008 presso questa Commissione, prevede espressamente l'esclusione dall'applicazione della direttiva, oltre che degli organismi di investimento collettivo, anche delle società cooperative.

Lo schema di decreto legislativo, secondo la relatrice, recepisce pienamente questa indicazione, distinguendo tra gli ambiti di norme da cui le cooperative erano già escluse poiché fruiscono di una normativa speciale, gli ambiti in cui si escludono le novità introdotte dalla direttiva e si mantengono vive per le cooperative le norme previgenti, e gli ambiti di norme che non sono di attuazione della direttiva.

In particolare, laddove le cooperative erano già escluse dall'applicazione di determinati istituti della normativa in vigore, viene confermata tale esclusione. È quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del provvedimento che lascia inalterata la parte dell'articolo 137 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) con cui le società cooperative sono escluse dall'applicazione delle norme in materia di sollecitazione di deleghe di voto.

Viene poi esclusa espressamente dall'articolo 7, comma 4, del testo l'applicabilità alle società cooperative di tutte una serie di norme previste dal TUF (articolo 1, comma 1, e articolo 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21 e 22) in materia di convocazione, informativa preassembleare e diritti dei soci. Poiché si tratta di disposizioni che il testo in esame ha introdotto o modificato per adeguarsi ai principi della direttiva, viene specificato che per le società cooperative continueranno ad applicarsi le corrispondenti disposizioni nella formulazione previgente all'entrata in vigore dello schema di decreto.

Si applicano, invece, alle società cooperative le disposizioni sul riordino della disciplina sulla gestione accentrata, in quanto questa non costi-

tuisce attuazione della direttiva. In ogni caso tale riordino non comporta una modifica sostanziale rispetto all'assetto normativo vigente applicabile alle cooperative.

D'altra parte, l'articolo 3 della direttiva chiarisce che la disciplina è di armonizzazione minima e che gli Stati membri possono imporre alle società ulteriori obblighi e adottare ulteriori misure volte ad agevolare l'esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti.

In questo senso, lo schema di decreto, sulla base dei relativi criteri di delega contenuti nella legge comunitaria 2008, estende l'applicazione della direttiva, oltre alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, anche agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante e a emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni.

La direttiva disciplina, in particolare, la convocazione dell'assemblea e l'informazione preassembleare, il diritto dei soci di inserire punti all'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera, la legittimazione all'intervento in assemblea e al voto, la partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici, il diritto del socio di porre domande, il conferimento di delega di voto, i requisiti per l'esercizio del voto da parte di chi li detiene per conto di un altro soggetto, rendiconto della votazione e obblighi di pubblicità.

La relatrice conclude la sua esposizione precisando che gli aspetti inerenti l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti rappresentano importanti novità in tema di funzionamento dell'assemblea delle società quotate, al fine di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società. Lo schema di decreto legislativo provvede a darvi attuazione, attraverso puntuali modifiche e integrazioni alle disposizioni vigenti contenute nel codice civile, nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), nel decreto legislativo n. 213 del 1998 (recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro) e nel decreto-legge n. 332 del 1994 (recante disposizioni per la dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), sulla base dei criteri di delega contenuti nel citato articolo 31 della legge comunitaria 2008, nonché tenendo conto delle due consultazioni pubbliche che il Dipartimento del tesoro ha svolto tra giugno e luglio del 2008 e tra luglio e settembre 2009.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 17 novembre 2009

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il presidente, dottor Corrado Calabrò, accompagnato dal segretario generale, ingegner Roberto Viola, dal capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, dal capo ufficio stampa, dottor Mario Calderoni, dal direttore Contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria, e dai commissari onorevole Giancarlo Innocenzi Botti e onorevole Roberto Napoli, e, per la RAI, il dottor Stefano Luppi e il dottor Daniele Mattaccini.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce poi l'audizione del presidente CALABRÒ, volta a conoscere le problematiche connesse al nuovo contratto di servizio, in corso di predisposizione tra la società concessionaria e il Ministero dello sviluppo economico, cui la Commissione annette grande importanza, nonché i passaggi che la definizione dello stesso deve osservare.

Il presidente CALABRÒ illustra quindi il contratto di servizio 2010-2012, incentrato sul tema principale della transizione dall'analogico al digitale, nonché le linee guida per esso predisposte dall'Agcom, con particolare riferimento alla qualità della trasmissione e della programmazione, soprattutto nell'informazione, alla salvaguardia dei minori, con specifica diversificazione delle fasce di età, alla maggiore trasparenza nei costi delle diverse produzioni, alla più ampia divulgazione della fruizione in relazione alle nuove tecnologie, nonché alla massima distribuzione delle programmazioni nelle varie piattaforme esistenti.

Svolgono poi alcune considerazioni, ponendo interrogativi, i deputati BELTRANDI (PD), CARRA (PD) e GENTILONI SILVERI (PD) e i senatori MORRI (PD), PARDI (IdV) e BUTTI (Pdl), nonché il presidente ZAVOLI.

Fornisce quindi dettagliate risposte alle varie domande il presidente CALABRÒ.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 17 novembre 2009

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il Presidente della Regione Calabria, onorevole Agazio Loiero accompagnato dal professor Silvestro Greco, assessore all'ambiente e tutela delle acque, dall'avvocato Roberto De Liso e dalla dottoressa Natalia Di Vivo, Dirigenti Unità Organizzativa Autonoma per i rapporti con le Conferenze.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Sui lavori della Commissione

Il PRESIDENTE informa che la seduta sarà sospesa alle ore 15 a causa dell'inizio dei lavori alla Camera dei Deputati e che la seduta riprenderà alle ore 21,15.

Sull'ordine dei lavori

Intervengono sull'ordine dei lavori l'onorevole GARAVINI per sollecitare un intervento della Commissione sul disegno di legge finanziaria che, nella versione approvata dal Senato, prevede una modifica alla nor-

mativa in materia di beni confiscati; il senatore DE SENA per evidenziare un impegno del Gruppo del Partito democratico del Senato nel corso della serata.

Il PRESIDENTE si riserva di consultare gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per valutare la proposta dell'onorevole Garavini.

Audizione del Presidente della Regione Calabria

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente della Regione Calabria on. Agazio Loiero, che dal 17 novembre 2008 ha assunto la delega alla tutela della salute e politiche sanitarie, accompagnato dal Prof. Silvestro Greco, assessore all'ambiente e tutela delle acque. Tale audizione è stata richiesta per approfondire il tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, oggetto del rapporto elaborato dal Censis, su cui la Commissione ha avviato un dibattito.

Il Presidente LOIERO svolge la propria relazione.

Intervengono i senatori LAURO e LUMIA e l'onorevole NAPOLI, con un passaggio in seduta segreta.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, sospende la seduta, ricordando che, l'audizione proseguirà in seduta notturna nell'odierna giornata, alle ore 21,15.

(La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 21,20).

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione.

Pongono domande e svolgono considerazioni il senatore LI GOTTI, gli onorevoli D'IPPOLITO, TASSONE ed il senatore DE SENA.

Risponde alle domande il Presidente della Regione LOIERO, con alcuni passaggi in seduta segreta.

Sugli aspetti relativi all'ambiente prende la parola l'assessore GRECO.

Il PRESIDENTE, ringrazia gli intervenuti, invitando il Presidente Loiero a integrare, ove occorra, con documentazione scritta le informazioni fornite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,40.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 17 novembre 2009

65ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente RUTELLI svolge comunicazioni di carattere organizzativo e sul calendario dei lavori, formulando alcune proposte che sono accolte dal Comitato.

Esame di una proposta di modifica del Regolamento interno del Comitato (Esame e approvazione)

Il presidente RUTELLI illustra la proposta di modifica al Regolamento interno, predisposta sulla base delle intese intercorse con i componenti del Comitato.

Tale proposta è finalizzata a precisare le modalità di svolgimento delle attività istruttorie delegate a uno o più componenti del Comitato in base a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento interno.

Il presidente RUTELLI pone, infine, in votazione il testo della proposta di modifica del Regolamento interno.

Il Comitato approva all'unanimità.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno BRANCIFORTE, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai senatori ESPOSITO e CAFORIO e dai deputati FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO

Articolo 2 del Regolamento interno del Comitato*(Partecipazione alle sedute del Comitato)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute del Comitato di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria, per i soggetti di cui è stata disposta l'audizione, nonché per eventuali loro accompagnatori autorizzati dal Presidente.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti del Comitato.

3. Il Comitato può delegare lo svolgimento di attività istruttorie a uno o più componenti, i quali riferiscono al Comitato stesso nel termine fissato dal Presidente. La partecipazione a tali attività è consentita a tutti i componenti che ne facciano richiesta.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 3, i componenti si avvalgono dei poteri previsti dall'articolo 31, comma 7 della legge istitutiva. Il Comitato può deliberare l'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento.

66ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 20,30.

Seguito dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa

Il Comitato procede al seguito dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Vincenzo CAMPORINI, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dal senatore ESPOSITO e dai deputati FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle ore 21,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Martedì 17 novembre 2009

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Daniele Molgora, sulla situazione societaria di SOGEI S.p.A.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola all'on. Daniele MOLGORA, Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'on. Daniele MOLGORA svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Lucio D'UBALDO (*PD*) e il deputato Giampaolo FOGLIARDI (*PD*).

L'on. Daniele MOLGORA, Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia l'on. Daniele MOLGORA e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale
(Deliberazione di una variazione del programma e di una proroga del termine)

Propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, su cui è stata ac-

quisita l'intesa dei Presidenti delle Camere, con l'audizione dei rappresentanti di ASCO – Tributi Locali, dei rappresentanti della Commissione per la gestione dell'albo dei concessionari presso il Ministero del Tesoro, dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dei rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini, dei rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi locali, o dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali.

Propone altresì di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva al 31 ottobre 2010.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la variazione del programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal Presidente, nonché la proroga del termine.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che la missione presso la sede in Roma di SOGEI S.p.A., già autorizzata dal Presidente della Camera per mercoledì 4 novembre 2009, è stata rinviata al prossimo giovedì 19 novembre. Invita i colleghi che intendano aderire all'iniziativa, a darne comunicazione agli Uffici.

Fa, altresì, presente che la Commissione, in collaborazione con la rivista *Corriere Tributario*, edita da IPSOA, ha promosso e organizzato un convegno intitolato «Dall'abuso del diritto agli studi di settore: tra esigenze di giusto prelievo e garanzie a tutela del contribuente». Il convegno avrà luogo nella giornata di lunedì 23 novembre 2009, alle ore 14.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto.

Quanto alle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, ricorda che sono state programmate le seguenti audizioni: il 18 novembre 2009, alle ore 8.30, del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle finanze, on. Daniele Molgora; il 25 novembre 2009, alle ore 8.30, del Presidente e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.; il 3 dicembre 2009, alle ore 8.30, del Direttore e dei dirigenti dell'Agenzia del Territorio; il 10 dicembre 2009, alle ore 8.30, del Direttore e dei dirigenti del Dipartimento delle finanze.

Ricorda, infine, che l'articolo 6 della legge n. 42/2009 ha stabilito che la Commissione effettui anche «indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili». Propone ai colleghi di formulare delle proposte da esaminare poi in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per l'avvio di questa attività in un settore tanto delicato e decisivo quale quello dei tributi locali.

Il senatore Lucio D'UBALDO (*PD*) chiede che sia audito già la prossima settimana il direttore centrale del federalismo fiscale presso il Mini-

stero dell'Economia e delle finanze, dottor Vaccari. Quanto alla missione presso la sede di SOGEI S.p.A., chiede che sia ulteriormente rinviata, ritenendo preferibile che il nuovo Amministratore delegato dell'azienda sia prima sentito presso la Commissione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, propone che il dottor Vaccari sia sentito dalla Commissione insieme alla professoressa Lapecorella nella seduta già programmata per il prossimo 10 dicembre, dal momento che la struttura di cui è responsabile dipende dal Dipartimento delle finanze. Con riferimento alla missione presso la sede di SOGEI, fa presente che questa era stata già fissata da tempo, prima ancora che fosse nominato il nuovo Amministratore delegato. Ritiene che la Commissione potrebbe comunque effettuare la missione, giacché questa potrebbe essere l'occasione per prendere contatto con il nuovo consiglio di amministrazione.

Il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*) concorda con la proposta del presidente.

Il deputato Franco CECCUZZI (*PD*), pur esprimendo la propria stima per la SOGEI e i suoi amministratori, manifesta la propria insoddisfazione per il contenuto dell'audizione del sottosegretario Molgora. Nel concordare con le riflessioni del collega D'Ubaldo, ritiene che sia opportuno rinviare la missione ad un momento successivo all'audizione, che dovrebbe svolgersi, presso la sede della Commissione, del nuovo Amministratore delegato.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ritiene che il Governo abbia ben rappresentato le ragioni a fondamento della decisione di modificare la composizione del consiglio di amministrazione di SOGEI S.p.A. Crede che in occasione della missione presso la SOGEI, nel corso della quale è previsto un intervento del nuovo amministratore delegato, potrebbero essere acquisiti utili elementi di valutazione sulle strategie future dell'azienda.

Il senatore Lucio D'UBALDO (*PD*) ritiene che sarebbe comunque preferibile che l'audizione dell'amministratore delegato di SOGEI si svolgesse presso la sede della commissione.

Il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*) crede che sia opportuno che, al di là delle questioni formali, la Commissione valuti il nuovo assetto societario di SOGEI sulla base dei risultati da esso conseguiti. Crede che sarebbe comunque utile che la commissione effettui la missione già programmata per il prossimo 19 novembre.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ricorda ancora che si tratta di una missione già programmata da tempo nell'ambito dell'attività di controllo periodico su SOGEI S.p.A. esercitata dalla Commissione. Si tratta

a questo punto di considerare se effettuare comunque la missione, anche al fine di acquisire sulla vicenda ulteriori elementi valutativi.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*), pur esprimendo il proprio apprezzamento per SOGEI, ritiene che sia meritevole di approfondimento la vicenda che ha portato alla nomina del nuovo Amministratore delegato. Ribadisce l'inopportunità di affrontare tale questione nel corso della missione del prossimo 19 novembre, ritenendo preferibile che il nuovo Amministratore delegato sia auditato presso la sede della Commissione.

Il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*), nel comprendere le ragioni alla base della richiesta dei colleghi, si rimette alle valutazioni del presidente.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, accogliendo le osservazioni dei colleghi, propone che la commissione il prossimo 19 novembre, anziché effettuare la missione, si riunisca alle ore 8.30 presso la propria sede per procedere all'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., previo assenso dei Presidenti delle Camere.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 17 novembre 2009

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Astore ha rassegnato le proprie dimissioni da Vicepresidente della Commissione, motivandole con riferimento alla sua decisione di lasciare il Gruppo Italia dei Valori per aderire al Gruppo Misto.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE soggiunge che sarà sua cura, dopo un passaggio in Ufficio di Presidenza, convocare una seduta *ad hoc* per l'elezione di un nuovo Vicepresidente.

Comunica altresì che ha già provveduto a segnalare alla Presidenza del Senato il *deficit* rappresentativo che si è creato in Commissione a seguito del passaggio del senatore Astore dal Gruppo Italia dei Valori al Gruppo Misto.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rammenta che nel corso della precedente seduta è stato deciso che i lavori dell'inchiesta sugli aspetti sanitari della vicenda relativa alla morte del signor Stefano Cucchi si svolgano in seduta segreta.

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di un medico operante presso l'ambulatorio della «Città giudiziaria» di Roma

La seduta prosegue in forma segreta dalle ore 14,20.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 17 novembre 2009

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, sia introdotta una previa intesa in sede di Conferenza unificata per la promozione dei progetti ivi previsti, in particolare considerando che la norma affida alle Regioni il corrispondente onere finanziario.

Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno

dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore BODEGA (*LNP*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 2.1, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità di verificare se la previsione contenuta al capoverso 13-*bis* sia compatibile con le norme consuetudinarie e pattizie che regolano il traffico e l'attività in acque internazionali.

Quanto all'emendamento 3.5, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di chiarire la portata della norma rispetto alle ordinarie procedure di assunzione a tempo indeterminato all'interno delle pubbliche amministrazioni.

Sull'emendamento 3.9 propone di esprimere un parere non ostativo, evidenziando la potenziale lesione del principio di uguaglianza, dal momento che la norma, nel prevedere la possibilità, per gli appartenenti alle Forze armate, di scontare la condanna negli stabilimenti militari di pena, fa riferimento a qualsiasi ipotesi di reato e non, come sarebbe più ragionevole, ai soli reati strettamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte.

Sull'emendamento 3.12, propone di esprimere un parere non ostativo, richiamando l'opportunità di chiarire la portata innovativa della disposizione, dal momento che la non punibilità a titolo di colpa, al verificarsi delle condizioni ivi previste, può essere considerata un principio di diritto penale già recepito nell'ordinamento vigente;

Propone, in fine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio» (n. 143)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate» (n. 145)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) Dorina BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con condizioni e con osservazioni sul testo unificato; parere in parte favorevole, in parte non ostantivo con osservazioni, in parte non ostantivo sugli emendamenti)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver riferito sul testo risultante dell'unificazione dei disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostantivo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, all'attuazione della legge in titolo non si provveda mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense, dal momento che tale organo, pur rappresentativo della categoria, non è dotato di potestà normativa generale. Suggerisce, in proposito, che l'attuazione della legge sia affidata a regolamenti governativi, eventualmente adottati su proposta del Consiglio nazionale forense.

Segnala, inoltre, all'articolo 38, che la presenza, nei Consigli di facoltà di Giurisprudenza, del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'Università, benché con funzioni esclusivamente consultive, può configurare una violazione dell'autonomia universitaria costituzionalmente garantita.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al testo unificato.

Sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, propone di esprimere un parere favorevole, dal momento che correttamente essi modificano l'articolo 1, comma 3, affidando a regolamenti governativi l'attuazione della legge.

Sugli emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12, propone di esprimere un parere non ostantivo, segnalando la necessità di precisare le condizioni che determinano il carattere di prevalenza dell'esercizio di un'attività incompatibile rispetto allo svolgimento della professione forense, considerando che la norma prevede, in tali ipotesi, la possibilità di determinare la di-

chiarazione di inefficacia dell'iscrizione, a fini previdenziali, alla Cassa nazionale di previdenza forense.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore CECCANTI (*PD*) chiede che l'osservazione proposta sul testo, in riferimento all'articolo 38, sia formulata come condizione.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) condivide il rilievo del senatore Cecanti e riformula il parere nei termini da lui indicati.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario» (n. 146)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» (n. 148)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BODEGA (*LNP*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE» (n. 130)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, richiama l'opportunità di definire in via generale gli ambiti di competenza dell'autorità statale e di quella regionale in sede di adozione di norme restrittive o derogatorie rispetto a quelle del decreto in esame, dal momento che la materia della profilassi internazionale, a fini

di prevenzione dell'influenza aviaria, è strettamente connessa alla tutela della salute che è materia di legislazione concorrente.

Segnala, in particolare, all'articolo 23, comma 2, la necessità di prevedere il coinvolgimento delle Regioni interessate in sede di adozione delle misure ivi previste.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 17 novembre 2009

65^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132)
(Osservazioni alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 11 novembre.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA ricorda che nella precedente seduta era stato illustrato il provvedimento per i profili di competenza. Il Governo ha poi inviato una nota di chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore FLERES (*PdL*) fa presente che nella nota consegnata viene fornito un quadro di sintesi delle riduzioni di personale connesse ai diversi schemi di decreto del Presidente della Repubblica attualmente all'esame delle Camere. A tal fine, rileva che, per verificare se tali provvedimenti siano in grado di assicurare i risparmi scontati a legislazione vigente, occorre che i dati sulle unità di personale oggetto delle suddette riduzioni siano integrati con gli oneri corrispondenti a tali riduzioni per i trattamenti economici effettivamente erogati. Solo in tal caso, è possibile stimare i risparmi effettivi rispetto ai costi a legislazione vigente. Inoltre, aggiunge che durante le audizioni presso la Commissione Istruzione del Senato sono emersi dati forniti da associazioni di categoria di professori, che sembrano essere in contraddizione con quelli certificati dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire gli opportuni chiarimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'Accesso

Martedì 17 novembre 2009

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMIZIO

Interviene per la RAI il vice direttore di RAI Parlamento, dottor Gianni Scipione Rossi, accompagnato dal dottor Daniele Mattaccini.

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente, senatore PALMIZIO, comunica che, a seguito di presentazione di nuove domande sostitutive da parte dei richiedenti, o di riferimento ad eventi ormai superati, sono da considerare decadute le domande per l'Accesso aventi i seguenti numeri di protocollo: 6277 e 6279 dell'Associazione studi America Latina; 6242, della Comunità Mediterranea dei Trasporti; 6328, dell'Associazione culturale Il simposio delle muse, e 6362, dell'Associazione per il cinema e il turismo.

Informa poi che è in fase di predisposizione una bozza di Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso, che sarà distribuita quanto prima tra i componenti la Sottocommissione e inserita all'ordine del giorno della prossima seduta; comunica altresì che svolgerà personalmente le funzioni di relatore.

La Sottocommissione prende atto.

Delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso

(Esame e approvazione)

Il PRESIDENTE illustra brevemente la bozza di delibera in esame, ricordando come essa si sia resa necessaria a seguito di esplicita richiesta da parte della società concessionaria di poter modificare la rete di riferimento dei programmi dell'Accesso, in modo da poterli trasferire da RAIUNO ad una delle altre due reti generaliste.

La Sottocommissione approva all'unanimità la bozza di delibera.

Esame di domande per l'accesso e individuazione dei criteri di valutazione

Il PRESIDENTE dà conto dell'esistenza di alcune domande che destano perplessità, nonché di altre per le quali sembrano sussistere invece i requisiti di non accoglimento. Al fine di consentire a tutti i componenti un esame attento dei criteri generali di valutazione delle domande presentate, preannuncia che un dettagliato elenco delle domande in questione verrà distribuito, in modo da poter procedere ad un loro esame e ad una decisione in merito nella prossima seduta.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DELLA RETE
DI TRASMISSIONE DEI PROGRAMMI DELL'ACCESSO**

*(Testo approvato dalla Sottocommissione permanente
per l'Accesso nella seduta del 17 novembre 2009)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista in particolare la propria delibera approvata il 9 maggio 2000, che al punto 5 recita: «*A partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La RAI provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1*».

sulla base delle esigenze rappresentate dalla RAI;

con riferimento a quanto contenuto nella delibera approvata dalla Sottocommissione il 20 ottobre 2009, che stabilisce i criteri di programmazione delle trasmissioni dell'Accesso e dà mandato alla RAI di predisporre un calendario per tali trasmissioni per il periodo dal 16 novembre 2009 al 12 febbraio 2010, e al calendario successivamente predisposto dalla RAI e approvato dalla Sottocommissione in data 28 ottobre 2009,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. A partire da mercoledì 18 novembre 2009, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse sulla rete RAIDUE o sulla rete RAI-TRE, con inizio tra le ore 9 e le ore 10,30 circa, con le modalità già stabilite in precedenza. Alla RAI è riservata la potestà di decidere quale delle due reti utilizzare o eventualmente di ripartire sulle due reti i programmi.

2. Il calendario delle trasmissioni, con indicazione della collocazione oraria e della rete, viene reso pubblico dalla RAI preliminarmente rispetto alla data di inizio delle stesse. In considerazione delle aspettative da parte dei richiedenti, la società concessionaria si farà carico di dare la massima divulgazione al cambiamento di rete di trasmissione.

3. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla delibera approvata dalla Sottocommissione il 20 ottobre 2009 in materia di accoglimento di domande di Accesso e criteri di programmazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Discussione del disegno di legge:

- MONTI ed altri. – Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (889-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di can-

didabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).

- e delle petizioni nn. 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).

- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (n. 142).

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile» (n. 149).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 8,30, 14 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601).
- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).
- BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171).
- MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198).

ORE 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono» (n. 123).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006 (1810) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (1500-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (1574-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009 (1774).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007 (1779).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2008 (n. 137).
- Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (n. 138).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei depu-*

tati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d’iniziativa governativa).

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (1850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (n. 151).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese Società cooperativa) (n. 152).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti della Banca Nazionale del Lavoro, del Gruppo Intesa-Sanpaolo S.p.A., nonché del Gruppo Unicredit.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre

2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario» (n. 146).

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» (n. 148).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMONTANI ed altri. – Modifica all’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (1719).
- BONFRISCO. – Modifica all’articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (1819).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D’ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).

- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).

- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri.- Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

IV. Esame dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazio-

nale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» (n. 131).

II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).

- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonchè delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture» (n. 136).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che

modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria» (n. 147).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo: audizione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del presidente di Farindustria, dottor Sergio Dompè e audizione del presidente di Federchimica, dottor Giorgio Squinzi.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- GRAMAZIO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione di sostanze ad elevata concentrazione tossica, nonché in materia di custodia e di utilizzo delle medesime sostanze negli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di bevande e di generi alimentari (1598).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LEGNINI. – Misure per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo (68).
 - COSTA. – Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) (426).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere (784).
 - BUGNANO ed altri. – Misure urgenti volte a favorire l'integrazione della donna nel mercato del lavoro (1405) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici: audizione della professoressa Assunta Morresi, docente di chimica fisica all'Università di Perugia, dell'assessore alla salute e sanità della regione Piemonte, dottoressa Eleonora Artesio, dell'assessore alla sanità della regione Lombardia, dottor Luciano Bresciani e del presidente del Comitato nazionale di bioetica, Francesco Casavola.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codi-

fica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» (n. 129).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE» (n. 130).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).

- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri . – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).
- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame del disegno di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali della unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 8,45 e 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Unione Petrolifera.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)» (n. 144).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008. (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge-quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).

- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
 - FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
 - PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
 - e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate» (n. 145).

II. Seguito dell'esame congiunto degli atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (COM (2009) 262 def. (n. 39).
 - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia» (COM (2009) 263 def.) (n. 40).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore di Isoradio.

Audizione del direttore di Rai Sport.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Deliberazione di variazioni del programma e di una proroga del termine.

Al termine:

- Comunicazioni del Presidente sulla programmazione dei lavori della Commissione.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 8,30

Audizioni

- Audizione del Commissario straordinario e del Direttore Generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), avvocato Paolo Crescimbeni, e dottoressa Giuseppina Santiapichi, sulla situazione gestionale dell'Istituto.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14

Audizioni

- Seguito dell'audizione di rappresentanti di Legambiente e di WWF.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)» (n. 117).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 8,30

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di una infermiera operante presso la UOC di medicina penitenziaria e patologie da dipendenza della Casa circondariale «Regina Coeli» di Roma.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 18 novembre 2009, ore 14

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
